ANNO IX - N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 1956

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

ANNO IX – N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 1956

RASSEGNA MENSILE
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SUI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA IN TEMA DI DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE

La legge 9 gennaio 1951, n. 10, disciplina la liquidazione e il pagamento degli indennizzi dovuti per i danni arrecati da azioni non di combattimento e per le requisizioni disposte dalle forze armate alleate.

Il termine danno è ivi usato in senso lato ed atecnico, essendo in esso comprese oltre le diminuzioni patrimoniali derivate da fatti illeciti, fra cui gli inadempimenti, anche i corrispettivi dovuti per l'acquisto di merci e di cose mobili e per le prestazioni di servizio.

La materia era, in precedenza, regolata dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 451, emanato in contemplazione degli accordi armistiziali, e per quanto riguarda le requisizioni, anche dall'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1944, numero 162, in virtù del quale le stesse erano state recepite nel nostro ordinamento e riferite allo Stato italiano (conforme: Cass. Sez. Un. 27 giugno 1952 in « Foro It. », 1953, I, 22 ed ivi LANDI).

Successivamente, intervenuto il trattato di pace, il cui art. 76 prevede, fra l'altro, l'obbligo, assunto dall'Italia nell'ambito dell'ordinamento internazionale, di corrispondere un'equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi alle forze armate alleate o associate e di soddisfare le domande relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra, fu emanata la detta legge 9 gennaio 1951, n. 10, il cui art. 14 abroga espressamente il citato decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Fra i vari problemi, che la legge 9 gennaio 1951, n. 10, pone, assume particolare importanza quello che attiene ai limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e nei confronti dei poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione.

Non sembra dubbio che entro certi limiti, la pretesa al risarcimento dei danni arrecati dalle forze armate alleate realizzi un diritto soggettivo perfetto. Su questo punto possono dirsi concordi dottrina e giurisprudenza (1).

Trattasi peraltro di una questione di limiti e di essi intendiamo qui occuparci.

L'art. 4 della legge in esame attribuisce infatti alla Pubblica Amministrazione (Intendenza di Finanza e Ministero del Tesoro entro i rispettivi limiti di competenza ivi fissati) il potere di *determinare la misura dello indennizzo secondo equità* ed in base ai criteri fissati dall'art. 2.

Non è qui il caso di compiere una diffusa indagine, perchè oltre tutto ciò esulerebbe dai fini di questo scritto, sull'intrinseca natura del giudizio di equità.

Preme tuttavia fissare qualche concetto.

Il giudizio di equità e la stessa equità, che ne è il presupposto, costituiscono una deviazione dal principio della legalità, deviazione dovuta ad una carenza del diritto positivo non casuale, come avviene quando alla fattispecie concreta non corrisponde alcuna previsione legislativa (lacuna della legge), ma volontaria. La legge prevede infatti le singole ipotesi in cui può farsi ricorso all'equità, ma rinuncia a disciplinarle, stante l'inidoneità, riconosciuta in sede di politica legislativa, della norma astratta a regolare le dette situazioni. Queste verificandosi, l'ordinamento demanda ai soggetti, ritenuti all'uopo i più idonei e qualificati, di regolare il conflitto, attribuendo ad essi una autonomia, condizionata all'osservanza dei principî di equità.

L'accento della legge cade pertanto non tanto sul mezzo (valutazione equitativa) adottato per la soluzione del conflitto, quanto sulla scelta del soggetto, cui è attribuito il relativo potere: tale scelta

(1) Fondamentale la sentenza Cass. Sez. Un. 27 giugno 1952, in « Foro It. », 1953, I, 22, ed ivi LANDI, alla quale fanno seguito le sentenze della stessa Corte 18 maggio 1953, n. 1436; 23 giugno 1953, n. 1915; 29 luglio 1953, n. 2571 e 28 novembre 1953, n. 3694, in « Giur. Compl. Cass. Civ. » 1953 e altre numerose intervenute nel 1954 e massimate in « Foro It. », Rep. 1954, voce requisizioni n. 64-81. In dottrina vedasi in senso conforme oltre il LANDI, sopra citato, anche il FAVARA in « Foro It. », 1953, IV, 83, e già in precedenza in « Giur. It. », 1953, III, 49 e in « Giur. It. », 1951, I, 1, 597. Qualche dissenso si è avuto tra la giurisprudenza dell'Aut. Giud. Ord., da una parte e la giurisprudenza del Comitato Centrale Giurisd. e la dottrina, dall'altra, ma esso non verte sulla natura del diritto, ma sulla cosidetta competenza giurisdizionale, che il Comitato Centrale giurisdizionale rivendicava, per quanto ha tratto alle requisizioni, a se stesso.

cade di regola sulla Pubblica Amministrazione se il conflitto insorge tra un interesse pubblico e un interesse privato, sull'Autorità giudiziaria se entrambi gli interessi in conflitto sono privati.

A questa intima natura del giudizio di equità corrisponde il suo carattere essenziale e fondamentale, a un tempo, e cioè l'infungibilità soggettiva.

Detta infungibilità funziona di regola anche nell'ambito dello stesso potere. Sotto questo profilo l'art. 339 C.p.c., che esclude l'impugnabilità delle sentenze che decidono secondo equità il merito della causa, devesi ritenere esplicazione di un principio generale e non norma eccezionale, così come nel settore del diritto amministrativo devesi, in questi casi, ritenere conseguenza del principio dell'infungibilità degli istituti dell'avocazione dei poteri e del controllo di merito.

Senonchè il più delle volte l'investitura non riguarda un organo determinato, ma il potere nella sua unità, come accade, con riguardo all'autorità giudiziaria, nelle ipotesi previste dagli artt. 912 e 938, 1226 C. c. e in altre similari.

In questi casi si ha una fungibilità relativa, disciplinata dai principî che regolano le competenze, i gravami ed i controlli.

Altre volte infine una fungibilità, sempre relativa, è prevista dalla stessa legge, la quale, pur attribuendo il potere ad un organo determinato, investe l'interessato di un diritto potestativo di ricorso, sub-specie di gravame, dall'organo investito del potere all'organo superiore. Un'ipotesi di questo genere è per l'appunto prevista dall'art. 5 della legge in esame, che consente al danneggiato di ricorrere al Ministro del Tesoro avverso il provvedimento dell'Intendenza di Finanza, che ha determinato, secondo equità, l'ammontare dell'indennizzo. È di tutta evidenza che qui si è fuori dell'ipotesi del ricorso gerarchico in senso proprio.

Quando invece si tratta di poteri di ordine diverso, l'infungibilità, salva diversa volontà della legge, del che peraltro non si saprebbe indicare alcun esempio nel nostro ordinamento, diventa assoluta.

Non è pertanto consentito ad un soggetto, diverso da quello investito del potere, di sostituirsi all'altro nel giudizio di equità, nè di sindacarne l'operato se non violando i principî anzidetti.

Il giudizio di equità può investire l'intero rapporto o soltanto una parte di esso. Un'ipotesi dell'ultima specie la si è vista nel citato art. 1226 C.c. dove la valutazione equitativa riguarda soltanto la determinazione dell'entità del danno e la sua liquidazione. Quest'ultima ipotesi ha particolare importanza allorchè il potere è attribuito alla Pubblica Amministrazione, perchè in questi casi, il limite del giudizio di equità costituisce nel contempo il limite della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione e, sotto altro profilo, anche il limite della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.

Questo fenomeno della coesistenza entro l'ambito dello stesso rapporto di due distinte posizioni del privato di fronte all'Amministrazione è tutt'altro che infrequente e ne offre cospicui esempi il diritto tributario.

Può pertanto accadere che nel corso di un procedimento amministrativo possano essere lesi tanto diritti soggettivi quanto interessi legittimi, che incidono nello stesso rapporto.

Ciò verificandosi non si ha un rapporto di concorrenza o di subordinazione tra giurisdizioni diverse, in quanto non possono giudici di ordine diverso conoscere, nè contemporaneamente, nè in sede di riesame, dell'identica controversia, così come non si ha un rapporto di alternazione, dipendente dalla volontà di una delle parti; vige invece il principio fondamentale della separazione, in virtù del quale spetta al giudice ordinario conoscere della lesione dei diritti soggettivi, mentre le controversie, che attengono al giudizio di equità, o sono sottratte ad ogni giurisdizione, in quanto ledono semplici interessi di fatto, oppure ledono interessi legittimi, sotto il profilo della manifesta iniquità o della evidente illogicità o contradditorietà, e devono quindi essere portate davanti al giudice degli interessi. (Su questi concetti vedansi: GUICCIARDI, « Giust. Amm. », p. 427 e 451, e in «Giur. It.», 1949, III, 45; VITTA, « Giur. It. », 1951, I, 1, 519; TORRENTE, « Riv. trim. Dir. pubbl. », 1951, 249; SANDULLI in « Foro It. », 1952, I, 1073 ed ivi autori citati).

Vediamo ora entro quali limiti deve essere contenuto il giudizio di equità.

Giusta la formula dell'art. 4, il potere della Pubblica Amministrazione viene delimitato da due criteri, positivo l'uno deve trattarsi della determinazione della misura dell'indennizzo, negativo l'altro, l'attività della Pubblica Amministrazione è vincolata, anche in ordine alla determinazione dell'indennizzo, ai criteri stabiliti dall'art. 2.

La portata della norma apparirà più chiara, ove si tenga conto dei momenti salienti del giudizio di accertamento del danno, i quali possono essere così sinteticamente indicati: *a*) accertamento del fatto causativo del danno e sua qualificazione giuridica; *b*) accertamento del nesso causale; *c*) accertamento dell'evento dannoso e liquidazione del danno.

Per quanto ha tratto alla prima operazione, cui è intimamente connesso il problema della riferibilità del danno alle forze armate alleate e quindi allo Stato, l'attività della Pubblica Amministrazione appare, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge, rigorosamente vincolata.

Se pertanto la Pubblica Amministrazione rifiutasse l'indennizzo, ritenendo che la fattispecie, su cui è fondata la pretesa, non realizza alcuna delle previsioni di cui all'art. 1, trattandosi invece, a suo giudizio, di un danno di guerra, ben potrebbe l'Autorità giudiziaria sindacare, su domanda dell'interessato, l'operato della Pubblica Amministrazione e, ove ritenga che il danno rientri nell'orbita della legge in esame, riconoscere dovuto il maggiore indennizzo, che questa comporta nei confronti di quello stabilito in base ai criteri di cui agli articoli 15 e 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra.

Il secondo obbietto dell'indagine è l'accertamento del nesso causale.

In proposito può essere opportuna qualche osservazione per tentare di risolvere quella che, a tutta prima, può sembrare un'immanente ed ineliminabile contraddizione della legge.

Sembra infatti impossibile valutare il danno, facendo, ad un tempo, ricorso all'equità ed ai rigorosi e tassativi criteri stabiliti dall'art. 2. Se, ad esempio, il danno alle cose mobili deve essere valutato in base ai prezzi di imperio, o, in mancanza, in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati per il coefficiente fisso cinque (art. 2, lett. *a*), non si comprende come sul risultato necessario, che ne segue, possa influire l'equità.

Tale incompatibilità si risolve tuttavia agevolmente ove si consideri che nella determinazione dell'entità obbiettiva del danno è intimamente e necessariamente implicato l'accertamento del nesso eziologico, non essendo nè concettualmente nè praticamente possibile accertare l'entità del danno se non risolvendo il problema del rapporto tra fatto causativo del danno ed evento dannoso.

Questo accertamento, fondato nella pluralità dei casi, che attengono ai rapporti in esame, su elementi meramente indiziari, presuntivi e problematici, è affidato ad un giudizio di equità attraverso il quale, appunto perchè svincolato dalle formalità e limiti del processo ordinario, sono sussunti nell'inter logico dell'accertamento elementi, che altrimenti ne resterebbero fuori con grave pregiudizio per la giustizia del caso concreto.

Molte e non sempre individuabili sono infatti le cause, alle quali può essere rapportato il danno. Così, per fare qualche esempio, ci sono stati degli immobili requisiti di volta in volta dalle forze armate nazionali e straniere e nella cui occupazione regolare od abusiva si avvicendarono oltre le suddette forze armate, ivi compresi i reparti della R.S.I. e delle organizzazioni partigiane, anche altri enti pubblici e privati.

Stabilire in situazioni del genere a chi debba essere riferito il danneggiamento dell'immobile o l'asportazione o distruzione delle cose mobili, che ivi si trovano, appare, quasi sempre, estremamente difficile.

Nè basta, giacchè danneggiamenti e distruzioni possono derivare anche da altre cause, furti comuni, vetustà, omessa o negligente manutenzione, eventi naturali e via dicendo.

Oberare il danneggiato di un onere probatorio, quasi impossibile ad adempiersi e dal cui inadempimento sarebbe derivata la reiezione della domanda, apparve al legislatore iniquo, e perciò, ovviando a tale inconveniente e contemperando i concorrenti interessi pubblici con quelli privati, egli ha attrbuito alla Pubblica Amministrazione il potere di accertare la causa del danno, giudicando secondo equità.

Operazione successiva alla determinazione della entità obbiettiva del danno, in cui è implicato, come si è visto, l'accertamento del nesso causale, è la liquidazione del danno stesso, con il che si intende l'operazione diretta a stabilire la quantità di moneta equivalente all'entità del danno, adottando, quale parametro una determinata unità monetaria.

Al riguardo, ed ai fini di stabilire l'ambito del giudizio di equità in tema di liquidazione, è necessario distinguere le seguenti categorie di danni: *a*) danni alle cose mobili; *b*) danni agli immobili derivanti da requisizioni od occupazioni regolari od abusive; *c*) danni agli immobili derivanti da azioni non di combattimento; *d*) danni alle persone; *e*) corrispettivi per prestazioni di servizio.

Per i danni alle cose mobili, ivi compresi, come si è già detto, i corrispettivi per gli acquisti, la legge non distingue, agli effetti della liquidazione, la causa del danno, e, sempre che esso rientri nell'orbita dell'art. 1, la liquidazione si opera, tenuto conto dell'entità del danno, con riguardo al valore della cosa, come si è visto, secondo i prezzi di imperio o, in mancanza, secondo i prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente fisso cinque.

Per i danni agli immobili la legge distingue tra danni derivati da requisizioni od occupazioni e danni derivati da azioni non di combattimento.

Per i primi, e come tali devonsi intendere i danni derivati dall'uso anormale della cosa o dalla sua trasformazione per l'adattamento all'uso, purchè esista tra danno e requisizione od occupazione un rapporto di causalità (conforme Cass. 24 marzo 1952 in rep. « Foro It. », 1962, voce requisizioni, n. 94), l'indennizzo si calcola in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio.

Trova invece applicazione il giudizio di equità per i danni agli immobili derivati da azioni non di combattimento.

Per i danni alle persone, la liquidazione è vincolata alla legge sugli infortuni sul lavoro (decreto legislativo 17 agosto 1955, n. 1765) e, per quanto concerne il salario, al decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14. L'equità interviene qui, in limiti ristretti, soltanto per ciò che riguarda la capitalizzazione della rendita entro il minimo e il massimo stabiliti dalla tabella allegata alla legge stessa.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti per la prestazione dei servizi avviene secondo equità, giusta quanto era stato anche stabilito dall'art. 76 del trattato di pace.

Concludendo la pretesa al risarcimento del danno arrecato dalle forze armate alleate costituisce un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario, per ciò che ha tratto all'accertamento del fatto causativo del danno, alla sua qualificazione giuridica e all'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 2 della legge.

L'attività della Pubblica Amministrazione è invece discrezionale con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario e, per quanto sopra, anche di ogni altro giudice, per ciò che riguarda la determinazione dell'entità obbiettiva del danno, anche in relazione al nesso causale, e per quanto attiene alla liquidazione, per la parte, cui non sono ad essa applicabili i criteri legali stabiliti dall'art. 2.

ARISTIDE REBORI
AVVOCATO DELLO STATO

NOTE DI DOTTRINA

G. GUGLIELMI – I. VISONE: **La disciplina legislativa sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi.** Giuffrè, Milano, 1957.

Il primo commento ad un testo legislativo, e specialmente ad un complesso di norme della rilevanza non soltanto giuridica, ma soprattutto economica, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, non potrebbe limitarsi, come di frequente avviene, ad una semplice informazione sui lavori parlamentari e alla parafrasi, sia pure chiaramente esplicativa, delle singole disposizioni.

Occorre, perchè un commento possa assumere rilevanza scientifica che il suo autore inizi e dia dimostrazione del lavoro di impostazione e di qualificazione giuridica degli istituti che si rinvengono nelle singole norme e che, inoltre, indichi i problemi, non soltanto di ermeneutica giuridica, ma di inserimento delle nuove norme nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Gli AA. offrono la dimostrazione piena di essersi dati carico di questi gravosi lavori, e già in sede di commento all'art. 2 della legge viene posto e risolto esattamente il primo dei numerosi problemi affrontati e cioè la qualificazione giuridica del « permesso di ricerca », definito come atto di concessione, per la considerazione che lo Stato « conferisce a terzi il diritto di svolgere un'attività in relazione ad un bene del proprio patrimonio indisponibile (giacimento minerario) ».

Del pari esatto si palesa il rilievo in ordine alla definizione della posizione del titolare del permesso che, avendo rinvenuto, a seguito delle perforazioni di un pozzo, idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, richieda la concessione della coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso (art. 13 della legge).

Al riguardo viene rilevato dagli AA. che l'esistenza di un potere discrezionale dell'Amministrazione, in ordine alla valutazione del programma di sviluppo del campo di coltivazione, impedisce di qualificare come diritto subietivo la situazione giuridica del ricercatore, discostandosi la disciplina della legge sotto tale aspetto dai principî contenuti nella legge mineraria del 1927.

Esaminando, poi, la natura della concessione di coltivazione, la esistenza di una pluralità di diritti e di obblighi rispettivamente incombenti sul concessionario e sulla stessa Amministrazione, ha indotto gli AA. ad inquadrare tale tipo di concessione fra le c.d. concessioni-contratto.

Fra i diritti spettanti al concessionario è, anzitutto, quello relativo alla coltivazione del giacimento, seppure subordinato all'adempimento dei particolari obblighi e prescrizioni imposti dalla legge e dell'atto di concessione.

L'inadempimento di tali obblighi importa la decadenza della concessione, e, a tale riguardo, gli AA. hanno esattamente ritenuto di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, o del Collegio arbitrale, ove previsto, le controversie relative alla decadenza, in quanto involgenti questioni in materia di diritti subiettivi.

Le soluzioni indicate e le altre numerose che si rinvengono nel testo permettono di formulare un giudizio nettamente favorevole dell'opera, la quale, arricchita dalle relazioni parlamentari e, specialmente, dalla precisa e minuziosa indicazione, per ogni articolo della legge, dei lavori preparatori, si palesa quale un necessario strumento per l'interpretazione di questo nuovo complesso di norme.

A. T.

A. BENNATI, E. DI GIAMBATTISTA: **Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati dello Stato.** Napoli, Jovene, 1956, XVI-324.

Un commento alla nuova disciplina dello statuto e della carriera dei dipendenti civili dello Stato che non tenesse conto della molteplicità delle disposizioni le quali rimangono operanti anche dopo l'entrata in vigore dei dd. p.r. 11 gennaio 1956, n. 16 e 17, si paleserebbe manchevole e non darebbe una visione completa del modo come viene regolato, oggi, il rapporto di pubblico impiego con lo Stato.

Questa preoccupazione ha indubbiamente indotto gli AA. a compiere un intelligente e paziente lavoro di frequentissimi richiami legislativi in tutte le occasioni nelle quali le singole disposizioni commentate richiedevano una più approfondita ed esauriente illustrazione.

Ne è risultato un lavoro che trascende i limiti di un semplice tempestivo commento a norme nuove, sostanziandosi altresì l'opera in un completo codice delle disposizioni riflettenti la materia disciplinata anche dai decreti presidenziali di cui si è accennato.

Appare, poi, di indubbia utilità l'ampio richiamo alla più recente giurisprudenza amministrativa, in relazione ad istituti che, pur con la nuova disciplina, si atteggiano ancora in maniera identica al passato, il che dà modo di interpretare con maggiore facilità il contenuto delle nuove disposizioni.

Non manca, infine, la caratteristica propria dei primi commenti a nuove norme, che si succedono ad altre già esistenti, e cioè il preciso raffronto fra le due discipline, reso ancora più plastico dalla elaborazione di utilissime tavole, poste alla fine del volume, nelle quali vengono segnalate, sia pure in modo indicativo, le corrispondenze fra le nuove norme e gli articoli del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960.

Vanno, poi, segnalati i tre indici che completano l'opera: l'indice della legislazione, l'indice della giurisprudenza e l'indice analitico-alfabetico.

I due primi indici, riferentisi rispettivamente alle disposizioni normative citate (e, frequentemente, riportate per intero nel testo) e alle indicazioni giurisprudenziali, sono stati compilati in modo che risulti chiaro ed immediato il singolo riferimento alle note del testo.

L'indice analitico-alfabetico consente, infine, una rapida identificazione delle norme che disciplinano gli istituti considerati.

A rendere l'opera di ancora più agevole consultazione contribuisce la scelta di chiari caratteri tipografici e di un'intelligente disposizione delle singole note di commento.

A. T.

T. ASCARELLI: **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali.** (Giuffrè, 1956).

Già venticinque anni fa l'Ascarelli richiamava l'attenzione dei propri discepoli sulla funzione di « pioniere del diritto », propria delle ultime forme del diritto commerciale (1).

Chi legge le sue recenti lezioni di diritto industriale (2) nota come, nel volgere di pochi decenni, il compito di battistrada nella evoluzione giuridica, si sia venuto accentrando nel diritto industriale (3).

Gli istituti giuridici più aderenti alla odierna attività produttiva appartengono infatti a questa disciplina, la cui autonomia dalla matrice del diritto commerciale si va sempre meglio delineando.

Questi appunti si limitano a segnalare l'opera dell'Ascarelli, il cui contenuto non si potrebbe ricapitolare e commentare in breve, investendo, in oltre seicento pagine, i problemi giuridici della concorrenza lecita e della sleale, dei consorzi, della ditta, del marchio, della proprietà industriale, dei brevetti, del diritto d'autore, ecc.

È preferibile formulare qualche considerazione nell'intento di cogliere alcuni insegnamenti che, ci sembra, possono trarsi dallo studio dell'Ascarelli.

* * *

L'indagine giuridica, in genere, può qualificarsi una elaborazione di secondo grado, in quanto di solito si appunta, non sull'esame diretto di fatti o fenomeni, bensì nello studio di rapporti intersubiettivi di carattere politico, sociale, economico, familiare, già preventivamente vagliati sub specie politica, sociale, economica, ecc.

Ma la giustapposizione della introspezione giuridica alla acquisita conoscenza degli elementi non giuridici di quei rapporti non discende da un imperativo di natura razionale: è soltanto frutto di coordinamento effettuato, per ragioni metodologiche, dagli stessi giuristi. Nella realtà storica i fenomeni economico-sociali e la loro regolamentazione giuridica hanno uno sviluppo pressochè coevo.

Sia la odierna tecnica produttiva, sia il diritto industriale, sono realtà in fieri, e pertanto il giurista che del diritto industriale si interessi osserva rapporti sostanziali non ancora chiariti e cristallizzati nei loro aspetti giuridici. Qui dunque non è possibile posporre l'esame sub specie giuridica alla acquisizione di cognizioni elaborate in altra sede.

E però il travaglio per la elaborazione degli istituti del diritto industriale concorre a rivelare la grandiosità e la profondità della rivoluzione tecnica in atto, la cui entità può sfuggire agli stessi protagonisti del processo produttivo senza l'ausilio di riferimento ad elementi esterni all'ambiente in cui operano. Il vaglio giuridico ha cioè, fra l'altro, funzione chiarificativa per una migliore comprensione dell'essenza, delle peculiari caratteristiche, e degli effetti, della evoluzione tecnica in corso.

La constatazione della inadeguatezza di taluni strumenti giuridici, e talora di interi venerandi istituti, a fronteggiare il ribollire di imprevedute esigenze, pone in chiaro la latitudine del rivolgimento operato dalla odierna tecnica produttivistica, ed i suoi primi macroscopici effetti.

La vendita a rate, il patto di riservato dominio, il contratto predisposto su modulo a stampa le cui clausole non sono discusse dai contraenti ma ammannite da una parte ed accettate supinamente dall'altra: ecco alcuni esempi tipici di strumenti giuridici il cui impiego quotidiano ed universale non suscita ormai alcuna meraviglia, benchè si tratti di negozi inconsueti fino a poco tempo addietro.

Ciò, nota l'Ascarelli, è effetto del fenomeno dominante ed originale del nostro tempo, il quid che lo caratterizza: la produzione in massa.

Fenomeno la cui entità si può meglio apprezzare osservandone i riflessi sul piano giuridico.

* * *

Forse ancor più interessante è notare che in questo campo il giurista non è solo chiamato ad apprestare formule legali idonee a regolamentare nuove situazioni. Non si tratta con nuove norme, o flettendo mediante l'interpretazione norme preesistenti, di colare un nuovo stampo giuridico a rivestimento formale di relazioni di nuovo tipo. Quanto meno, non si tratta soltanto di questo. Poichè manca una acquisita consapevolezza del senso verso cui la evoluzione in corso si indirizza, essendo cioè le « nuove situazioni » tuttavia allo stato nascente, il giurista, se non vuole restare inerte, deve collaborare attivamente con gli altri operatori tecnici nel ricercare come sia possibile orientarsi nel nuovo mondo.

(1) ASCARELLI: *Appunti di diritto commerciale*, parte generale. Ed. Soc. del F.I., 1931.

(2) Nonchè, dello stesso Autore: *Introduzione al diritto commerciale*. Giuffrè, 1955; indispensabile premessa all'opera qui recensita.

(3) Oltre che, ben inteso, nel diritto del lavoro.

Questo nuovo mondo invero, mentre ci circonda ed è da noi stessi costruito, resta poco noto: il riconoscerne la esistenza sembra già una scoperta, primo passo nell'arduo tentativo di intenderlo.

Chi ha acquistato dimestichezza con le tradizionali branche del diritto è assuefatto a trovar saldo sostegno — persino nelle questioni *de jure condendo* — essenzialmente nelle leggi, nei commenti della dottrina e nei precedenti giurisprudenziali, cioè su basi consolidate nel tempo. Chi si occupa di diritto industriale si trova proiettato nel fluire del presente, che deve essere illuminato, oltre che dalla scienza e dalla esperienza, dalla percezione delle mete da raggiungere in futuro.

Il senso della storicità del diritto positivo, così spiccato nell'Ascarelli, ci induce a riflettere che di fianco alla prospettiva di chi si chiede quali esigenze pratiche abbiano determinato la vita e la evoluzione di ciascun istituto giuridico, deve non trascurarsi un altro punto di vista: come ed in qual misura l'elemento giuridico sia risultato e risulti influente nella evoluzione della vita sociale ed economica, costituendo, volta a volta, incentivo o remora, ed in ogni caso alveo che accogliendo disparati interessi ed impulsi incontrollati, non solo li convoglia, ma certamente concorre a plasmarli.

Vien fatto di pensare alla tesi carneluttiana della « funzione unitiva » del diritto (4), per aggiungere alla intuizione del diritto come mezzo di congiunzione fra uomo ed uomo, la rappresentazione del diritto come ponte proteso verso il futuro, cioè come tramite di congiunzione fra l'economia di ieri e l'economia di domani.

* * *

L'imponenza della attività economica connessa con la produzione industriale in massa ha provocato un intervento sempre più esteso e penetrante dello Stato nella vita economica; intervento che si attua con forme e mezzi diretti ed indiretti di estrema varietà e che influenza anche i compiti di tradizionale competenza statuale.

In sintonia con l'estendersi delle forme di economia mista, si vanno facendo sempre più incerti i confini che separavano il diritto pubblico dal privato.

Produzione in massa, intervento dello Stato nella economia, monopoli privati e pubblici, pongono al giurista numerosi problemi — *de jure condito* e *de jure condendo* — non solubili isolatamente.

La teoria della concorrenza è il felice osservatorio che consente all'Ascarelli di svolgere una organica ed esauriente indagine dommatica su tutti gli aspetti giuridici degli atti di concorrenza, e di trarne altresì frutto per illuminare i problemi di ordine più lato sopra ricordati.

La fatica dell'illustre Maestro è quindi preziosa sia per chi voglia esaminare in particolare gli aspetti giuridici delle attività concorrenziali, sia per chi voglia seguire da questa particolare specola — che ha fra l'altro il pregio di potere essere considerata alla stregua di un laboratorio sperimentale in cui si analizzano sub specie giuridica concreti fenomeni del mondo degli affari — l'evolversi della struttura sociale e l'adeguarsi degli schemi giuridici alla esigenza della disciplina dei nuovi rapporti che tale struttura vanno sostanziando.

Pur essendo l'indagine scientifica condotta con la maestria consueta al chiaro Autore, tuttavia il pregio precipuo del volume, a nostro avviso, sta in ciò che trascende il puro dommatismo, là dove l'orizzonte su cui spazia l'Ascarelli si dilata oltre i confini che delimitano diritto, economia e politica.

Lo studio tecnico-giuridico dell'Ascarelli ha costantemente come sfondo un quadro di vasto respiro, in cui si intravvede la concorrenza quale mezzo di estrinsecazione della personalità umana, e quindi come pratico strumento di tutela della libertà (5), a sua volta presuposto per l'incremento della produzione; in cui i limiti di liceità della concorrenza costituiscono *conditio sine qua non* per la sua sopravvivenza; in cui, il monopolio, effetto della esasperazione del sistema improntato alla concorrenza, si esaurisce nella mortificazione della concorrenza (6); in cui, l'intervento dello Stato nella economia si rende necessario per delimitare l'ambito di liceità della concorrenza, impedire la formazione di monopoli o pubblicizzarli ove necessari per ragioni naturali, supplire la deficienza della concorrenza là dove sono da affrontare compiti la cui vastità ed onerosità non consente soluzioni a mezzo della privata iniziativa e della concorrenza che della iniziativa è il pungolo.

* * *

Il capitolo finale del volume è dedicato dall'Autore alla puntualizzazione degli istituti tipici del sistema ad economia mista.

Si tratta quasi soltanto di una elencazione schematica che va dalla Cassa del Mezzogiorno (7) all'I.R.I. (8), dall'E.N.I. ai vari comitati interministeriali, ai servizi gestiti dallo Stato, ai monopoli di Stato, all'intervento della Stato nella disciplina del credito, delle assicurazioni, e dei cambi con l'estero, fino a far cenno della Comunità Europea Carbone Acciaio (9).

---

(4) CARNELUTTI: *Arte del diritto*, Cedam, 1949, pag. 12; e *Discorsi intorno al diritto*, Cedam, 1955, pag. 144 e segg.

(5) Vorremmo dire: « libertà di emulazione » come condizione particolare, ma forse imprescindibile, della Libertà.

(6) Fra le pubblicazioni più recenti sulla disciplina delle attività monopolistiche: EINAUDI: *Lo scrittoio del Presidente*, Ed. Einaudi, 1956, pagg. 360 e segg.; nonchè, in « Rivista delle Società », 1956, i progetti di legge elaborati dallo stesso Ascarelli sulle intese industriali e commerciali ed in tema di società.

(7) Per una completa ed aggiornata analisi storica ed economica dei problemi del Mezzogiorno: FRIEDRICH VOCHTINS: *La questione meridionale*. Ist. Ed. del Mezzogiorno, 1955. Per l'aspetto giuridico: F. ROCCO: *L'ordinamento giuridico della Cassa del Mezzogiorno*, in « Acque, Bonifiche, Costruzioni », marzo 1955.

(8) R. FRANCESCHELLI: *Natura dell'I.R.I. e posizione del capitale privato nelle sue aziende*, in « Riv. Commerciale », 1954, I, pag. 466.

(9) R. ROBLOT: *Il diritto commerciale e la comunità europea del carbone e dell'acciaio*, in « Nuova Riv. Commerciale », 1954, I, pag. 261.

Nell'insieme, un quadro impressionante a dimostrazione della latitudine dell'intervento statale, che sarebbe di molto amplificato se integrato con l'aggiunta della somma delle attività svolte da numerosi enti pubblici i cui compiti fiancheggiano l'azione dello Stato.

È una zona ancora in corso di esplorazione giuridica, in quanto attende una sistematica elaborazione dommatica. E si tratta, come è intuitivo, di materia di particolare rilievo per gli Avvocati dello Stato, i quali, sopratutto in sede consultiva, sono chiamati ad interessarsi dei problemi legali che in questo campo quotidianamente richiedono soluzione.

* * *

Un'ultima osservazione non è forse superflua. Nelle lezioni dell'Ascarelli sembra inplicito un monito che merita di essere sottolineato.

Egli ci dimostra che i problemi del diritto industriale non possono essere affrontati come questioni tecnico-giuridiche da risolvere con mente locale e con il solo ausilio della consueta ermeneutica, ma occorre chiamare a raccolta le risorse di quasi tutte le discipline giuridiche, ed occorre ancora volgere lo sguardo ai profili politici, economici, sociali, poichè, questi trascurando, i problemi giuridici si appiattiscono ed i tentativi per risolverli si inaridiscono in formule tanto più infeconde quanto più tecnicamente raffinate.

Or ciò non è di poco momento mentre che sempre più si va attuando, nel settore giuridico come in ogni altro campo, una ognor più minuziosa specializzazione tecnica — portato, anche questa, della produzione in massa —. Come l'artigiano cede il posto allo specialista qualificato, così può dirsi vada sparendo il giurista artigiano, che, essendo buono a tutto fare in tema giuridico, forse non eccelleva in alcunchè, ma conservava una visione umanistica, e quindi equilibrata, di ogni problema.

Se la specializzazione è oggi una necessità al fine di evitare, con la genericità, la superficialità e l'empirismo, e se la dedizione a settori circoscritti rende possibile una più approfondita competenza tecnica, bisogna tuttavia evitare che il giurista si chiuda in un'ala di una torre di avorio, sordo al tumultuare circostante di problemi non dommatici, quasi infastidito dalle « complicazioni della vita moderna ».

Sta proprio al giurista invece studiare e comprendere i problemi tutti della società odierna, perchè proprio egli, con metro giuridico, potrà darne la esatta misura, suggerire ed applicare le norme per un ordinato civile progresso.

FERNANDO ANSALDI

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE - Occupazioni d'urgenza di derivazioni d'acqua pubblica - Competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. (Cons. Stato, V Sez., dec. n. 630 del 14 luglio 1956 – Gropallo ed altri c. Ministero dei LL.PP. e Comune di Genova).

Le controversie relative alla legittimità del decreto prefettizio, che autorizzi l'occupazione di urgenza di diritti di derivazione d'acqua pubblica, spettanti, per possesso immemorabile o per altro titolo, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 lett. *a*, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, ed esulano, pertanto, dalla giurisdizione del Consiglio di Stato.

Questa decisione del Consiglio di Stato, che merita di essere segnalata anche per la chiarezza della motivazione, s'inquadra nel più vasto indirizzo giurisprudenziale, indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e seguito sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo il quale, ai sensi degli articoli 140 *e* 143 *del T.U. sulle acque e gli impianti elettrici, da interpretarsi estensivamente e in aderenza allo spirito più che alla lettera della legge, sono devolute alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche, regionali e superiore, tutte le controversie, che coinvolgono l'interesse della Pubblica Amministrazione circa il regime delle acque e che implichino la decisione della esistenza, dell'estensione e delle modalità dei diritti alla derivazione.* (*Cass. I, n.* 847/54, *in questa* « *Rassegna* », 1955, *pag.* 15).

Il ragionamento seguito dall'annotata decisione è senz'altro da approvare: se appartengono alla giurisdizione generale di legittimità del Tribunale superiore le controversie relative alla legittimità dei provvedimenti di espropriazione dei fondi necessari per l'esecuzione di opere idrauliche, necessarie al buon regime delle acque (*Trib. Sup. AA.PP., n.* 8, 1955, *in questa* « *Rassegna* », 1955, *pag.* 246), *ed a quella dei Tribunali regionali le controversie relative alle indennità per le anzidette espropriazioni, deve a fortiori ritenersi che siano devolute ai Tribunali delle acque, nei limiti della rispettiva giurisdizione, le controversie relative all'occupazione di urgenza di derivazioni di acqua pubblica, siano esse legittime o abusive, di antico diritto o fondate su concessioni.*

Esse, infatti, involgono sempre questioni sull'esistenza ed estensione dei diritti di derivazione e non possono prescindere dall'interesse generale al buon regime delle acque.

G. G.

COMUNE - Ricorso gerarchico - Competenza a deliberare. (Cons. Stato, V Sez., 9 giugno 1956, n. 495; Pres. La Torre, Est. Caccioppoli – Comune di Cerignola c. Ministero Interno ed altri).

La proposizione del ricorso gerarchico da parte del Comune richiede una formale deliberazione, che esorbita dalla sfera di attribuzione del Sindaco.

Salvo l'intervento sostitutivo della Giunta nei casi previsti dall'art. 340 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e con la osservanza delle condizioni ivi stabilite, la deliberazione relativa al ricorso gerarchico da parte del Comune rientra nella competenza del Consiglio comunale, ancorchè il provvedimento da impugnare si riferisca ad atto deliberato dalla Giunta municipale.

La Giunta comunale di Cerignola, nell'ambito della propria competenza, aveva adottato, in materia di personale una deliberazione che era stata annullata dal Prefetto. Il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento prefettizio era stato dichiarato inammissibile, perchè la proposizione di esso era stata deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale.

Di tale pronuncia di inammissibilità si gravava il Comune avanti il Consiglio di Stato; che, con la decisione in esame, aderendo alle tesi prospettate dalla Avvocatura a sostegno della legittimità del provvedimento adottato dal Ministro dell'Interno, respingeva il ricorso.

La decisione — che ha correttamente risolto una questione particolarmente delicata — è così testualmente motivata:

« *Nella subietta materia è stata posta in dubbio anche la necessità di una formale deliberazione. E, infatti, la difesa del ricorrente (pur senza prendere al riguardo una netta posizione) contesta il fondamento dell'indirizzo più rigoroso che è prevalso nella giurisprudenza. Ma il Collegio non ritiene di potersi discostare da tale orientamento* (*V Sez.* 20 *dicembre* 1952, *n.* 1408; *Ad. Gen.* 25 *giugno* 1953, *n.* 281).

« *La convenienza di proporre ricorso gerarchico richiede una valutazione che esorbita dal campo dell'attività di esecuzione. Si tratta invero di esaminare, di volta in volta, se le ragioni che hanno determinato l'atto impugnabile siano tali da consigliare l'acquiescenza o se invece sia giustificato, per motivi di legittimità o di merito, il reclamo all'autorità superiore. Talvolta può giovare all'Amministrazione comunale l'immediato consolidamento di una situazione giuridica contro la quale sarebbe manifestamente vano reagire, ma in altri casi l'acquiescenza, con la con-*

seguente preclusione del rimedio giurisdizionale, può riuscire pregiudizievole agli interessi dell'ente. Ora cotesta valutazione non si sottrae alla regola della deliberazione collegiale cui sono soggette le manifestazioni di volontà del Comune.

« *Come si ebbe già a rilevare in questa sede (dec. cit., n.* 1408), *la facoltà di proporre il ricorso gerarchico è fuori della sfera di attribuzione del Sindaco. Essa non può discendere nè dall'art.* 151, *n.* 4, *del T.U.* 4 *febbraio* 1915, *n.* 148, *che concerne la esecuzione delle deliberazioni comunali (e non è quindi riferibile all'ipotesi di una deliberazione annullata dal Prefetto od alla quale la G.P.A. abbia negata l'approvazione), nè dalla disposizione di cui al n.* 9 *dello stesso articolo, che contempla gli atti conservativi nella più stretta accezione. Gli stessi principi sono affermati nel citato parere, n.* 281 *del* 1953, *nel quale è anche richiamata una precedente pronuncia di questo Consiglio (Ad. Gen.* 15 *marzo* 1951, *n.* 93) *in ordine alla necessità di una determinazione degli organi deliberanti del Comune per la proposizione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato che pure hanno la natura di ricorsi amministrativi. Ed invero le funzioni del Sindaco, se certamente superano la mera esecuzione, non assumono mai carattere deliberativo.*

« *Pertanto, la questione di competenza si pone unicamente nei rapporti tra i due organi deliberanti del Comune: Consiglio comunale e Giunta municipale.*

« *La difesa del ricorrente riassume la sua tesi nella regola « ogni organo difende la propria competenza », con la quale, in sostanza, si identifica la competenza a promuovere i gravami gerarchici con la competenza per materia, in relazione all'oggetto dell'atto da impugnare. Ora da un punto di vista puramente astratto, il criterio potrebbe apparire razionale, in quanto risolve il quesito sul piano oggettivo delle attribuzioni di detti organi. Ma esso si rivela inesatto, se si considera l'effettivo contenuto della deliberazione in questione; giacchè altro è provvedere in una data materia attribuita alla normale competenza dell'organo, altro è deliberare sulla proposizione del ricorso gerarchico. Quest'ultimo costituisce di per sè una materia da ricondurre in una data sfera di competenza. E non è affatto illogico che a valutare la opportunità dell'impugnativa sia qualificato un organo diverso da quello che aveva emanato l'atto che è stato annullato o non approvato, giacchè l'atto, una volta emesso, va riferito all'ente, non all'organo. Per dimostrare la insufficienza di detto criterio basta, del resto, considerare l'ipotesi che l'annullamento o il diniego di approvazione di una deliberazione della Giunta municipale sia stato determinato proprio dalla ritenuta incompetenza dell'organo. Non è per vero sostenibile che la stessa Giunta sia competente, in tal caso, a promuovere il gravame, per il sol fatto di aver già provveduto su quel dato oggetto.*

« *Ad avviso del Collegio la esatta soluzione del problema è offerta dalle norme positive che regolano le attribuzioni degli organi deliberanti del Comune. Non esiste sul punto in esame una specifica disposizione, nè (come si è già ritenuto, dec. cit., n.* 1408 *del* 1952) *possono applicarsi, per analogia, le disposizioni che demandano al Consiglio comunale di deliberare sulle azioni giudiziarie in genere (art.* 131, *n.* 5, *T.U.* 4 *febbraio* 1915, *n.* 148) *ed alla Giunta municipale di provvedere in ordine alle azioni possessorie ed alle altre che non eccedano la competenza del Pretore (art.* 26 *della legge* 9 *giugno* 1947, *n.* 530, *in relazione all'art.* 25, *n.* 1, *del r.d.* 30 *dicembre* 1923, *n.* 2839). *Ma ciò conduce necessariamente ad applicare la disposizione dell'art.* 131, *ultimo comma, del citato T.U. che chiama il Consiglio comunale a deliberare, in generale, sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco. Il ricorso gerarchico deve quindi essere deliberato dal Consiglio, ancorchè il provvedimento da impugnare si riferisca ad una deliberazione della Giunta, salvo, naturalmente, l'intervento sostitutivo della Giunta nei casi previsti dall'art.* 149 *del citato T.U. e con la osservanza delle condizioni ivi stabilite.*

« *Nella specie la Giunta non aveva deliberato nell'esercizio dei poteri di urgenza, ma sul presupposto di una diretta competenza. Il Ministro, quindi, ha esattamente dichiarato inammissibili i ricorsi* ».

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
CONTRATTI - Appalto concorso - Indagini preliminari - Fattispecie - Legittimità.
CONTRATTI - Appalto concorso - Elementi valutabili - Ordine logico.
CONTRATTI - Appalto concorso - Giudizio negativo - Sviamento di potere - Fattispecie - Esclusione.
CONTRATTI - Appalto concorso - Giudizio negativo su tutti i progetti - Competenza della commissione consultiva.
CONTRATTI - Appalto concorso - Giudizio negativo - Norme sul diniego di approvazione - Inapplicabilità.
CONTRATTI - Appalto concorso - Irregolarità procedurale - Fattispecie - Irrilevanza.
INTERESSE - In tema di gara - Invito ad appalto concorso - Sussistenza.
CONTRATTI - Appalto concorso - Rinnovazione della gara - Nuove condizioni - Legittimità.
CONTRATTI - Appalto concorso - Schema di contratto - Parere del Consiglio di Stato - Audizione - Momento.
CONTRATTI - Appalto concorso - Art. 81 Cost. - Inapplicabilità.
RICORSO GIURISDIZIONALE - Contratti - Bando - Motivi concernenti pretese illegittimità delle clausole contrattuali - Inammissibilità.
CONTRATTI - Appalto concorso - Valutazioni - Profilo tecnico ed economico - Inscindibilità (Cons. Stato, VI Sez., 11 aprile 1956, n. 231; Pres. Roehrssen, Est. Cesareo – Società G. Manfredi e Ditta E. Stacchini c. Ministero Difesa-Marina).

Legittimamente la Amministrazione, in sede di gara per appalto concorso, può svolgere delle indagini intese ad accertare se un concorrente sia riucito ad acquistare una posizione di vantaggio o di monopolio, in contrasto con i presupposti della competizione (1).

L'appalto concorso rappresenta un procedimento unitario e inscindibile nel quale l'Amministrazione deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi necessari o utili per una ponderata decisione, anche in momenti e con atti separati.

Il vizio di eccesso di potere, che si sostiene intervenuto, in sede di giudizio negativo su una gara di appalto concorso, per preordinata volontà di escludere un concorrente, è escluso se l'Ammini-

strazione, rinnovata la gara, invita, fra gli altri, il medesimo concorrente.

In sede di appalto concorso la Commissione consultiva può esprimere giudizio negativo su tutti i progetti presentati, e dichiarare quindi deserta la gara, senza che per ciò occorra un decreto motivato del Ministro (2).

Al giudizio negativo sull'esito di una gara per appalto concorso non si applica l'art. 113 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che concerne il rifiuto di approvazione della gara per gravi motivi di interesse pubblico (3).

Non ogni irregolarità procedurale (come la mancata indicazione, nell'invito a partecipare alla gara, dell'ora entro cui debbono pervenire le offerte) deve necessariamente portare alla illegittimità della gara, ma solo quelle che possano essere considerate determinanti ai fini del risultato.

Una ditta, invitata dalla Amministrazione a partecipare ad una gara per appalto concorso, ha interesse ad impugnare il relativo bando prima che siano scaduti i termini per la partecipazione alla gara stessa (4).

In sede di nuova gara, indetta dopo che una prima è stata dichiarata deserta, l'Amministrazione può inserire nel bando condizioni diverse da quelle del bando precedente.

Ai sensi dell'art. 5 della legge di contabilità il progetto di contratto deve essere comunicato al Consiglio di Stato per il parere dopo che l'Amministrazione ha proceduto, a seguito dei risultati della gara, alla redazione del progetto completo ed alla esatta precisazione degli obblighi delle parti, cosicchè l'organo consultivo sia in grado di giudicare sotto ogni profilo della legittimità dello esito del concorso, e nel contempo della convenienza di addivenire alla stipulazione del contratto.

L'art. 81 della Costituzione non si applica agli atti amministrativi che importano spese (5).

Nel ricorso giurisdizionale proposto contro il bando per appalto concorso sono inammissibili le censure concernenti le clausole delle quali è prevista la inserzione nel contratto (6).

In sede di appalto concorso sono inscindibili il profilo tecnico e il profilo economico della valutazione (7).

Una complessa situazione di fatto ha dato modo al Consiglio di Stato di fissare — in tema di « gare » in genere, e di quella particolare gara che è l'« appalto concorso » in specie — una serie di principî che trascendono la sfera del caso deciso.

La situazione di fatto si può così schematizzare. Per la ricostruzione di uno stabilimento militare, il Ministero Difesa-Marina aveva indetto una gara per appalto-concorso; ma, esaminati dalla apposita Commissione i progetti e le proposte presentati, la Amministrazione aveva deciso di non far luogo alla aggiudicazione, non ravvisando accettabile nessuno dei progetti-offerte presentati. A breve distanza di tempo la Amministrazione indiceva, poi, una nuova gara per appalto-concorso, per lo stesso oggetto, parzialmente modificando rispetto alla prima gara sia taluni elementi tecnici sia alcune clausole che sarebbero dovute essere inserite nel futuro contratto da stipulare con l'eventuale aggiudicatario.

Sia la Società « Manfredi » che la ditta « Stacchini » impugnarono, distintamente, la mancata aggiudicazione della prima gara, e successivamente anche il bando della seconda gara, cui erano state invitate a partecipare, sviluppando una serie di motivi di ricorso.

I quattro ricorsi riuniti hanno formato oggetto della decisione in esame, che — salvo che su un punto di carattere pregiudiziale, relativo alla ammissibilità o meno dei ricorsi proposti contro il bando della seconda gara — ha accolto integralmente le ragioni di diritto prospettate dalla Avvocatura.

Alcune delle questioni risolte meritano poi di essere particolarmente segnalate.

In ordine alla massima sub. 1) *la Sezione ha così motivato:*

« Ineccepibile è stata l'indagine, intesa ad accertare se le condizioni, che la ditta ricorrente era riuscita ad ottenere da una società subfornitrice, la ponesse in una posizione di vantaggio tale, da togliere alla gara il carattere di leale competizione, che sarebbe venuto meno qualora una delle concorrenti fosse stata messa nella impossibilità, o in grave difficoltà, di ottenere, a condizioni possibili ed in tempo utile, quei macchinari che l'Amministrazione aveva prescritto tassativamente.

« Nè vale asserire che ciascuna delle concorrenti era libera di assicurarsi vantaggiosamente le forniture necessarie, in quanto la gara cessa di essere tale, non soltanto quando vi si presenta un solo concorrente, ma anche quando in qualsivoglia maniera un concorrente riesca ad acquistare una siffatta posizione di vantaggio, o addirittura di monopolio, che contrasti con i presupposti di qualsiasi competizione. L'Amministrazione, perciò, ha voluto veder chiaro anche qui, e non le si può fare alcun rimarco.

« Difatti, se avesse accertato che una concorrente si era messa in condizione più vantaggiosa delle altre, non per la sua migliore organizzazione o la più moderna attrezzatura che le consente di ridurre i costi, o per il maggior valore dei suoi tecnici, ma soltanto in forza di una clausola di favore, ottenuta da una subfornitrice, clausola capace di sovvertire la graduatoria dei valori, ed avesse deciso di tener conto di tale elemento, al fine di non procedere alla aggiudicazione, il suo comportamento non meriterebbe censura ».

La massima indicata sub 2) *è in relazione alla tesi sostenuta da una delle ricorrenti: non potere la Commissione costituita ai sensi dell'art.* 91, *secondo comma, del regolamento di contabilità generale per l'esame delle proposte avanzate dai partecipanti alla gara emettere un giudizio negativo su tutte le proposte, ma dovere in ogni caso indicare quella preferibile; mentre il giudizio negativo in ordine ai progetti presentati spetterebbe soltanto al Ministro, il quale dovrebbe esercitarlo con decreto motivato, a sensi dell'art.* 4, *sesto comma, r.d.* 8 *febbraio* 1922, *n.* 422, *modificato dall'art.* 2 *r.d.l.* 28 *agosto* 1924, *n.* 1369.

Al riguardo la decisione così si esprime:

« Rileva la Sezione che, per quanto riguarda il primo profilo la limitazione dei poteri della Commissione, asserita dalla ricorrente, non ha alcun fondamento, nè logico nè positivo. Non fondamento lo-

gico, perchè sarebbe veramente assurdo che un organo consultivo, istituito per dare l'apporto della sua particolare competenza tecnica al Ministro, fosse obbligato a dichiarare quale progetto è preferibile, anche quando, in ipotesi, nessuno dei progetti presentati fosse accoglibile; non è, difatti, chi non veda quanto sarebbe irrazionale che la Commissione, in ogni caso, ivi compreso quello che non ritenesse nessuno dei progetti confacente agli interessi dell'Amministrazione, dovesse scegliere un progetto per la realizzazione dell'opera e per l'aggiudicazione della gara; non fondamento positivo, perchè una siffatta limitazione ai poteri della Commissione non risulta sancita da nessuna norma legislativa o regolamentare, e se il legislatore si riferisce al progetto ritenuto « preferibile », ciò è in quanto ha ritenuto implicito, nella scelta, effettuata in base ad un criterio relativo di preferibilità, l'avvenuto superamento del momento relativo al giudizio assoluto di idoneità, che costituisce la prima insopprimibile fase di ogni concorso, e non perchè un tale giudizio ignori e voglia escludere.

« Neanche è fondata la tesi che solo il Ministro, con formale decreto motivato, avrebbe potuto dichiarare la gara deserta. La forma del decreto è prescritta dall'art. 4, 6° *comma, del r.d.* 8 *febbraio* 1923, *n.* 422, *modificato con r.d.l.* 28 *agosto* 1924, *n.* 1369, *per il solo caso nel quale l'Amministrazione non creda di uniformarsi al giudizio della Commissione favorevole all'aggiudicazione. Il tenore del comma citato, nel quale di decreto motivato si parla solo con riferimento al caso in cui il Ministro decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la ratio della norma e la considerazione che non si spiegherebbe la necessità di una motivazione in un atto conforme al parere che ne viene a costituire la motivazione, mentre è evidente la sua necessità qualora l'atto sia difforme al parere sulle cui considerazione non si può poggiare, dimostra l'inconsistenza del motivo ».*

La massima indicata sub 3) *non necessita di particolare illustrazione: è di tutta evidenza infatti, che l'art.* 113 *del regolamento di contabilità, in quanto disciplina il rifiuto di approvazione dei contratti, ha come suo presupposto l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto relativo; onde esso non può riguardare i casi di mancata aggiudicazione, quali che siano le ragioni per le quali questa non è seguita.*

Come si è accennato, poi, le ditte ricorrenti, invitate a prendere parte ad una seconda gara bandita dalla Amministrazione, impugnarono il nuovo bando di gara e le clausole contrattuali ad esso allegate; e la impugnazione proposero prima ancora di aver compiuto qualsiasi atto che potesse farle considerare come « partecipanti » alla gara. Sembrò alla Amministrazione che, in questa situazione, le ricorrenti difettassero di interesse, non potendosi ritenere sussistente allo stato la lesione di un interesse diretto ed attuale.

La questione, in realtà, si era già presentata all'esame del Consiglio di Stato in tema di impugnativa di bandi di concorso a pubblico impiego; e sia la IV Sez. (dec. 10 *ottobre* 1950, *n.* 483) *che la VI Sez. (dec.* 26 *febbraio* 1952, *n.* 73 *e* 11 *marzo* 1952, *n.* 78) *avevano dichiarato inammissibile i ricorsi proposti da chi, non avendo ancora presentato la domanda di partecipazione, non aveva acquistato la qualità di concorrente. E il principio era stato applicato anche in tema di bando di gara, ritenendosi che la impugnativa immediata tendeva a far valere soltanto « un interesse diffuso, che si sarebbe tramutato in personale ed attuale solo al momento in cui il ricorrente avesse chiesto di partecipare alla gara »* (*IV Sez.,* 17 *ottobre* 1952, *n.* 779).

Si faceva osservare a questo riguardo che la riconosciuta ammissibilità del ricorso in questi casi potrebbe in ipotesi portare a queste conseguenze: che il bando venga annullato su istanza di chi, non partecipando al concorso dimostra di disinteressarsi — id est: *di non avere interesse — in modo assoluto di esso. E se tale* non interesse (*che non è solo di mero fatto, ma è giuridico, perchè sta a dimostrare come l'esito, il risultato concreto — e quindi l'acquisizione di particolari posizioni giuridiche — di quel concorso non riguarda affatto colui che la questione della illegittimità del bando ha sollevato*) *sussiste allo stato, il ricorso non può avere ingresso.*

È solo attraverso la partecipazione al concorso od alla gara, che trova legittimazione la posizione giuridica di chi sostiene che quel concorso o quella gara debbano svolgersi in un certo modo e secondo certi principi diversi da quelli indicati dalla Amministrazione.

La Sezione peraltro andava in contrario avviso (massima sub 4), *pur riconoscendo che la sollevata eccezione fosse « tutt'altro che priva di serietà », sotto il profilo che l'invito a partecipare alla gara fosse di per sè elemento sufficiente a differenziare la posizione delle ditte invitate dalla generalità dei soggetti e che ciò bastasse a far sorgere in esse un interesse concreto ed immediatamente tutelabile alla legittimità dell'azione amministrativa.*

Ovvia la esattezza della massima sub 5); *mentre in ordine alla questione cui si riferisce la massima n.* 6) *gioverà ricordare quanto fu prospettato dalla difesa della Amministrazione, le cui argomentaziovi sono state condivise dalla decisione.*

L'impugnativa riguardava la pretesa illegittimità di alcune clausole che la Amministrazione aveva dichiarato di voler inserire nel contratto da stipulare con l'eventuale aggiudicatario; e la inammissibilità della censura sembrava non discutibile.

Queste clausole, infatti, attengono alla parte meramente contrattuale, e quindi privatistica, del rapporto che andrà ad instaurarsi fra la Amministrazione appaltante e la Impresa che riuscisse aggiudicataria della gara; ed è noto che questi particolari contratti rientrano sostanzialmente nella categoria dei contratti per adesione: *una delle parti predispone la disciplina del rapporto e formula le clausole e le norme che quel rapporto debbono in concreto reggere; l'altra parte è libera o non di prestare adesione a quella disciplina, e potrà, in ipotesi, discutere in via preventiva con chi quelle clausole ha formulato della opportunità di addivenire ad una loro modifica, ma non potrà certo rivolgersi ad un organo di giurisdizione, qualunque esso sia, perchè, in fase ancora pre-contrattuale — quando nessun* vinculum juris *stringe le parti, e non è dato ancora sapere se un siffatto* vinculum *sarà mai per sorgere — abbia con una propria pronuncia a dichiarare che certe clausole sono*

contra legem *o comunque illegittime per una qualsiasi ragione.*

Nè deve trarre in inganno la circostanza che il rapporto interessa la pubblica Amministrazione; perchè la questione si pone pur sempre negli stessi precisi termini, anche nei confronti di questa.

Queste clausole potranno essere conformi o non a legge; potranno essere più o meno gravose: ma fino a quando esse non saranno state trasfuse in un « contratto », *giuridicamente valido e perfetto, esse non potranno formare oggetto di impugnativa alcuna da parte di chicchessia.*

E nessun giudice ha veste per imporre, in questa fase precontrattuale, ad una delle parti di modificare alcune clausole su richiesta di chi, nella speranza di assumere la veste di contraente, altrimenti non aderirebbe al contratto così come predisposto; così come, per converso, nessun giudice potrebbe imporre all'altra delle parti di aderire allo schema predisposto.

Qui è la libera volontà delle parti che deve manifestarsi, determinandosi nel modo che ritiene più opportuno. Compito del giudice sarà poi quello di interpretare le norme contrattuali secondo i principi che regolano la interpretazione dei contratti; ma non si è mai saputo rientrasse fra i compiti commessi agli organi di giurisdizione anche quello di formare le clausole contrattuali, modificando o sopprimendo quelle che una delle parti — che ha il potere di predisporle — intende introdurre nel contratto, in difetto di che essa non contratterebbe.

La massima indicata sub 7), *infine, è di evidente esattezza. Qualunque opera si intraprenda, la valutazione da fare è sempre duplice, occorrendo aver riguardo così al profilo tecnico che a quello economico. Ciò vale sopratutto quando si indice una gara per appalto-concorso: un progetto tecnicamente pregevole può essere non accettabile per un troppo elevato costo di realizzazione, mentre potrebbe esser considerato ottimo se di modico costo. Di qui la necessità, esattamente rilevata dalla decisione, che l'esame dei progetti sia espletato tenendo presenti, in modo inscindibile, per una esatta valutazione, sia il lato tecnico che quello economico.*

CONTRABBANDO - Merci importate con bolletta di cauzione. (Cass. Pens., I Sez., Sent. n. 1919, del 13 luglio 1956 – Pres. Morcavallo; Est. De Sanctis; P.M. Lo Schiavio (Conf.) – Ric. Buzzurro ed altri).

Nel caso di importazione di merci mediante bolletta di cauzione, commette il reato di contrabbando e non già la contravvenzione di cui all'art. 120 della legge doganale, l'importatore il quale abbia dichiarato fraudolentemente un quantitativo di merci inferiore a quello reale al fine di sottrarsi al pagamento di una parte dei diritti di confine.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma 20 *ottobre* 1955, *che abbiamo pubblicata in questa Rassegna con una breve nota adesiva (v.* « *Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato* », 1956, *p.* 19).

Senza stare a ripetere gli argomenti esposti in quella nota a sostegno dell'opinione seguita dalla Corte d'Appello di Roma, ci sembra utile ricordare come la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, abbia modificato i principi da essa affermati nella sentenza 31 *gennaio* 1941 (*in* « *Riv. Pen.* », 1941, *p.* 1072 *e segg.*), *aderendo alla tesi che è stata sempre propugnata dall'Avvocatura dello Stato.*

C. C.

IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 3269 - Trasferimento a favore di una stessa persona della nuda proprietà e dell'usufrutto - Imposta di registro sul consolidamento. (Cass. I Sez., Sent. n. 2192/56 – Pres. Brunelli; Est. Albanese; P.G. Colli (conf.) – Finanze c. Questa).

Se il nudo proprietario. con il concorso dello usufruttuario, aliena in pieno godimento, il bene sul quale grava il diritto di usufrutto, il consolidamento dell'usufrutto con la proprietà avviene nella persona del nudo proprietario, che è tenuto, pertanto, al pagamento della relativa imposta (1).

La Corte Suprema è partita dal rilievo che « *l'usufrutto non ha esistenza giuridica autonoma se non in quanto appartenga a persona diversa dal proprietario* » *e che* « *l'esistenza giuridica autonoma dell'usufrutto presuppone che titolare del diritto sia un soggetto diverso dal titolare della nuda proprietà* ».

Non è quindi concepibile — ha detto la Suprema Corte — che l'usufruttuario, intervenendo in un atto di vendita, a favore di un terzo, dell'immobile sul quale grava il suo diritto di usufrutto, abbia trasferito ad un terzo tale diritto, in quanto che « *il trasferimento dell'usufrutto, ossia la cessione prevista dall'art.* 980 *C.c., presuppone che il relativo diritto continui a sussistere in un soggetto diverso dal proprietario* ».

Più particolarmente, secondo la predetta disposizione (art. 980 *C.c.) — attraverso la quale è stata codificata la retta interpretazione che dottrina e giurisprudenza avevano dato al corrispondente art.* 492 *del codice civile del* 1865 *— è consentito all'usufruttuario di cedere il proprio diritto solo per un deter-*

(1) Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha confermato la costante sua giurisprudenza in materia, favorevole alla tesi della Finanza. Dalle lontane sentenze 19 giugno 1893 (Bollettino « Amm. Dem. », 1893, p. 619) e del 27 gennaio 1900 a Sezioni Unite («Giur. It.», 1900, I, 1, 236) alle più recenti in materia (3 marzo 1932, n. 757; 19 aprile 1933, n. 1308; 13 maggio 1936, n. 1619; 10 maggio 1943, n. 1102; 8 maggio 1954, n. 1468 tutte della I Sez.) la Suprema Corte ha appunto insegnato che *la tassa di consolidazione è dovuta anche quando una medesima persona acquista dal nudo proprietario e dall'usufruttuario le rispettive ragioni di dominio e di godimento* » e che « *nel caso di acquisto contemporaneo, da parte di un terzo, della nuda proprietà dell'immobile e dello usufrutto, su di esso costituito, la tassa di consolidamento è dovuta dal nudo proprietario e non dall'acquirente.* La quale seconda massima, peraltro, presuppone risolta affermativamente la prima. (v. pure le decisioni della Commissione Centrale 14 maggio 1949, n. 3408; 16 aprile 1949 in « Riv. Leg. Fisc. », 1949, p. 663 e 764 e più recentemente C.C. dec. 19 maggio 1954, ivi 1955, p. 1009. In senso contrario C.C. 9 novembre 1949, n. 6867 in «Riv. Leg. Fisc. », 1953 pag. 325 con nota favorevole alla tesi erariale.

minato periodo di tempo, che al massimo non può superare la durata massima del diritto stesso, e cioè la vita dell'usufruttuario.

Ora, proprio in relazione alla disposizione racchiusa nel predetto art. 980 *C.c., è stato osservato che se per la disposizione stessa la cessione del diritto di usufrutto può avvenire solo limitatamente alla sua durata che ha per limite massimo* la vita dell'usufruttuario, *deve dedursi che quando il* nudo proprietario *vende insieme con l'usufruttuario il suo diritto, e la cessione del diritto d'usufrutto è fatta non già nei limiti della durata prevista dal titolo originario, ma illimitatamente, senza condizioni e riserve, non può certo in tal caso sostenersi che il terzo acquirente della piena proprietà abbia acquistato il diritto di usufrutto dal precedente usufruttuario una volta che questi non poteva venderglielo se non nei limiti del suo titolo.*

Pertanto in tal caso si deve logicamente considerare che la consolidazione prevista e tassata dalla legge di registro si è verificata in testa al nudo proprietario il quale — estinto l'usufrutto ed acquistata la piena proprietà — ha potuto trasferire questa al compratore (1).

Ha ancora rilevato la Suprema Corte che il negozio posto in essere dall'usufruttuario « non può essere altrimenti qualificato che come rinuncia al diritto di usufrutto, la quale rinuncia, sebbene non espressamente menzionata nell'art. 1014 *C.c., si inserisce fra le cause di estinzione dell'usufrutto in virtù del principio generale per cui i diritti sono, salvo eccezioni, rinunciabili. In sostanza, nel caso di vendita che riguardi non la sola nuda proprietà, ma il pieno godimento dell'immobile alienato, il consenso alla vendita, da parte dell'usufruttuario, si traduce nel consenso all'estinzione dell'usufrutto, e cioè alla sua consolidazione nel nudo proprietario, il quale non potrebbe altrimenti trasferire l'immobile in pieno godimento, ma potrebbe soltanto trasferirne la nuda proprietà. La estinzione del diritto di usufrutto, dovendo appunto concorrere a produrre il trasferimento della proprietà piena, rappresenta un* prius *rispetto alla vendita, un fatto cioè anteriore al perfezionarsi della vendita stessa, e che importa quindi necessariamente il consolidamento dello usufrutto nella persona del nudo proprietario, laddove l'acquirente, pagando un prezzo corrispondente al valore del pieno godimento del bene alienato, acquista una proprietà già consolidata ... ».*

Aggiungiamo, a margine della sentenza annotata, che, in definitiva, la legge tributaria finisce per adeguarsi all'economia del trapasso nei confronti del nudo proprietario. Il quale in effetti consegue, sia pure in tempi diversi, il pieno dominio della cosa, dal momento che, insieme con l'acquisto immediato della nuda proprietà, egli acquista anche il diritto alla futura consolidazione dell'usufrutto.

Nè può negarsi che, in vista della normale pienezza, che per il nostro diritto riveste il diritto di proprietà il distacco dell'usufrutto deve essere riguardato come un avvenimento del tutto eccezionale: si tratta di una parentesi che si apre con la separazione dei due diritti — quello alla nuda proprietà e quello dell'usufrutto — e che, stante il carattere temporaneo di questo, deve necessariamente e fatalmente chiudersi appunto con il conseguimento nelle stesse mani della pienezza dei diritti dominicali.

Il diritto alla percezione della imposta di consolidazione, se per motivi di equità è rimandata nel tempo, tuttavia nasce nel momento stesso del distacco dell'usufrutto dalla proprietà, appunto perchè fin da questo momento si ha l'assoluta sicurezza che comunque la riunione dei due diritti dovrà avverarsi in futuro. Per cui l'imposta di consolidazione non è che parte dell'imposta di trasferimento sull'intera proprietà ed integra quella corrisposta per la nuda proprietà.

La tesi della Finanza del resto è ancorata alla natura stessa del diritto di usufrutto ed al suo carattere temporale.

Peraltro la retta interpretazione dell'art. 21 *della legge di registro è conseguenziale ai precedenti storici delle disposizioni racchiuse in questo, come nel precedente art.* 20.

Nella legge fiscale francese del 22 *primaio, anno VII, sia per il trasferimento a titolo gratuito, che per quelli a titolo oneroso della nuda proprietà, si tassava e si pagava* immediatamente *il valore della proprietà piena. Il principio venne accolto dalla legge di registro* 21 *aprile* 1862 *— che è derivazione diretta di quella francese — ma con restrizione del sistema del pagamento immediato ai soli trasferimenti a titolo gratuito. Nelle leggi successive del* 1874, *del* 1897 *ed infine in quella vigente, venne unificato il criterio di imposizione stabilendo in entrambi i casi — per ragioni di equità — la percezione dell'imposta in due tempi.* Unica imposta, *comunque, così come attraverso la genesi della disposizione appare in modo evidente: unica imposta che* sorge fin dal primo momento, *mentre di una sola parte di essa è rimandata nel tempo la percezione.*

Conseguentemente nella determinazione del valore imponibile, si ha di mira un elemento (il prezzo, per i trasferimenti a titolo oneroso) che è collegato al tempo della separazione dei due diritti (analogamente per l'art. 20 *si ha riguardo al valore della nuda proprietà e cioè al valore calcolato quando fu costituito l'usufrutto).*

In sostanza il trasferimento contemporaneo dell'usufrutto e della nuda proprietà a favore di persone diverse dà luogo a due trapassi distinti e separati. Col primo di essi il compratore acquista il diritto di usufrutto e la tassazione di questo trasferimento si esaurisce col sottoporre al tributo il valore dell'usufrutto. Col secondo il compratore acquista la nuda proprietà ed essendo a questo connesso e aderente il diritto di conseguire, al cessare dello usufrutto, la proprietà piena, la tassazione ha per oggetto il valore di questa, ma l'imposta viene applicata e percetta in due tempi successivi.

Come è stato esattamente osservato, « l'estinguersi dell'usufrutto non pone in essere un nuovo rapporto giuridico diverso da quelli già esistenti, passibile di imposta propria, ma segna semplicemente l'avvenimento al verificarsi del quale si rende esigibile quell'imposta complementare che, già acquisita dall'Erario a carico del nudo proprietario fin dalla registrazione del primo atto che il distacco ebbe ad operare, era stata tenuta sospesa in attesa del consolidamento del

(1) Comm. Centrale I.I., dec. 14 maggio 1949, n. 3408 in « Riv. Leg. Fisc. », 1949, p. 653.

diritto di usufrutto. E quando usufruttuario e nudo proprietario si accordano per cedere contestualmente ad una terza persona i rispettivi diritti, ossia per alienare in piena e libera proprietà l'immobile sul quale grava l'usufrutto, essi anticipano la naturale estinzione dell'usufrutto, in quanto che la rinunzia dell'usufruttuario all'ulteriore godimento del suo diritto, *importa consolidazione dell'usufrutto nella persona del nudo proprietario prima ancora che il progettato trasferimento dell'immobile siasi perfezionato, per cui la imposta che era stata tenuta sospesa in attesa della consolidazione è ugualmente dovuta dal nudo proprietario* » (1).

Infine, una conferma dell'esattezza della tesi erariale è fornita dall'art. 91 *della legge di registro, ove, prefiggendosi il termine per il pagamento dell'imposta, fra l'altro, per la « riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà », si parla di « tassa (pagamento della tassa) tenuta in sospeso ». Si tratta appunto di una tassa, che sorge al momento della costituzione della nuda proprietà e che è differita nel tempo e quindi « tenuta in sospeso ». Ed è in relazione a questo comma che vanno inquadrate le circolari ministeriali* (2) *in ordine alla modalità della iscrizione a campione della parte di imposta,* tenuta in sospeso, *che va corrisposta al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.*

T. L. G.

SCIOPERO - Sciopero politico - Sanzioni disciplinari a carico di partecipanti allo sciopero - Legittimità. (Cons. Stato, IV Sez., 16 ottobre 1956, n. 950, Pres. Stumpo; Est. Bartolotta – Salminci c. Min. Tesoro; Id. id. n. 951, Pres. Stumpo; Est. Bartolotta – Andreozzi c. Min. Tesoro; Id. id. 19 ottobre 1956, n. 1007 – Pres. Stumpo, Est. Tozzi, - Furnari c. Min. Finanze; Id. id. n. 1024, Pres. Stumpo, Est. Bartolotta - Sellitti, Carocci ed altri c. Min. Finanze; Id. id. n. 1033, Pres. Stumpo, Est. Bartolotta – Sarcina c. Min. Tesoro).

L'art. 40 della Costituzione si riferisce soltanto allo sciopero di natura economica.

L'astensione dal lavoro per ragioni di carattere politico (nella specie per protestare contro l'approvazione della legge elettorale) è da considerare arbitraria; e pertanto legittime sono le sanzioni disciplinari inflitte ai partecipanti a scioperi di tal natura.

Le cinque decisioni sopraindicate, nel respingere i ricorsi proposti avverso provvedimenti disciplinari adottati dall'Amministrazione nei confronti di impiegati e salariati i quali avevano partecipato allo sciopero di protesta indetto da talune organizzazioni sindacali per la intervenuta approvazione della legge elettorale, hanno così motivato:

« Col primo mezzo i ricorrenti deducono che il provvedimento impugnato erra nel suo presupposto in quanto, nel caso in esame, non si trattava di sciopero politico ma di sciopero di protesta contro l'emanazione di una legge elettorale.

« Secondo i ricorrenti, lo sciopero politico è, infatti, quello che ha per fine il mutamento o la modifica dell'indirizzo politico e questo nella specie era già esaurito con l'approvazione della legge.

« L'argomentazione è, evidentemente, infondata.

« Elemento caratteristico per qualificare lo sciopero è il movente della sospensione del lavoro.

« Ora, quando lo sciopero si propone di esercitare una influenza nella competizione tra partiti politici o una coazione sull'attività parlamentare o governativa, non si può negare il suo carattere politico.

« E nel caso il movente dell'astensione dal lavoro, l'affermano gli stessi ricorrenti, fu la protesta contro l'approvazione di una legge elettorale.

« La mancanza del presupposto economico, osserva poi la Sezione, fa sì che l'astensione di cui trattasi non rientri nella sfera del diritto garantito dall'art. 40 *della Costituzione.*

« A prescindere, infatti, dalla questione relativa al carattere precettivo o programmatico della norma contenuta nel citato articolo e dall'applicabilità o meno di essa agli impiegati dello Stato, non v'ha dubbio (e la giurisprudenza di questo Consiglio è costante in proposito) che l'art. 40 *si riferisce ai rapporti economici, riconosce al lavoratore il diritto di sciopero economico, ma non legittima l'astensione dal lavoro che abbia altri moventi ed altre finalità.*

« Le predette considerazioni fanno cadere anche gli altri motivi di ricorso sulla pretesa violazione dell'art. 40 *della Costituzione; così come fanno cadere il* 4° *mezzo, in quanto si è dimostrato che l'arbitrarietà dell'astensione dal lavoro per i casi del genere di quelli in esame, assume identico carattere anche nei confronti dei privati lavoratori ».*

Per una ampia e completa disamina del problema, anche sotto il profilo storico e di diritto comparato, si veda ora SIMI, Il diritto di sciopero; *ed in particolare i nn.* 16, 97 *e segg.*

---

(1) Cass. 21 dicembre 1932, «Giur. It. », 1933, I, 1, 178.

(2) Circolari 12 maggio 1869 e 11 settembre 1869 riportate in BATISTA JAMMARINO: *Legge sulla tassa di registro* 1935, p. 133-135. L'imposta di consolidazione, proprio perchè il diritto della Finanza sorge fin dal momento del trasferimento della nuda proprietà, fin da quel momento viene iscritta a campione, sia pure con riserva di precisa liquidazione, nei confronti di chi tale nuda proprietà ha acquistato, per essere riscossa quando, *in qualsiasi modo,* avverrà la riunione allo usufrutto, riacquistando la proprietà la sua pienezza.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

ACQUE PUBBLICHE - Legittimità costituzionale dell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici - Demanialità delle acque sotterranee. (Trib. Reg. AA.PP. di Palermo, n. 476 dell'11 aprile 1956; Pres. Dispensa Est. Montalto – Di Manzo ed altri c. Ministero LL.PP.).

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, è manifestamente infondata perchè gli elenchi delle acque pubbliche hanno natura dichiarativa ed efficacia *ex-tunc*. Essi, pertanto, non attuano alcun trasferimento dell'acqua dal patrimonio del privato al demanio pubblico, nè pongono in essere alcuna espropriazione.

La demanialità delle acque sotterranee va accertata con riferimento alle caratteristiche, qualitative e quantitative con cui si presentano all'atto dell'affioramento, non con riguardo allo stato, in cui si trovano nel sottosuolo. Deve, pertanto, considerarsi demaniale l'acqua sotterranea, che sia portata in superficie mediante la raccolta ed il convogliamento di numerose piccole vene.

La legittimità costituzionale dell'art. 1 *del T. U. sulle acque e gl'impianti elettrici in relazione all'articolo* 42 *della Costituzione ci sembra davvero fuor di discussione. Le acque che abbiano attitudini ad uso di pubblico generale interesse sono demaniali, a nulla rilevando se esse siano o meno iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Questi hanno efficacia meramente dichiarativa della pubblicità delle acque, che debbono considerarsi demaniali ab origine. Nè lo elenco effettua un trasferimento di proprietà o pone in essere una procedura espropriativa.*

Il Tribunale regionale, però, avrebbe dovuto respingere l'eccezione di illegittimità costituzionale con ordinanza, ai sensi degli articoli 23 *e* 24 *legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *e non con sentenza. Né la questione è meramente formale, perchè la sentenza è esplicazione di giurisdizione, che non spetta ai tribunali regionali in materia di legittimità costituzionale, ed è suscettibile di passaggio in giudicato, ove non sia impugnata per quel capo, con la conseguenza, a nostro avviso, di precludere nei successivi stadi del giudizio che sia nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale.*

La seconda massima è senza dubbio esatta e rappresenta, ormai, giurisprudenza consolidata (*Cass., Sez. Un. Civ.* 24 *gennaio* 1952, *n.* 217*: Trib. Sup. AA.PP.* 9 *marzo* 1949 – *Vedasi sull'argomento:* SCOTTI*:* Le acque sotterranee, *in* «*Acque, Bonifiche e Costruzioni*», 1953, *pag.* 233).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - Alloggi INCIS per militari - Revoca della concessione - Illegittimità della risoluzione contrattuale. (Pretura di Roma, Sez. 1ª – Giud. Jaus, sent. 9 febbraio-23 maggio 1955 – Boncinelli c. INCIS nonchè Min. Difesa-Esercito.

Per effetto della concessione di alloggi INCIS si costituisce tra l'Ente e l'assegnatario un rapporto di diritto pubblico; tuttavia, sorgono diritti subbiettivi perfetti a favore del beneficiario, di cui il beneficiario stesso non può essere privato a giudizio discrezionale dell'Istituto concedente.

Il provvedimento di risoluzione del contratto di locazione di alloggi INCIS può essere impugnato dinanzi al magistrato ordinario al quale è demandato al quale è demandato dalla legge il compito di accertare l'illegittimità della risoluzione stessa.

Il Ministero della Difesa è passivamente legittimato nelle cause in materia di risoluzione dei contratti di locazione degli alloggi per militari, dal medesimo assegnati, e gestiti dall'INCIS.

La surriportata sentenza del Pretore di Roma, i cui punti essenziali abbiamo riprodotto nelle prime due massime, ha esaminato in tema di concessione di alloggi dell'INCIS questioni che già hanno avuto ampia trattazione in dottrina e in giurisprudenza, ma che meritano ancora di essere trattate, offrendo il verso di fare il punto degli attuali orientamenti. Il Giudicante ha portato la sua indagine su vecchi problemi, sempre tra i più ardui della materia: limiti, interni ed esterni, della competenza del G. O. nei confronti della Pubblica Amministrazione; qualificazione del rapporto concessionale tra l'INCIS e l'assegnatario di un alloggio, ecc., in una fattispecie tutta particolare, per l'intersecarsi di mutui rapporti tra il Ministero della Difesa, l'INCIS e l'inquilino.

Trattavasi del seguente caso: un militare chiede al G.O. che venga dichiarata illegittima l'ordinanza di risoluzione del contratto di locazione di un alloggio dell'INCIS, comunicatagli dall'Istituto a seguito della revoca della concessione effettuata da parte del competente Comando militare (concedente). Il G.O., ritiene la domanda proponibile nei confronti di entrambi gli Enti indicati, decidendo nei termini sopra detti.

CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DELL' INCIS

1. *Ai sensi dell'art.* 376 *del T. U.* 28 *aprile* 1938, *n.* 1165 *e successive modifiche, gli alloggi dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) possono essere assegnati in affitto a deter-*

minate categorie di aventi diritto (art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387).

All'uopo, l'aspirante (art. 377) deve presentare regolare domanda a datare dal giorno e secondo le modalità stabilite di volta in volta nei bandi di concorso, dalle Rappresentanze dell'INCIS nelle provincie, e dalla Sede Centrale in Roma.

La competenza delle assegnazioni spetta ad appositi organi: in Roma alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 380 del citato T. U.; fuori Roma, ai Comitati Provinciali (o locali), costituiti presso le Intendenze di Finanza (o presso i Comuni) e di cui all'art. 352.

Nell'assegnazione si tengono presenti i criteri stabiliti dall'art. 2 del D. L. L., n. 387 del 1945, che così si esprime: « nell'assegnazione degli alloggi INCIS deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che hanno famiglia più numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio ».

L'assegnazione, invece, degli alloggi destinati a militari (art. 343, 2° comma) spetta ai Comandi competenti per territorio, cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386

A norma dell'art. 386 del T. U. succitato, costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione e, quindi, di risoluzione del contratto di affitto; a) *il trasferimento;* b) *l'uso irregolare dell'alloggio;* c) *la destituzione o le dimissioni dall'impiego;* d) *il collocamento a riposo (la cessazione, comunque, dal servizio attivo del personale militare, di cui agli articoli 343, 2° comma, 345, lett.* b) *e la morte del locatario).*

Si avverte preliminarmente che le locazioni degli alloggi dell'INCIS hanno caratteri analoghi a quelle degli Istituti autonomi delle Case Popolari, distinguendosene, tuttavia, per i maggiori riflessi pubblicistici ad esse inerenti: le prime, infatti, sono riservate a determinate categorie di aventi diritto (v. art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387 e successive modifiche) mentre le altre (arg. art. 30 del T. U. n. 1165) sono accessibili alla generalità, con la sola limitazione stabilita dal disposto dell'art. 31, modificato dall'art. 4 della legge n. 408 del 2 luglio 1949.

Le locazioni in parola, per la loro particolare destinazione, vanno studiate anche in relazione al conferimento in uso degli alloggi demaniali o di servizio, concessi dallo Stato a determinate categorie di suoi dipendenti (personale penitenziario, ufficiali o subalterni nei presidi, dipendenti delle Zecche, ecc.).

Il problema della qualificazione giuridica del rapporto tra Istituto locatore e inquilino acquista rilievo sul punto di determinare se si tratti di concessione amministrativa o di locazione di diritto privato oppure di negozio misto.

I due aspetti sono strettamente connessi nel rapporto, che riferito a beni pubblici, si risolve nell'utilizzazione dei beni stessi e presenta elementi pubblicistici e privatistici, rilevanti, questi ultimi, specialmente nella forma contrattuale del conferimento in uso dell'alloggio. (v. BENVENUTI, *in « Giur. It. », 1956, III, 17).*

D'altra parte l'elemento pubblicistico si rileva nella discrezionalità dell'assegnazione (arg. art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387), nella natura pubblica dell'Ente proprietario, nel carattere di indisponibilità del patrimonio edilizio (rectius: *degli alloggi).*

È necessario approfondire l'indagine sulla natura del rapporto INCIS-inquilino, che si inizia con un atto unilaterale, discrezionale dell'Amministrazione, ha per oggetto un bene pubblico ed è sopratutto diretto a finalità pubbliche, quali quelle del soddisfacimento delle esigenze di servizio della pubblica Amministrazione. In altri termini, si ripete, l'indagine verte sulla questione se il rapporto in parola sia di diritto privato o di diritto pubblico o presenti un carattere misto, come ha avuto a decidere la Corte di Cassazione.

2. *Al fine della qualificazione giuridica della locazione, è opportuno studiare anzitutto la natura (pubblica o privata) del bene, oggetto del rapporto.*

A norma dell'art. 830 C.c. i beni appartenenti agli Enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del codice, salve le disposizioni delle leggi speciali: « Ai beni di tali Enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828 ».

L'art. 828, che disciplina il regime giuridico dei beni patrimoniali indisponibili degli enti territoriali (Stato, Provincia e Comune), prescrive che i medesimi « non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ».

Ora, non v'è dubbio che il patrimonio edilizio dell'Istituto sia destinato « a un pubblico servizio »: tale assunto trova conferma nella legislazione concernente l'Istituto: l'art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387, che disciplina i criteri per l'assegnazione degli alloggi INCIS, prevede quale motivo di preferenza la segnalazione a favore del concorrente da parte delle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio; con tale norma viene indirettamente confermato il carattere di patrimonio pubblico del complesso edilizio dell'Ente, posto permanentemente a disposizione delle Amministrazioni medesime e, nello stesso tempo, il carattere eminentemente discrezionale dell'assegnazione: gli alloggi dell'INCIS, per lo stesso fine istituzionale dell'Istituto, non vengono assunti nel loro valore di scambio, ma in quello d'uso: essi, cioè, servono esclusivamente al conseguimento delle finalità pubblicistiche dell'INCIS, in quanto costituiscono il mezzo, lo strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Dunque, poichè i beni di un Ente pubblico, quale l'INCIS, non possono essere che pubblici, il patrimonio edilizio dell'INCIS — escluso il suo carattere di demanio, proprio soltanto di alcune categorie di beni (immobili) di enti territoriali — riveste carattere di indisponibilità nel senso di cui al combinato disposto degli articoli 830 e 828 C.c., essendo destinato istituzionalmente a un pubblico servizio.

Naturalmente il suddetto carattere di indisponibilità non va inteso nel senso di incommerciabilità assoluta, ma in quello per cui i beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi consentiti dalle leggi che li riguardano ».

Pertanto, ferma restando la destinazione degli alloggi dell'Istituto al soddisfacimento « di un pubblico servizio », rimane sempre possibile la loro commerciabilità, rectius la loro disponibilità. Peraltro, questa, ai sensi delle vigenti leggi, non può mai consistere in vendita o permuta (per le aree edificatorie, vedasi, invece, l'art. 374, 2° comma), ma soltanto nell'iscri-

zione ipotecaria (sulle aree) e sulle costruzioni, a garanzia dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP., e nella locazione delle case agli aventi diritto.

Ciò è confermato — ex adverso — *dalle disposizioni degli articoli* 387 *e segg., concernenti le agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto Nazionale: dall'esame di tale norma si evince che il privilegio subbiettivo concesso all'INCIS nei riguardi della tassa di bollo e delle imposte di registro e ipotecarie nonchè dei diritti catastali si riferisce soltanto ad alcuni atti di utilizzazione patrimoniale previsti espressamente dalla legge e, per questa, pienamente compatibili con l'indisponibilità del patrimonio, quali — nella specie — l'affitto degli alloggi, l'acquisto delle case ecc., con esclusione « di quelli che non riguardano la formazione e la utilizzazione del patrimonio edilizio e gli atti giudiziari »* (1).

Gli alloggi dell'INCIS, dunque, in quanto destinati al conseguimento di determinate finalità pubbliche, sono senza dubbio da annoverarsi tra i beni pubblici: essi hanno carattere di indisponibilità anche per il particolare regime giuridico cui sono sottoposti.

La natura giuridica del bene (alloggio), oggetto del rapporto INCIS-inquilino impermea di sè il rapporto medesimo: infatti, un bene pubblico (indisponibile), sottratto al commercio giuridico privato, *non può costituire oggetto di un* rapporto patrimoniale privato, *quale quello della comune locazione; il negozio è di diritto privato, pur essendo il bene pubblico solo quando si tratti di bene redditizio, fruttifero (appartenente al patrimonio disponibile).*

La tesi sostenuta trova conferma anche nella particolarità del canone di locazione, pagato dall'inquilino in rate mensili.

Il canone di locazione degli appartenenti INCIS non costituisce un utile economico per l'Istituto locatore e presenta caratteristiche diverse da quelle del fitto degli appartamenti privati: questo si determina in base alla legge di mercato (l'attuale blocco dei fitti costituisce una situazione anormale e transitoria); i fitti INCIS sono fissati per legge, dall'art. 379, 2° *comma) del T. U. n.* 1165. *Ivi è previsto: « l'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti ». Cioè, i fitti delle case INCIS sono calcolati in base a determinati indici che costituiscono il costo della pura locazione, escluso ogni elemento di profitto per l'Istituto.*

Il fitto non può, quindi, nella specie, essere assunto nella sua normale funzione di valore di scambio, *estraneo alla natura di semplice rimborso del costo delle costruzioni e delle spese incontrate.*

Pertanto, il canone pagato dall'inquilino all'Istituto non esclude il carattere di indisponibilità degli alloggi dell'Istituto; anzi, per le sue peculiari caratteristiche, conferma la natura di bene destinato a un pubblico servizio, proprio degli appartamenti in parola (v. BENVENUTI: *« loc. cit. »).*

(1) Istruzioni ministeriali. «Agevolazioni tributarie in materia di tasse e imposte indirette sugli affari », pag. 48 1896*a*, 1939.

3. *Il carattere pubblicistico del rapporto è, dunque, anticipato dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto. Questo, infatti, sottoposto a un particolare regime di proprietà (che va rettamente qualificato pubblico), può essere assunto solo in atti* (o negozi) di carattere pubblico, *quale, quindi, è* la concessione degli alloggi dell'INCIS.

La natura pubblica del rapporto suddetto è altresì confermata, avendo riguardo agli altri elementi del medesimo: anzitutto, è diversa la qualità e la posizione dei soggetti: l'uno, Ente locatore, è una Pubblica Amministrazione, *che persegue* finalità pubbliche; *l'altro è un privato, che aspira ad ottenere la locazione di un alloggio a condizioni favorevoli.*

Inoltre — e ciò è rilevante ai fini della determinazione della posizione delle parti — dalla costituzione del rapporto non nasce una perfetta reciprocità di doveri e di diritti: infatti, durante tutta la sua esistenza, dalla costituzione (assegnazione) alla estinzione (revoca e risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 386 *del citato T. U.) la volontà dell'Istituto è sempre preminente di fronte al privato inquilino; la volontà di questo, è il semplice presupposto della costituzione del rapporto medesimo (infatti, l'aspirante deve presentare domanda, ai sensi dell'art.* 377), *in cui l'Istituto, nella sua qualità di soggetto di potestà pubbliche, conserva una posizione di supremazia.*

L'assegnazione è effettuata in base ad una valutazione dei requisiti del concorrente, che, vincolata a disposizione di legge (citato art. 2 *del D. L. L., n.* 387 *del* 3 *giugno* 1945), *involge sempre una valutazione discrezionale delle condizioni degli aspiranti.*

Inoltre, il fine assunto dall'Istituto nella formazione del rapporto — che è quello, più volte citato, del soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni dello Stato di trasferire il proprio personale da una sede di servizio all'altra — è spiccatamente pubblicistico, qualificandolo, anzi, come tale, anche per un altro aspetto.

Gli alloggi, infatti, sono assegnati agli aventi diritto unicamente in virtù della loro condizione di impiego, cui è strettamente inerente la destinazione degli appartamenti.

4. *In tempi meno recenti l'opinione prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, era orientata nel senso di ritenere le concessioni amministrative quali contratti: nel rapporto INCIS-inquilino, tale tesi potrebbe essere sostenuta attesa la forma (contrattuale) della locazione (v.* BENVENUTI: *« loc. cit. »). Chi però riconosce che l'Ente pubblico, nel rapporto suddetto, agisce come soggetto d'imperio distinguerà tra un precedente atto unilaterale dell'Ente (nella specie — assegnazione — concessione) ed un successivo contratto (o disciplinare) effetto dell'accordo dei due soggetti.*

Senonchè, non può neppure configurarsi il detto rapporto quale concessione-contratto (2), *in base all'assunto che « dalla concessione derivano per il concedente obblighi simili alle obbligazioni contrattuali ». Le concessioni contratto, secondo il* GIORGI, *sarebbero caratterizzate dal fatto che l'atto di concessione è accompagnato da un contratto che, imponendo obblighi*

(2) RANELLETTI: « Giur. It. », 1894, IV, pag. 19.

o diritti reciproci, « muta l'indole giuridica della concessione, la quale diventa figura mista, che tiene un luogo medio tra l'atto autoritario ed il contratto, sicchè la distinzione deriva dall'essere o no l'atto di concessione accompagnato da un contratto che ne modifichi la purezza » (3).

La natura di contratto va senz'altro esclusa dalle concessioni amministrative di beni pubblici e, pertanto, dalla locazione-concessione di alloggi dell'INCIS. La concessione, infatti, consiste in un atto amministrativo unilaterale dell'Istituto, alla cui formazione la volontà del concorrente è del tutto estranea. Pur essendo la domanda di questi un presupposto necessario dell'assegnazione, l'atto rimane sempre unilaterale, non avendosi mai un incontro di volontà: infatti l'istanza dell'aspirante è soltanto un presupposto del provvedimento dell'Amministrazione, la cui volontà rimane sempre preminente.

Senonchè, l'Istituto sembra anche assumere veste di vero e proprio contraente, con la susseguente stipulazione del contratto (che corrisponde al disciplinare delle concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato), in cui sono specificati i diritti ed i doveri delle parti.

Solo in questo senso, l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto Nazionale può essere intesa come concessione-contratto o negozio misto: in essa si rileva un intreccio di fattori eterogenei, nei quali, però, il vincolo obbligatorio è assai spiccato, così da doverne essere influenzata tutta la disciplina del rapporto (4).

Cioè, accanto all'atto di concessione, che rimane sempre unilaterale, autoritario, discrezionale va messo in rilievo un secondo elemento giuridico. L'Amministrazione, infatti, volendo regolare in concreto le determinazioni adottate con la concessione, pur senza svestirsi della propria personalità pubblicistica, entra in rapporto di obbligazioni con l'assegnatario: il contratto, elemento accessorio e subordinato, regola le condizioni e le modalità della concessione stessa.

Pertanto, l'attività del concedente rimane sempre in una sfera di discrezionalità, giustificata dalla necessità della valutazione di particolari elementi di interesse superiore.

Dalle suesposte considerazioni rimangono altresì delineate le sfere di competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa a conoscere dei rapporti derivanti dall'assegnazione, previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Ove si verta in materia di interesse legittimo (ricorso avverso l'assegnazione o la revoca), la competenza a conoscere del rapporto sarà della giurisdizione amministrativa; ove, invece, si faccia questione di diritti (obbligazioni fra le parti ecc.) i diritti medesimi possono farsi valere dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale avrà facoltà di accertare se essi siano stati lesi, senza però revocare o sospendere gli atti compiuti dalla Privata Amministrazione, nè stabilire la condotta da serbare da parte di questa verso il concessionario (5).

5. *La pretesa che l'assegnatario acquista sull'alloggio concesso è un diritto subbiettivo (condizionato), che, quindi, in linea normale, è tutelabile dinanzi alla giurisdizione ordinaria (v. in senso ampio, Cass. Sez. Un.* 21 *febbraio* 1955, *in « Rass. Dir. Pubbl. » II,* 163).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in linea di massima, ritenuto che tale diritto subbiettivo sia tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria nei confronti di tutti, ed anche della Pubblica Amministrazione.

La concezione del diritto dell'assegnatario sull'alloggio è pacifica: sotto questo profilo, esso va sempre considerato, quando non assuma la figura dell'interesse legittimo o diritto affievolito, di fronte all'esercizio della revoca da parte della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la suddetta concezione va accolta limitatamente. Infatti l'A.G.O. non giudica mai della pretesa lesione nel merito dell'esercizio, cioè dell'uso, del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione ma solo sui limiti di detto potere, nel caso di insussistenza del potere medesimo; e, nella specie, solo per fissare la misura del risarcimento a favore dell'assegnatario, in caso di illegittimità accertata (iniuria), in conseguenza della revoca della concessione, ove, la revoca stessa sia riconosciuta arbitraria. In altri termini, di fronte all'esercizio della revoca il diritto si affievolisce a interesse, legittimo, con la conseguenza dell'esperibilità della sola tutela amministrativa; ove, peraltro, il privato lamenti non il cattivo uso del detto potere discrezionale, bensì il difetto di tale potere, esso lamenta la lesione di un diritto, con il conseguente ristabilimento della competenza del G. O., nei limiti di decisione accennati. (Per tutti, v. ZANOBINI: *« Dir. Amm. », vol. II, Giuffrè,* 1954, *p.* 132 *e segg.:* SANDULLI *in « F. It. »,* 1951, *I,* 1481; *contra Cass.* 21 *febbraio* 1955, *in « Rass. Dir. Pubbl. » cit.).*

Tale diritto ha natura reale e assume la figura di servitù d'uso.

Concludendo, la posizione di diritto dell'assegnatario nei rapporti con l'Ente concedente può essere così ulteriormente chiarita.

La pretesa che sorge nel privato per effetto della concessione di beni pubblici, si atteggia, nei confronti dell'Autorità concedente o come diritto subbiettivo o come interesse legittimo (6) *« secondo che l'autorità, amministrativa sia vincolata dalla legge nel senso che ove concorrano nel singolo determinati requisiti, essa non può non accordare la concessione, oppure possa decidere discrezionalmente, nel senso che oltre ad accertare la esistenza del singolo dei requisiti prescritti, essa deve anche valutare l'opportunità di accordare o meno la concessione (e di mantenerla) in base ad elementi e circostanze del tutto estranee alla persona e alla qualità dei richiedenti ».*

La concessione degli alloggi INCIS deriva da un atto amministrativo sostanzialmente discrezionale. Ed essenzialmente discrezionale è il potere di revoca riconosciuto dall'art. 386 *del citato T. U.* 1165 *del* 1938, *anche se collegato a determinati motivi di irregolarità previsti dalla legge o dal contratto. L'ordinanza di risoluzione del contratto, emanata a norma dell'art.* 386, *riveste i caratteri di atto amministrativo, e, come tale, è, previo esperimento della tutela*

(3) « F. It. », 1880, I, 911.

(4) EULA: « F. It. », 1933, I, 1150.

(5) Rep. « F. It. », 7, 75, 1928 – Conc. amm. II.

(6) GUICCIARDI; « Il Demanio », – 1934 Padova, p. 358.

amministrativa, impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa.

L'esperimento dell'azione dell'inquilino dinanzi all'A.G.O. è, quindi, subordinato alla sussistenza della lesione di un diritto (causa petendi) e può essere diretto solo ad ottenere la condanna (petitum) eventuale della Pubblica Amministrazione ad un congruo risarcimento a favore di esso concessionario, a titolo di danni, in caso di illegittimitá accertata dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Non sembra, pertanto, fondato il più recente orientamento della Corte di Cass. (v. in « Rass. Dir. Pubbl. », 1956, II, 163, cit.), la quale ritiene impugnabile il provvedimento stesso di revoca dinanzi al G. O.

6. *La competenza nella concessione e nella revoca degli alloggi della speciale gestione INCIS-militari spetta, dunque (v. supra, n. 1) ai Comandi Militari competenti per territorio, ai sensi dell'art. 343, 2° comma del T. U. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica.*

Dispone anche il citato art. 343: « Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le conseguenti formalità; ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del suindicato art. 386.

Il carattere di negozio misto, da noi sopra rilevato, dell'assegnazione degli alloggi INCIS assume, nella specie, netti contorni. L'Amministrazione della Difesa interviene nel rapporto, nella sua veste pubblicistica, nella esplicazione dei suoi poteri discrezionali, relativi alla sistemazione locativa del personale militare secondo le esigenze di servizio.

Nel momento (successivo) contrattuale interviene l'INCIS, il quale stipula il contratto con l'assegnatario.

La posizione dell'assegnatario-inquilino può, quindi, esaminarsi sotto un duplice profilo. Nei confronti del Ministero della Difesa-Ente concedente, l'aspirante concessionario, poi eventualmente assegnatario, vanta una tutela attenuata dalla propria posizione giuridica. Dall'atto amministrativo, di concessione o di revoca, di contenuto essenzialmente discrezionale, deriva solo un interesse, semplice per quanto concerne il merito del provvedimento, che assume la figura di interesse legittimo sotto il profilo dell'indagine di legittimità del provvedimento stesso, per quanto concerne, in concreto, il buon uso del potere discrezionale spettante all'Amministrazione.

Piena tutela, per le obbligazioni contrattuali, vanta l'inquilino nei confronti dell'INCIS; e cioè, un diritto pieno, ma condizionato, in effetti alle superiori accennate esigenze di pubblico interesse e, quindi, destinato ad affievolirsi, nel caso di esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Nella sentenza surriferita il Pretore di Roma, pur partendo da premesse ineccepibili, non ne ha tratte le dovute conseguenze.

Non si contesta che al Ministero della Difesa (Esercito) spetti il potere di revocare la concessione dell'alloggio al militare, sia pure nei casi previsti dall'art. 386. In base ai principi suesposti, di fronte all'esplicarsi del potere di revoca, la posizione giuridica dell'assegnatario si degrada a interesse legittimo, la cui lesione può tutelarsi dinanzi alla giurisdizione amministrativa ove si faccia questione del buon uso del detto potere (criterio del petitum *e della* causa petendi*); ove, invece, assuma l'inesistenza del potere di revoca, il concessionario lamenterà la lesione di un diritto subbiettivo, con il conseguente ristabilimento della competenza del G. O. Nella specie, l'assegnatario lamentava, in effetti, il cattivo uso del potere della Pubblica Amministrazione.*

Ora delle due soluzioni, l'una: o — come dovevasi — si riconosce che trattasi di censura, circa l'esercizio del potere di revoca, ed allora la questione va proposta al giudice amministrativo, non vantando l'inquilino, nei confronti, e del Ministero e dell'INCIS, un diritto perfetto; oppure si afferma — come si è fatto — che si versa in tema di lesione di diritti, nel qual caso la domanda va proposta nei soli confronti dell'INCIS, derivando la pretesa lesione dalla risoluzione (illegittima) del contratto, che è adottata solo dall'Istituto.

Va tenuta, cioè, sempre distinta la rispettiva posizione dell'Autorità militare, concedente, e dell'INCIS, contraente, là ove, nelle assegnazioni di appartamenti dell'Istituto alla generalità degli impiegati, il medesimo assume la doppia veste.

Un'eventuale lesione di diritti si concreta, a danno dell'assegnatario solo attraverso la risoluzione del contratto, conseguente alla revoca.

Se il potere di revoca sussiste, va dichiarata dal G. O. l'improponibilità della domanda; nell'altro caso, nessuna pretesa può farsi valere nei confronti dell'autorità militare.

La sentenza richiamata, ritenendo trattarsi di lesione di diritti ha considerata proponibile la domanda anche verso quest'ultima, asserendo, nell'INCIS, la titolarità, non fondata su alcuna disposizione nè sui principi generali, di un potere di controllo, quasi di rimostranza, sull'operato dell'autorità militare !

RENATO LASCHENA

CONTRATTI AGRARI - Fondo soggetto a confisca - Ordine Intendentizio di rilascio - Opposizione del mezzadro all'esecuzione in via amministrativa - Improponibilità.

OPPOSIZIONE DEL MEZZADRO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - Proroga legale dei contratti agrari - Confisca - Acquisto a titolo originario - Prevalenza - Rigetto della domanda.

LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO - Contratto stipulato dal sequestratario - Inopponibilità alla Pubblica Amministrazione - Locazione di fondo rustico - Contratto con la Pubblica Amministrazione - Difetto dei requisiti stabiliti dalla legge di contabilità generale - Inesistenza del contratto. (Trib. Roma, Sez. sp. contr. agr. 25 gennaio-9 giugno 1956 – Mambelli c. Amministrazione Finanze).

È improponibile l'opposizione del mezzadro all'ordine di rilascio di un fondo, intimato dall'Autorità competente a procedere all'esecuzione in via amministrativa (in virtù dell'autotutela, estesa con l'art. 4 D. L. 19 novembre 1946, n. 392, all'esecuzione della confisca) concretandosi, sostanzialmente, nell'impugnativa di un atto amministrativo, che il giudice ordinario non può annullare nè dichiarare inefficace (art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*) (1).

Operando la confisca un acquisto a titolo originario essa determina la cessazione di tutti i rapporti anteriori posti in essere con terzi relativamente al bene confiscato (2).

I contratti di locazione stipulati dal sequestratario di un bene successivamente confiscato sono inefficaci rispetto alla Pubblica Amministrazione (3)

La volontà della Pubblica Amministrazione di stipulare un contratto non può desumersi da un semplice comportamento dell'Amministrazione stessa (4).

NOTA

Effetti processuali e sostanziali della confisca sulla proroga dei contratti agrari

1. *Il Tribunale ha suddiviso, attraverso due proposizioni esatte in astratto, un problema unico e non suscettibile — nella fattispecie — di separate statuizioni.*

Dopo la corretta premessa, circa la improponibilità dell'opposizione all'atto intendentizio, la cui esecutorietà (peraltro) ribadita testualmente dalla norma speciale (art. 5 *D. L.* 19 *novembre* 1946, *n.* 392), *non può essere arrestata se non previo parere dell'Avvocatura dello Stato (v. norma cit.), il Tribunale ha affermato la competenza del Giudice ordinario a pronunciare sulla dedotta illegittimità del decreto. Proposizione, questa, aderente all'art.* 5 *legge* 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, *all.* E, *che non trovava però, in concreto, alcun fondamento nella domanda attrice, così come formulata, nel merito.*

La domanda non era stata proposta nei limiti di cognizione stabiliti dalla norma citata, in quanto la pretesa illegittimità era stata assunta come causa petendi, *rispetto ad un* petitum *sottratto alla cognizione del Giudice ordinario: distruzione e paralizzazione dell'atto amministrativo, e nulla più; non già rispetto all'oggetto consentito dal sistema delle norme citate: risarcimento del danno.*

Nè poteva ritenersi proponibile la domanda, come diretta ad attuare una pronuncia di mero accertamento *sulla pretesa illegittimità dell'atto, essendo, ciò, vietato dalla disposizione dell'art.* 5 *legge cit., che consente la declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi,* incidenter tantum, *in relazione all'*oggetto *dedotto in giudizio, ossia allorchè si tratta delle* conseguenze *dell'esercizio — da parte della Pubblica Amministrazione — di un potere discrezionale (risarcimento del danno): mentre la pronuncia di mero accertamento si risolverebbe in un sindacato generale di legittimità, deferito alla competenza del Consiglio di Stato.*

*Sicchè, per quanto il Tribunale intendesse pervenire al rigetto della domanda, riconoscendo legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione, esso avrebbe dovuto arrestarsi, nell'*iter *logico della sua pronuncia, alla proposizione anteriore, che gli vietava di pronunciare, in astratto, sulla legittimità o non dell'atto amministrativo (equivalente ad annullamento o revoca), non gli avrebbe consentito — d'altra parte — di statuire (nel caso di illegittimità riconosciuta) su un concreto* petitum *non formulato (risarcimento del danno).*

2. *Devesi, comunque, ritenere corretta la statuizione adottata nell'esame di merito. La confisca (giusta la giurisprudenza delle Sez. Un.* 17 *novembre* 1953, *n.* 3541, *ricordata nella sentenza annotata) tronca tutti i rapporti anteriori comunque afferenti la cosa.*

Nè varrebbe l'argomento che detti rapporti non ricadano fra i negozi colpiti da inefficacia, a sensi dello art. 2 *D. L. L.* 26 *marzo* 1946, *n.* 134.

Non è questa norma per cui detti rapporti vengono meno, a seguito della confisca. Questa opera l'acquisto a titolo originario, e pertanto non può configurarsi entrata del bene nel patrimonio dello Stato, se non nella pienezza della disponibilità originaria del dominio, *onde* l'originarietà dell'acquisto *è valevole non soltanto per quanto attenga alla proprietà ma, anche, per i contratti di affitto e mezzadria.*

Ovvio il primo effetto, poichè nessuna differenza sussiste fra acquisto originario e derivativo (quando esso è coattivo) rispetto al precedente proprietario. Invece gli effetti dell'acquisto a titolo originario si manifestano, proprio, sui räpporti, aventi riferimento alla cosa confiscata, diversi dalla proprietà, e cioè: diritti reali (iura in re) *e per quei diritti personali aventi ad oggetto la cosa* (jura ad rem).

Se un qualsiasi dubbio potesse sorgere, in ordine alla persistenza di diritti reali *(in quanto, oggettivamente, limitano la stessa proprietà del bene confiscato) nessuna questione potrebbe, neppure, configurarsi per la sopravvivenza di rapporti meramente obbligatori.*

Così, nell'analogo istituto dell'espropriazione per pubblica utilità, del quale si controverte se determini trasferimento a titolo « originario » (cfr. ZANOBINI*:* Corso di diritto amministrativo, 1955, *IV*, 259*;* VITTA*:* Diritto amministrativo, 1955, *II*, 92, 126) *o « derivativo »* (CARUGNO*:* L'espropriazione per pubblica utilità, 1950, *p.* 23; SABBATINI *e* BIAMONTI*:* Commento, *vol. II*, 63), *se, da un lato, cadono tutti i diritti reali (di godimento e di garanzia), i quali sono peraltro, soddisfatti mediante conversione sull'indennità (articoli* 27, 52 *legge espropr.), e perfino le limitazioni legali (Sez. Un.* 18 *gennaio* 1950, *n.* 147, *in « Foro Amm. »*, 1950, *II*, *I*, 42) *con il solo correttivo del risarcimento (art.* 46 *legge espropriazione), nessuno dubita che vengano (senza alcun corrispettivo) troncati anche i rapporti contrattuali, come l'affitto o la mezzadria.*

Anche nel caso di esercizio del diritto di prelazione (art. 32 *legge* 1° *giugno* 1939, *n.* 1089) *su cose di interesse artistico, si determina un acquisto che tronca i diritti reali diversi dalla proprietà, e quelli personali aventi ad oggetto la cosa, senza che sorga alcun diritto ad indennizzo (che, però, si congloba in quello dovuto al proprietario: A. Roma,* 28 *giugno* 1955, *in « Giur. It. »*, 1956, *I*, 2, 806).

Tale liberazione da pesi e vincoli di ogni sorta, non deriva dal fatto della demanializzazione *del bene nel caso suindicato. Tale demanializzazione è un* posterius, *rispetto all'atto di acquisto, che si effettua alternativamente, per espropriazione per pubblica utilità (art.* 85 *legge espropriazione) o per effetto della prelazione (art.* 32 *legge* 1939 *cit.).*

La destinazione che demanializza quei beni opera ex lege *(art.* 822, 2° *comma c.c.) ma concettualmente acquisto e demanializzazione restano distinti.*

Del resto, non è la natura di bene demaniale che non soffre la esistenza di diritti reali (cfr. art. 823,

1ª *parte c.c.). La liberazione dai pesi deriva dalla natura di ogni trasferimento effettuato per pubblico interesse.*

Nè varrebbe obiettare che le norme vincolistiche, dettate nelle suddette materie, determinino una protezione di ordine pubblicistico, sufficiente ad elidere gli effetti dell'acquisto a seguito di espropriazione per pubblica utilità e, peggio, a seguito di confisca.

La questione non è nuova. È stata, già, prospettata, da taluno, la tesi che il grado di pubblico interesse dell'espropriazione dovrebbe cedere di fronte al diritto del locatario, protetto da una norma di interesse pubblico prevalente, qual'è quella della proroga legale.

Ma, correttamente, il Consiglio di Stato, con decisione V, 23 *maggio* 1950, *n.* 623 (*De Luca c. Min. LL.PP.*), *ha ritenuto che* « *Le norme sulla proroga legale delle locazioni tutelano un interesse privato, sia pure per un'esigenza di ordine pubblico, e non trasformano l'interesse privato in un interesse pubblico che possa avere la stessa consistenza e, addirittura, essere prevalente ad un'accertata ragione di pubblica utilità* ».

Quanto più questo principio dovrà valere di fronte ad un acquisto a titolo originario, il cui interesse pubblico sta, proprio, nel carattere sanzionatorio che costituisce la « *causa* » *stessa del trasferimento* ope legis.

3-4. *Correttamente, infine, sono state ritenute dal Tribunale l'inopponibilità alla Pubblica Amministrazione del contratto di affittanza agraria stipulata dal sequestratario e la inefficacia del contratto di affittanza agraria con la Pubblica Amministrazione in difetto di stipulazione nelle forme previste dalla legislazione sulla contabilità generale dello Stato.*

È troppo noto, fin dall'antico insegnamento del MANTELLINI (Lo Stato e il Codice civile, 1880, *I, p.* 7) *che* « *nei contratti le regole scritte nel codice si applicano all'Amministrazione dello Stato* subordinatamente alle leggi amministrative di contabilità generale dello Stato, *dei lavori pubblici, ecc. Nè da queste leggi amministrative potrebbero sfuggire nell'applicazione all'Amministrazione dello Stato, le regole della* negotiorum gestio *e della* condictio indebiti ».

Orbene, le leggi sulla contabilità generale dello Stato esigono che la conclusione avvenga per valida determinazione degli organi designati (articoli 15, 29 *r. d.* 18 *novembre* 1923, *n.* 2440 *e* 271 *regol.), attraverso stipula dell'organo competente (art.* 94 *regol.), in forma scritta pubblica amministrativa (articoli* 16 *e segg. r. d. cit.) e con approvazione da parte del Ministro (art.* 19 *r. d. cit. cfr. in arg.* AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO: *Il Contenzioso dello Stato* (1942-1950), *II, p.* 440).

Pertanto, a giusta ragione, la sentenza ha affrontato l'argomento della eventuale efficacia costitutiva del comportamento *ossia del* fatto *della Pubblica Amministrazione risolvendolo in senso negativo. Questo può, nel concorso di determinate circostanze, valere come atto amministrativo e, come tale, il giudice dovrà valutarlo in ordine agli* effetti *sul rapporto dedotto: (Sez. Un.* 26 *febbraio* 1955, *n.* 575). *Giammai potrà assurgere ad elemento costitutivo di un rapporto contrattuale.*

D. FOLIGNO

IMPOSTE E TASSE - Diritti doganali - Liquidazione suppletiva - Ingiunzione di pagamento - Opposizione - « Solve et repete ». (Corte di Appello di Genova, Sez. I, Sent. n. 738 del 31 luglio 1956 – Pres.: Lorenzi; Est.: Miani – Pastorino Rinaldo c. Finanze Stato).

L'art. 24 della legge doganale 15 settembre 1940, n. 1424, ai fini della proponibilità dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento dei diritti doganali, impone l'osservanza del precetto del *solve et repete*, senza fare alcuna distinzione fra imposta principale o complementare e imposta suppletiva.

Dacchè vige l'art. 24 *della legge doganale del* 1940, *è questa — ci pare — la prima volta che la giurisprudenza riafferma la validità del precetto del* « *solve et repete* » *per i tributi doganali dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe.*

Vigendo la legge doganale del 1896, *la Corte Suprema, con varie sentenze e da ultimo con la sentenza delle sezioni unite n.* 378 *del* 23 *gennaio* 1936, *aveva rilevato come l'art.* 15 *della legge stessa (analogo, sotto l'aspetto qui considerato, all'art.* 24 *della legge del* 1940) *non facesse alcuna distinzione, ai fini del* solve et repete, *fra imposta principale, imposta complementare e imposta suppletiva.*

In dottrina, il Tesoro (« *Principi di diritto tributario* », *Ediz.* 1938, *p.* 439), *facendo eco alle pronunzie della Corte Suprema, aveva ribadito che per i tributi doganali il* « *solve et repete* » *aveva valore assoluto e si applicava anche agli accertamenti suppletivi (conforme, con riferimento al vigente art.* 24, DI LORENZO: Corso di diritto dog., *Giuffrè, Ediz.* 1947, *p.* 190).

Ora, anche ammesso che si possa parlare di imposta doganale suppletiva (in contrapposizione ad imposte doganali principali e complementari), sta di fatto che l'art. 24 *della vigente legge, prescrivendo che l'opposizione ad ingiunzione sia preceduta dal pagamento, non contiene la limitazione prevista, in generale, per i supplementi d'imposta, dall'art.* 6 *della legge abolitiva del contenzioso amministrativo* 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, *all.* E.

Ciò, perchè, in materia doganale, la distinzione fra tributi principali e tributi suppletivi o suppletori, anche se concettualmente possibile, non ha alcun giuridico effetto e perciò stesso non ha alcuna concreta rilevanza.

Siffatta distinzione, nel nostro ordinamento tributario, ha, come noto, rilevanza: 1) *sul termine di prescrizione che è, di norma, più breve per i supplementi di imposta;* 2) *sulla regola del* « *solve et repete* », *la quale non vige, di solito, per le imposte di natura suppletiva;* 3) *sugli effetti della opposizione proposta dal debitore contro la ingiunzione, effetti che sono di carattere sospensivo nel solo caso dell'imposta suppletiva.*

Orbene, sotto il primo profilo, basta osservare che l'art. 27 *legge dog. stabilisce il termine prescrizionale di cinque anni per* tutti *i tributi doganali e quindi anche (vedasi la lett.* a) *dell'articolo),* « *per i diritti liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti* in conseguenza di errori di calcolo *nella liquidazione* o di erronea applicazione delle tariffe ». *Segno evidente, questo, che il carattere sup-*

pletivo dell'imposta non è stato tenuto in alcun conto dal legislatore doganale, a differenza di quanto dispone, ad esempio, la legge di registro negli articoli 136 *e segg.*

Sotto gli altri due profili, e particolarmente sotto il secondo, il silenzio del legislatore, in una disposizione che — come quella dell'art. 24 *— ha inteso disciplinare, in modo autonomo e comunque discostandosi dalle norme usuali (vedasi, ad esempio, il termine dell'ingiunzione, portato a* 15 *giorni anzichè a* 30 *e diventato di carattere « perentorio ») la procedura di riscossione dei « diritti » doganali; è più che eloquente.*

Valga, a porre in evidenza l'esattezza della tesi secondo la quale non solo la lettera ma anche la « ratio » *della norma sono nel senso che la regola del* « solve et repete » *sia applicata senza alcuna limitazione, la considerazione che il legislatore ha usato nell'art.* 24 *(vedasi il* 1° *comma) quella stessa ampia dizione (« diritti dovuti alla Dogana e non pagati* in tutto o in parte ») *che troviamo usata nel citato art.* 27, *lett.* A, *a proposito del termine prescrizionale.*

Valga, altresì, la considerazione che il maggior presidio per la riscossione dei tributi doganali, apprestato con la applicazione indiscriminata del solve et repete, *si ricollega alla particolare natura ed alle speciali esigenze della materia doganale.*

Tale materia, infatti, presenta caratteristiche speciali anche *in confronto alle altre norme finanziarie, in quanto si collega — come ha rilevato la Corte nella sentenza annotata — oltre che con le necessità del pubblico erario, con le condizioni obbiettive dell'economia nazionale e con la necessità della difesa di quest'ultima. Talchè, potendosi dire — col Di Lorenzo — che essa è imposta dalla realtà delle cose all'opera del legislatore, resta per ciò stesso caratterizzata dalla* assolutezza *e dal rigore delle norme, oltre che dalla loro natura frequentemente sanzionatoria.*

U. CORONAS

PROCEDIMENTO CIVILE - Giudizio di rinvio - Divieto di nuove conclusioni - Produzione di nuovi documenti e richieste di nuove prove - Inammissibilità - Limiti. (Corte di Appello di Firenze – Sez. I – Pres. Perfetti; Est. Lucentini – Raffi c. Amministrazione Finanziaria).

« Nel giudizio di rinvio, per il divieto posto dall'art. 394 C.p.c. di mutare le conclusioni prese nel giudizio di appello, non sono ammissibili nè la produzione di nuovi documenti, nè la richiesta di nuove prove. Tale inammissibilità, trovando la sua ragione nel divieto di nuove conclusioni di cui al ricordato art. 394 C.p.c. non si estende ai mezzi istruttori rimessi all'impulso del giudice ».

1. *Nella vexata quaestio dell'attività probatoria nel giudizio di rinvio, la Corte fiorentina ha accettato la tesi radicale della ammissibilità di nuove prove solo nel rispetto del divieto di nuove conclusioni sancito nell'art.* 394 *del C.p.c.*

È detto nella sentenza:

« Riservando nell'ordinanza che viene pronunziata in pari data di emettere la concreta statuizione su tale punto, possono però in questa sede stabilirsi i criteri di massima da seguire in questa materia della producibilità di nuovi mezzi istruttori in sede di rinvio. E può subito dirsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo la parentesi della sua decisione 15 *ottobre* 1954, *n.* 3739, *che dichiarava ammissibili, nel giudizio di rinvio, nuove prove, è ritornata a criteri sempre più restrittivi; così con sentenza* 28 *gennaio* 1955, *n.* 321, *ammise la producibilità di nuovi documenti, non già l'ammissione di nuove prove orali; con sentenza* 19 *ottobre* 1955, *n.* 3295 *ha deciso invece che nel giudizio di rinvio non sono possibili la produzione di nuovi documenti e la richiesta di nuove prove.*

« A questa ultima decisione questa Corte riconosce doversi uniformare, rilevando che non sembra convincente l'argomento su cui si era basata la precedente sentenza, n. 231 *del* 1955, *per ritenere ammissibili i nuovi documenti, e cioè che la produzione di essi non implicherebbe necessità di nuove conclusioni, mentre sarebbe inammissibile la richiesta di una nuova prova orale, poichè non potrebbe essere fatta che mercè nuove conclusioni.*

« Tale argomento non è convincente, perchè se è vero che l'art. 183 *C.p.c. che — come è noto — disciplina l'attività che si svolge nella prima udienza di trattazione, enuncia che le parti « possono chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti e tale formula parrebbe appunto indurre a ritenere che tale produzione sia svincolata da ogni necessità di richiesta, deve riconoscersi che ciò non è, perchè una valida acquisizione di documenti presuppone sempre una sia pur tacita domanda di ammissione degli stessi e non si può quindi dire che la produzione di essi esaurisca quanto occorre perchè essi siano acquisiti. Di conseguenza deve ritenersi che una domanda della parte occorre anche a tale proposito e quindi non può riconoscersi un trattamento più favorevole, nel giudizio di rinvio, ad un mezzo di prova precostituito (documenti) rispetto ad uno da costituirsi (prova testimoniale). Per entrambi deve invece valere l'art.* 394 *u. p. C.p.c. che vieta — e la giurisprudenza è pacifica nel senso che non abbia immutato a ciò la reviviscenza dello « ius novorum » in grado d'appello, a seguito della novella di riforma del* 1950 *— conclusioni diverse da quelle prese nel precedente giudizio di appello ».*

2. *Tali statuizioni, a nostro avviso, sono esatte.*

Con la cassazione della sentenza che apre la strada al giudizio di rinvio si ha infatti un rimedio diretto a sostituire ad una sentenza errata una sentenza esatta e non anche a provocare una rinnovazione del processo avanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Poichè per i principi che regolano il processo civile per dare libero corso all'attività probatoria delle parti, dopo la rimessione della causa alla decisione di merito del giudice di 2° *grado, occorre appunto una rinnovazione del processo e poichè quest'ultima si inizia e si esaurisce nel giudizio di appello. (Cfr.* ANDRIOLI *in « Foro It. »,* 1955, *p.* 1014, 1) *nel giudizio di rinvio, per rimanere nei limiti posti dagli articoli* 184 *e* 394 *C.p.c., la ricordata attività probatoria delle parti deve ritenersi preclusa e lo* ius novorum *di cui all'art.* 345 *del C.p.c., che alla*

rinnovazione del processo è ontologicamente legato, non può utilmente essere invocato.

Decisive in proposito in stretta aderenza con la ricordata finalità del giudizio di rinvio rispetto al giudizio di appello, appaiono le norme processuali poste negli articoli 184, 345 *e* 394 *C.p.c. Tale ultimo articolo dice infatti che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata ed è loro vietato di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità di tali nuove conclusioni sorga per effetto della sentenza di Cassazione e salva pure la facoltà di deferire il giuramento decisorio.*

Ora il divieto di nuove conclusioni in sede di rinvio, implica che quando il rinvio è fatto ad un giudice di secoudo grado, la parte non può proporre nuovi documenti o nuove prove poichè entrambe tali produzioni debbono necessariamente essere proposte mediante nuove conclusioni senza possibilità di distinzione fra prove precostituite e prove da costituirsi. Da tale necessità non è dato prescindere neppure per la considerazione che di frequente viene fatta in proposito, che conclusioni e produzioni di documenti e istanze di mezzi di prova sono termini antitetici. Il divieto di mutare le conclusioni infatti — salvo il caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 394 *C.p.c. preclude la duplice facoltà di produrre nuovi documenti e di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, non solo per le considerazioni che si leggono nella sentenza, ma anche e sopratutto per il fatto che la preclusione di chiedere nuove prove e di produrre nuovi documenti, nel giudizio di rinvio è imminente per effetto della rimessione della causa dall'istruttore al Collegio di secondo grado, che (v.* ANDRIOLI, *loc. cit.) per il preciso disposto dell'art.* 359 *C.p.c. in relazione agli articoli* 184 *e* 345 *C.p.c., segna il limite ultimo per la formulazione delle richieste istruttorie, anche nel caso di ritorno della causa all'istruttore.*

Di qui la logica conseguenza che nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio sono ammissibili nel rispetto del divieto di nuove conclusioni. Ove, infatti, per effetto della sentenza di Cassazione insorge la necessità di conclusioni nuove e diverse da quelle prese nel giudizio di appello, la nuova attività istruttoria si pone in rapporto di mezzo al fine per l'accoglimento delle conclusioni modificate e non incontra la preclusione di cui è cenno, la quale è operante appunto in funzione dell'avvenuta precisazione delle conclusioni.

In tale stato di cose lo ius novorum *di cui alla novella del* 50 *resta fuori dell'ambito del giudizio di rinvio.*

Dato che lo ius novorum *è posto dalla legge ed opera nella fase in cui il processo è sottoposto alla totale rinnovazione dell'appello e dato che il divieto di mutare le conclusioni nel giudizio di rinvio è posto ed opera nella fase in cui tale rinnovazione vi è già stata e ad una sentenza errata si vuol sostituire una sentenza esatta, per aversi un rapporto di interdipendenza fra le due norme, contenute rispettivamente negli articoli* 345 *e* 394 *C.p.c. bisognerebbe che l'art.* 394 *C.p.c. dettato a disciplina del giudizio di rinvio, per essere inteso nella sua esatta portata abbisognasse di essere integrato da altre norme di carattere generale, il cui richiamo sarebbe implicito. Bisognerebbe più esattamente, per la parte che ci riguarda, che l'art.* 394 *C.p.c. non contenesse una regolamentazione completa e sopratutto autonoma del potere delle parti in ordine alla precisazione delle conclusioni in sede di rinvio. Il che non è, perchè, come sin dal* 1951 *ha precisato la Corte Suprema nella sentenza, n.* 239, *riportata nella « Giur. It. »,* 1951, *I, I,* 761, *con l'art.* 394 *C.p.c., che con la novella del* 1950 *non ha subito modificazione alcuna, il legislatore ha posto una disciplina autonoma ed organica « del giudizio di rinvio che sembra escludere, per quanto riguarda le conclusioni delle parti, qualsiasi ricorso ad altra norma.*

« Difatti se si dovesse operare il collegamento con gli articoli 345 *C.p.v. e* 184, *non si spiegherebbe che la sola prima parte del su ricordato art.* 394, *ove per l'appunto si fa richiamo alle ordinarie regole stabilite per il procedimento davanti al giudice, al quale la causa è rimessa. Senonchè tale generico rinvio è poi limitato dai successivi due capoversi, i quali avvertono che le parti conservano la posizione di prima e quindi non possono prendere nuove conclusioni, avendo queste già precisato nella precedente udienza di rimessione della causa al Collegio: unica eccezione perfettamente logica e conseguenziale, è quella che la stessa sentenza di Cassazione ponga la necessità di nuove conclusioni, come nel caso espressamente previsto, proprio per il giudizio di rinvio, dall'art.* 389 *C.p.c.*

« Ma di conclusioni nuove giustificate da gravi motivi non vi è cenno alcuno nella norma in esame, mentre questa ha espressa menzione della facoltà, pur essa eccezionale, di deferire il giuramento decisorio. Orbene, se si ritiene applicabile il capoverso dell'art. 345 *del giudizio di rinvio, la suddetta menzione del giuramento decisorio non avrebbe ragione di essere nell'art.* 394, *perchè già l'art.* 345 *lo dichiara tassativamente ammissibile ».*

In tale ordine di idee non mancano orientamenti dottrinari degni della più attenta considerazione. REDENTI, *in* Diritto Processuale, 1953, 2ª *Ed., n.* 178, *II;* ANDRIOLI, *cfr. « F. It. »,* 1955, *p.* 1014, *IV;* LIEBMAN: Corso di Diritto Processuale Civile, *Edizione* 1952, *II,* 145, *p.* 225; GIUDICEANDREA: Impugnazioni civili, *II, p.* 347, *i quali ultimi, non esitano ad affermare l'uno che la finalità dell'art.* 394 *C.p.c. è quello di mantenere ferma nel giudizio di rinvio la impostazione della causa attuata nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza cassata e l'altro che il giudizio di rinvio è suscettibile — salvo sempre il disposto dell'art.* 394 *— di nuovi elementi di giudizio nei limiti in cui detti elementi costituirebbero motivi di revocazione, art.* 399 *C.p.c.*

3. *Tali ragioni ostative, in quanto collegate con i poteri delle parti nel processo civile, non ricorrono — si legge nella sentenza della Corte fiorentina — per i mezzi istruttori rimessi all'impulso del giudice, i quali, pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche nel giudizio di rinvio. La affermazione appare esatta, ma soltanto nel rispetto dei limiti posti dall'art.* 336 *C.p.c. Rimessa* sub iudicio, *per effetto della sentenza di Cassazione, la valutazione dei fatti in contestazione, il potere istruttorio del giudice, in quanto diretto alla ricerca della verità nel superiore interesse*

della giustizia ed in quanto limitato a quei mezzi che hanno il carattere della necessità di acquisizione (esibizione di atti e richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione articoli 210 *e* 213 *C.p.c.) ovvero di integrazione delle cognizioni tecniche del giudice (Consulenza tecnica) ovvero ancora di prova legale (giuramento suppletorio) è da ritenersi lo strumento eventualmente utilizzabile per rendere possibile la sostituzione di una sentenza esatta ad una sentenza errata.*

Ove, al contrario tale valutazione dei fatti della causa risulti coperta dal giudicato per effetto della sentenza di Cassazione, il potere in questione non può non ritenersi del tutto esaurito nell'ambito delle precedenti fasi del giudizio.

L. CORREALE

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ (3-56)

CANONI (3/56)

13. Obbligo dell'utente di una derivazione di acqua pubblica al pagamento del canone anche se di fatto non fruisca o non possa in tutto o in parte fruire dell'utilità data dalla concessione. (Corte App. Perugia, 23 febbraio 1956 – Mattioli c. Finanze – Cont. 5-226, Avv. Perugia).

AEROMOBILI E TRASPORTO PER ARIA (1-56)

AGRICOLTURA (3-56)

COOPERATIVE AGRICOLE

Vedi: *Imposta Generale Entrata* 36 (*materie tassabili*)

GRANO DA SEME

31. Sottoposizione del rimborso alle ditte selezionatrici delle L. 300 a q.le di grano da seme da esse pagate ai produttori, alla condizione della prova della quantità di grano ceduto agli agricoltori per l'impiego a seme; costituzione di un vantaggio alle stesse per avere il Ministero della Agricoltura disposto con circolare che organi propri svolgano le opportune indagini, invertendo così la prova. (Corte App. Torino, 1° febbraio 1956 – Rescia c. Agr. e For. – Cont. 11223, Avv. Torino).

32. Applicazione del D.L. n. 667 del 1946 (regolante il premio di L. 300 al qle per i produttori di grano da seme) a tutti i rapporti sorti durante la campagna agraria del 1946, anche precedentemente alla entrata in vigore del decreto. (Corte App. Torino 1° febbraio 1956 – Rescia c. Agr. For. – Cont. 11223, Avv. Torino).

RIFORMA – INDENNITÀ

33. Comprensione nella indennità di esproprio per riforma agraria del valore delle migliorie fatte dall'affittuario: carenza di ogni diritto di questi verso l'Ente di riforma (Trib. Potenza, 10 aprile 1956 – Lepore c. Ente Rif. Bari – Cont. 1817, Avv. Potenza).

34. Conforme (Trib. Potenza, 3 marzo 1956 – Lucia c. Ente Rif. Bari – Cont. 1787, Avv. Potenza).

RIFORMA – PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (3-56)

35. Potere degli enti di riforma di escludere dalla proroga legale gli affittuari dei fondi espropriati ancorchè siano conduttori diretti. (Trib. Potenza, 10 marzo 1956 – Ente Rif. Bari c. Telesca – Cont. 2395, Avv. Potenza).

36. Ammissibilità dell'esclusione, a richiesta degli enti di riforma, della proroga dei contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione relativamente a terreni facenti parte del terzo residuo; ciò perchè la metà di tali terreni trasformati dal proprietario espropriato vanno restituiti agli Enti di riforma. (Trib. Matera., – 22 marzo 1956 – Berlingieri c. Ente Riforma Bari e Giamace – Cont. 1562, Avv. Potenza).

37. Fondamento del diniego di proroga all'affittuario nelle zone di terzo residuo, non sulla norma generale ex art. 1 del D.P. 1° aprile 1947, ma su quella particolare ex art. 5 della L. n. 435 del 1951 abilitante gli enti di Riforma a negare la proroga agli affittuari dei terreni comunque sottoposti ad espropriazione per riforma agraria. (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 – Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari – Cont. 1904, Avv. Potenza.

RIFORMA – TERZO RESIDUO –

38. Sussistenza del vincolo di indisponibilità delle zone incluse nel terzo residuo passibili di esproprio ove il proprietario non ne esegua la trasformazione, o espropriabili per metà ove il proprietario vi adempia (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 — Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari, – Cont. 1904, Avv. Potenza).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56)

MILITARE

5. Dipendenza organica normale del militare dei Carabinieri dal Ministero della Difesa Esercito, ed eccezionale per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza dal Ministero degli Interni. (Trib. Torino, 9 febbraio 1956 – Vasco c. Min. Interno – Cont. 10171 Avv. Torino).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) (3/56)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI (3/56)

APPALTI E FORNITURE (3/56)

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

5. Non invocabilità come causa di annullamento, in quanto non ragione unica o principale dello stipulato contratto, dell'errore dell'appaltatore per falsa rappresentazione delle norme di legge per cui sia stata ritenuta applicabile al contratto un'esenzione tributaria che non competeva. (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 – Arietti c. Finanze e LL.PP. – Cont. 299, Avv. Torino).

FORNITURE

Vedi: *Imposta registro* 74 (*tassabilità*)

REVISIONE

Vedi: *Revocatoria* 2 (*condizione*)

6. Natura di potere discrezionale dell'Amm.ne sia sull'*an* che sul *quantum*, nella facoltà di revisione dei prezzi di appalto ex D.L. n. 1501 del 1947 e conseguente sussistenza nel privato solo di un interesse legittimo alla maggiorazione di prezzo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – Villafranca Soisson ed altri c. ANAS – Cont. 74/52, Avv. Torino).

7. Esclusione dell'indebito arricchimento nella determinazione discrezionale dell'Amm.ne in sede di revisione dei prezzi di un pubblico appalto, ancorchè si alleghi che l'aumento sarebbe dovuto avvenire non nella misura adottata ma in altra più alta. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – Villafranca Soisson ed altri c. A.N.A.S. – Cont. 74/52, Avv. Torino).

APPELLO (3/56)

AMMISSIBILITÀ (1/56)

9. Inammissibilità nelle cause scindibili della impugnazione incidentale tardiva, per coloro cui l'impugnazione principale sia stata notificata *ab origine* solo per denunciare la lite e non per dar vita ad una impugnazione nei loro confronti. (Corte App. Genova, 21 luglio 1956 – Panatelli e di Bella c. G.R.A. – Cont. 20244, Avv. Genova).

INTERESSE

Vedi: *Riscossione coattiva* 12 (*ingiunzione amministrativa*)

10. Reiezione dell'appello proposto da chi non abbia interesse all'azione. (Corte App. Perugia, 12 dicembre 1955 – Chigi della Rovere c. Finanze, Cont. 498, Avv. Perugia).

INTERVENTO

11) Inammissibilità dell'intervento in appello, di un terzo estraneo al giudizio di primo grado, sebbene l'intervento sia proposto dall'attore al limitato fine della esibizione di un documento (Corte App. Perugia, 7 dicembre 1955 – Paterna c. Vecchi e Min. Interno – Cont. 901, Avv. Perugia).

ARBITRI E ARBITRATO (3/56)

ATTO AMMINISTRATIVO (3/56)

CERTIFICAZIONE

Vedi: *Autoveicoli e Trasporti* 3 (*ricuperi*)
Vedi: *Ricostruzione* 15 (*agevolaz. tributarie*).

AUTOVEICOLI E TRASPORTI (3/56)

PRIVILEGI

Vedi: *Imposta Registro* 50 (*materia tassabile*)

RICUPERI

1. Carattere retroattivo operante su situazioni giuridiche oggetto di giudizi iniziati in precedenza, della convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 delle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica (Trib. Torino, 6 marzo 1956 – Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza — Cont. 9314, Avv. Torino).

2. Convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 sulle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica, da parte delle autorità civili nazionali, autorizzate benchè verbalmente e in via generale dell'A.M.G. (Trib. Torino, 6 marzo 1956 – Marchi c. Musetta – Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza – Cont. 9314, Avv. Torino).

3. Sufficienza, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 della prova della intervenuta autorizzazione dell'A.M.G. costituita dalla dichiarazione fatta dalla Pubblica Amministrazione in un successivo documento (Trib. Torino, marzo 1956 – Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza – Cont. 9314, Avv. Torino).

TRASPORTI

Vedi: *Responsabilità civile* 13 (*del privato*)

AVVOCATO E PROCURATORE (3/56)

AZIONE (3/56)

DIRITTO E INTERESSE (3/56)

Vedi: *Demanio e Patrimonio* 27 (*beni p.n.f.*)
Vedi: *Demanio e Patrimonio* 32 (*patrimonio – indisponibile*)

11. Necessità, per la discriminazione della giurisdizione, dell'indagine preliminare da parte del giudice se indipendetemente dal petito formale, l'oggetto effettivo della pretesa lesione sia un diritto soggettivo oppure un interesse. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 – Talamonti, Troli ed altri c. Cerboni – Gentile e Prefetto Ascoli Piceno – Cont. 2200-2201, Avv. Ancona).

INTERESSE (1/56)

Vedi: *Appello* 10 (*interesse*)

12. Sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria creditrice, a chiedere, ove intervenga un concordato fallimentare, la pronuncia giudiziale sul credito, e ciò quanto meno allo scopo di perseguire il garante, nel caso che il credito tributario sia stato contestato, ma successivamente sia stato accertato definitivamente in sede amministrativa (Trib. Genova, 10 aprile 1956 – Finanze c. Accorsi – Cont. 17175, Avv. Genova).

LEGITTIMAZIONE (3/56)

Vedi: *Comuni e Provincie Enti Pubblici* 7 (*Eleggibilità*)
Vedi: *Imposta generale entrata* 38 (*restituzioni*).

BENEFICENZA

ENTI

Vedi: *Imposte e tasse in genere* 30 (*Agevolazioni – esoneri*).

BONIFICHE (3/56)

CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO

AZIONI

Vedi: *Imposta Successione* 7 (*tassabilità*)

CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO (3/56)

CIRCOLAZIONE STRADALE (3/56)

AZIONE DI REGRESSO (1/56)

24. Ammissibilità dell'azione di rivalsa della G. R.A. che ha risarcito agli aventi diritto il danno occorso per furto delle merci in corso di trasporti, contro i propri autisti consegnatari e sottrazione di tale azione alla breve prescrizione ex art. 2951 C.c. siccome azione di responsabilità per inosservanza di rapporto di lavoro. (Corte App. Torino, 17 luglio 1956 – G.R.A. c. Tini e Bresso – Cont. 1786, Avv. Torino).

25. Applicabilità della prescrizione biennale ex art. 2947, 2° comma C.c., anche al proprietario del veicolo che pagato il danno proponga azione surrogatoria nei confronti dello autista investitore, e decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'evento dannoso e non da quello dell'eseguito pagamento. (Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 – Sabbatini c. Difesa Aueronautica – Cont. 336, Avv. Ancona).

CONDOTTA (1/56)

26. Obbligo di circolazione a moderata velocità e con particolare prudenza, del conducente di un autoveicolo con fari schermati in ossequio alle norme sull'ordinamento bellico vigenti (Corte App. Ancona 19 maggio 1956 – Sabbatini c. Difesa Aeronautica – cont. 336, Avv. Ancona).

DISCIPLINA

27. Improponibilità contro il sindaco quale ufficiale di governo in funzione di P.S. dell'azione di risarcimento di danni invocante una circolare del Ministero dell'Interno, al fine di sindacare la disciplina discrezionale del traffico sulla via principale del paese affollata di pedoni, per un preteso nesso causale fra le difficoltà di transito per i veicoli e l'omicidio colposo di un ciclista investito da un automezzo incrociante (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 – Moroni e Com. Collecchio e Ministero Interni – Cont. 9878, Avv. Bologna).

28. Irresponsabilità del Sindaco quale ufficiale di governo per la morte di un ciclista ancorchè l'omessa disciplina del traffico pedonale cagioni effettivo intralcio a quello dei veicoli, quando l'imprudenza della vittima sia stata causa unica ed indipendente del fatto nelle particolari condizioni di viabilità per normale ed abituale affollamento domenicale. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 – Moroni c. Comune Collecchio e Ministero Interni – Cont. 9878, Avv. Bologna).

PRESUNZIONE DI COLPA (1/56)

Vedi: *Giudizi* (*rapporto tra*) 8 (*Concorso di colpa*).

29. Inapplicabilità della presunzione di colpa comune ex art. 2054, 2° comma c.c., riguardante il caso di collisione tra veicoli, all'ipotesi di danni ad uno solo degli automezzi alla quale si applica il 1° comma detto articolo per cui il conducente del veicolo danneggiante deve risarcire il danno se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. (Trib. Potenza, 12 marzo 1956 – Finanze c. Giordano e Bozzaotre – Cont. 174, Avv. Potenza).

CITAZIONI (3/56)

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE (3/56)

COMMISSIONE

EFFETTI

Vedi: *Imposta di bollo* 2 (*atti soggetti*)

COMODATO (1/56)

Vedi: *Ediliz. popl. ed economica* 1 (*INA-Casa*)

RESTITUZIONE DELLE COSE

2. Legittimazione del proprietario delle cose date a comodato ad intervenire nella causa di sequestro contro il comodatario per chiedere la restituzione delle proprie cose assoggettate al sequestro (Trib. Perugia, 29 febbraio 1956 – Zampetti c. Vitali, Caponera ed Amm.ne Difesa Aeronautica – Cont. 459; Avv. Perugia).

3. Obbligo del comodatario di restituire alla scadenza del pattuito termine le cose avute in comodato, e diritto di azione del comodante, dopo detta scadenza per riavere le cose date in comodato (Trib.

Perugia, 29 febbraio 1956 – Zampetti – c. Vitali, Caponera e Difesa Aeronautica – Cont. 459 – Avv. Perugia).

4. Mora del comodatario per mancata riconsegna della cosa nel termine intimatogli dal comodante. (Trib. Ancona, 30 aprile 1956 – INA-Casa c. Piaggesi – Cont. 2302 Avv. Ancona).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE (3/56)

COMPETENZA

Vedi: *Opere idrauliche e bonifica* 1 (*espropriazioni*)
Vedi: *Esazione* 6 (*Esecuz. esattoriale*).
Vedi: *Occupazione* 1 (*rilascio*).
Vedi: *Opere idrauliche e bonifica* 1 (*espropriazione*).
Vedi: *Proprietà e azione a difesa* 6 (*luci e prospetti*).

DISCREZIONALITÀ (1/56)

Vedi: *Appalto e forniture* 6 (*revisione*)
Vedi: *Partigiani n.* 4 (*debiti partigiani*).

14) Sindacabilità da parte del giudice se le misure adottate dall'Amministrazione ferroviaria per evitare i sinistri siano idonee perchè avendo l'Amministrazione l'obbligo di prendere e usare ogni misura e cautela per prevenire ed evitare i sinistri, la discrezionalità dell'Amministrazione si esercita solo nella scelta del mezzo, con la qual cosa se il mezzo prescelto sia inidoneo si intendono ecceduti dall'Amministrazione i limiti della propria discrezionalità. (Corte App. Genova – 28 settembre 1956 – FF.SS. c. Bottero – Cont. 18421, Avv. Genova).

GIURISDIZIONE

Vedi: *Azione* 11 (*diritto e interesse*).
Vedi: *Demanio e Patrimonio* 20-21 (*autotutela*).
Vedi: *Donazione* 5 (*Amministrazione Pubblica*).
Vedi: *Espropriazione per pubblica utilità e occupazione d'urgenza* 14-15 (*decreto d'esproprio*).
Vedi: *Imposta Registro* 79 (*valutazione – Impugnazione*).
Vedi: *Imposte e tasse in genere* 38 (*violazione sanzioni*).
Vedi: *Lavoro* 5 (*retribuzione*).
Vedi: *Riscossione coattiva* 15 (*Ingiunzione amministrativa – requisiti formali*).
Vedi: *Riscossione coattiva* 16-17 (*opposizione*).
Vedi: « *Solve et repete* » 23 (*applicazione*).
Vedi: *Valuta* 8 (*Sindacato giurisdizionale*).

COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBLICI (3/56)

ELEGGIBILITÀ (3/56)

4. Sussistenza ex art. 15 n. 6 T.U. n. 203 del 1951 di un motivo di decadenza (pendenza di lite) nel caso di ricorso alla Corte dei Conti di un consigliere comunale, contro la decisione del Consiglio di Prefettura che lo dichiara amministrativamente responsabile (Corte App. Perugia, 18 gennaio 1956 – Gregori, Cinti, Belcapo c. Prefetto Terni – Cont. 919, Avv. Perugia).

5. Sussistenza automatica dell'inizio di una lite pendente col Comune, e conseguente avveramente della causa di decadenza ex art. 15 n. 6 del D.P.R. n. 203 del 1951, nella contestazione di addebiti ed amministrativi comunali da parte del Consiglio di Prefettura (G.P.A. Potenza, 28 febbraio 1956 – Prefetto Potenza c. Martuscelli ed altri – Cont. 3/56 Avv. Potenza).

6. Applicazione, quale ius superveniens ai casi oggetti di giudizio al momento di entrata in vigore della legge, dell'art. 6 legge n. 136 del 1956 escludente la possibilità di dichiarare decaduti ex art. 15 n. 5 e 6 D.L. n. 203 del 1951 gli amministratori comunali per fatti connessi con l'esercizio del mandato (Corte App. Potenza, 10 aprile 1956 – Martuscelli ed altri c. Prefetto Potenza – Cont. 3/56 Avv. Potenza).

7. Esclusione della legittimazione di un comune a proporre ricorso alla Corte di Appello contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa che dichiari la decadenza del Sindaco per lite contabile pendente (Corte App. Bologna, 24 novembre 1955 – Comune Casalecchio di Reno c. Prefetto Bologna – Cont. 11218 Avv. Bologna).

CONFISCA (1/56)

EFFETTI

Vedi: *Giudizi* (*rapporto tra*) 9 (*confisca*)

3. Esclusione di ogni pretesa del terzo riguardo i beni confiscati, anche se diversa dalla revindica e limitata al risarcimento dei danni per mancata restituzione, deterioramento, distruzione dei beni in tempo successivo al sequestro (Corte App. Genova, 26 aprile 1956 – Dogane c. Berg. – Cont. 19700, Avv. Genova).

4. Permanenza della espropriazione dei beni confiscati, incompatibile con ogni contraria pretesa avente come oggetto immediato o indiretto i beni stessi, finchè la confisca non sia revocata dal giudice penale (Corte App. Genova, 26 aprile 1956 – Dogane c. Berg. – Cont. 19700, Avv. Genova).

NATURA

5. Natura di vincolo giuridico e non di mero fatto o di materiale apprensione nel rapporto derivante da confisca: suo effetto positivo (attribuzione allo Stato della proprietà dei beni confiscati e potestà di ricuperarli e rivendicarli contro chiunque) e negativo (esclusione di ogni diritto di terzi sugli stessi beni) (Corte App. Genova, 26 aprile 1956, Dogane c. Berg. – Cont. 19700, Avv. Genova).

CONSUMO E PRODUZIONE (3/56)

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO (3/56)

CESSIONE DI CREDITI (1/56)

22. Inefficacia come fonte di obbligazione e tanto meno come cessione irrevocabile di credito, della lettera di un ufficio esecutivo dell'Amministrazione che comunichi, a richiesta, che in uno stipulando contratto di fornitura verrà inclusa la clausola del pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, a favore di un determinato Istituto bancario (Corte App. Genova, 8 agosto 1956 – Bruzzo c. Difesa Esercito e Fall. Thermoil – cont. 21169, Avv. Genova).

23. Inopponibilità all'Amministrazione di una cessione di crediti che non risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e non sia stata notificata all'Amministrazione nè da essa accettata (Corte App. Genova, 8 agosto 1956 – Bruzzo c. Difesa esercito e Fall. Thermoil – Cont. 21169, Avv. Genova).

CREDITI VERSO PRIVATI

Vedi: *Imposta di successione* 5-6 (*passività*)

FORMA (3/56)

24. Necessità che l'assunzione di obbligazioni da parte della Pubblica Amministrazione avvenga a mezzo dell'organo competente e nei modi e forme voluti dalle leggi amministrative (Corte App. Genova 8 agosto 1956 – Bruzzo c. Difesa-Esercito, e Fall. Thermoil – Cont. 21169, Avv. Genova).

25. Necessità della manifestazione della volontà dell'Amministrazione nelle forme previste dalla legge di Contabilità per la erezione di rapporti validi a legittimare la detenzione di locali demaniali (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 – Finanze c. Vidotti – Cont. 1090, Avv. Trento).

VISTI DI LEGITTIMITÀ

Vedi: *Requisizioni* 6 (*alleate*).

CONTRABBANDO (3/56)

PROVA

4. Inconferenza ai fini della prova del contrabbando, dell'analisi di materia prima proveniente da una distilleria, analisi effettuata presso il laboratorio chimico delle Dogane, non preceduta da verbale di rimozione dei sigilli apposti al campione, anche se l'accertamento avvenga in sede di sommarie indagini di polizia giudiziaria: ciò perchè l'inosservanza di tale formalità può costituire elemento di incertezza circa la corrispondenza del campione analizzato con quello prelevato. (Trib. Pen. Trento, 1° dicembre 1955 – Imp. Di Lorenzo Cestarollo – Cont. 979, Avv. Trento).

RESPONSABILITÀ

5. Ammissibilità anche al contrabbando del capitano della nave ex art. 99 della legge doganale, del concorso di terze persone in base ai principi generali del Codice Penale (Trib. Pen. Savona, 28 marzo 1956 – Imp. Rissetto ed altri – Cont. 21362 Avv. Genova).

CONTRATTI DI GUERRA (1/56)

COSTITUZIONE DELLO STATO (3/56)

DANNI (3/56)

INDENNITÀ (3/56)

17. Detrazione dal guadagno, ai fini della capitalizzazione, di una percentuale in rapporto alla differenza fra la durata della vita fisica e di quella lavorativa (Trib. Torino, 30 giugno 1956 – Quaglia c. FF.SS. – Cont. 2639, Avv. Torino).

18. Inammissibilità nella liquidazione del danno alla persona secondo le tabelle ex R.D. n. 1403 del 1922 di una detrazione per scarto fra la vita vegetativa e vita lavorativa, essendo tale scarto tenuto presente nella compilazione di tal tabella (Corte App. Genova, 22 dicembre 1955 – Deni c. Difesa-Esercito – Cont. 20782, Avv. Genova).

19. Non detraibilità dall'indennizzo per morte di un congiunto, di quanto gli attori abbiano ereditato dal defunto, operando le norme successorie indipendentemente dal fatto illecito, che non è causa dell'attuazione di dette norme. (Corte App. Genova, 28 aprile 1956 – De Nardi c. Finanze – Cont. 19973, Avv. Genova).

20. Determinazione dell'indennizzo in favore dei genitori di una vittima di infortunio, sulla base della vivenza a carico provata e in relazione al tempo, presumibile in relazione alla loro età, per il quale i genitori avrebbero beneficiato del mantenimento da parte del figlio (Corte App. Perugia 15 febbraio 1956 – Speziale e Brugnani c. FF.SS. – Cont. 391, Avv. Perugia).

LIQUIDAZIONE (1/56)

Vedi: *Giudizi* (*rapporto tra*) 10 (*effetti del giudicato penale*).

21. Considerazione, onde determinare il guadagno-base per liquidare il risarcimento di un infortunio, del guadagno, oltre il salario, per altre prestazioni eseguite all'infuori del normale lavoro (Trib. Torino, 30 giugno 1956 – Quaglia – FF.SS. – Cont. 2639, Avv. Torino).

MORALI

22. Cessazione con la morte dell'offeso della ragione per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali, diritto personalissimo dell'offeso. (Corte App. Genova, 21 luglio 1956, Passatelli e di Bella c. G.R.A. – Cont. 20244, Avv. Genova).

DEMANIO E PATRIMONIO (3/56)

AUTOTUTELA (1/56)

20. Difetto assoluto del potere di ordinare in via amministrativa lo spoglio, mediante sfratto, dei diritti soggettivi di un privato derivanti da contratto di locazione, e inapplicabilità dei divieti fatti al giudice dall'art. 4 legge contez. amministrativo; applicazione al caso di immobile ex p.n.f. destinato con decreto Presidenziale a sede di pubblica Amministrazione (Trib. Bologna ..... – P.C.I. Mazzano c. Finanze – Cont. 10372, Avv. Bologna).

21. Inammissibilità ex art. 4 della legge n. 2248 alleg. E del 1865 dell'adozione da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ex art. 700 contro l'atto amministrativo, nella specie costituito dalla impugnazione di ordinanza amministrativa di sfratto. (Pret. Torino, ord. 1° marzo 1956, Col Recupero c. Comiliter Torino – Cont. 1579, Avv. Torino).

22. Legittimità della richiesta di sgombero di locali demaniali detenuti da occupanti sforniti di valido titolo quando tal fatto sia dimostrato da documenti (Trib. Trento, 22 febbraio 1956 – Finanze c. Camera Lavoro Merano – Cont. 1251, Avv. Trento).

23. Conf. (Trib. Trento 22 febbraio 1956 – Finanze c. Partito D.C. Merano – Cont. 1253, Avv. Trento).

CONCESSIONE (1/56)

24. Abusività dell'occupazione dei locali demaniali senza relativo atto di concessione (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 – Finanze c. Videsott – Cont. 1090, Avv. Trento).

FORESTE

25. Irresponsabilità, per validità dell'ordinanza AMG disponente per l'approvvigionamento di legname della popolazione civile, del Comune che in base ad essa abbia utilizzato legname di proprietà demaniale, dando senza intervento dello Stato in appalto il taglio e fissando il prezzo di macchiatico da corrispondere allo Stato. (Trib. Torino 19 novembre 1955, Pastore c. Finanze, Cont. 8552, Avv. Torino).

OCCUPAZIONE

Vedi: *Contabilità Generale dello Stato* 25 (*forma*)

PATRIMONIO – BENI P.N.F. (1/56)

26. Insufficienza del solo decreto del Presidente del Consiglio ex art. 30 D.L.L. n. 159 del 1944 con cui si disponga che un immobile ex p.n.f. fosse destinato a sede di guardia di Finanza, a far passare l'immobile nel patrimonio indisponibile dello Stato; necessità invece che a tal fine il bene sia effettivamente ed attualmente destinato a soddisfare il pubblico servizio (Trib. Bologna – P.C.I. Mazzano c. Finanze – Cont. 10372, Avv. Bologna).

27. Affievolamento ad interesse del diritto di locazione anche se soggetto a proroga legale relativamente a un immobile già casa del fascio e pervenuto poi al Demanio, quando l'immobile riceve la destinazione ad uso pubblico prevista dalla legge – perchè in tal momento con carattere di bene patrimoniale indisponibile subentra l'autotutela: conseguente carenza di giurisdizione del giudice a pronunciare sulla legittimità dell'ordinanza di sfratto amministrativo da parte dell'Intendenza di Finanza (Trib. Bologna, 28 novembre 1955 – Fachiri c. Finanze – Cont. 10261, Avv. Bologna).

PATRIMONIO – INDISPONIBILE (3/56)

28. Inopponibilità allo Stato italiano della cessione di beni mobili indisponibili fatta a favore di privati da parte dei tedeschi occupanti che se ne erano impadroniti e ciò malgrado che nei confronti dello Stato italiano sussistesse il diritto di preda bellica (Trib. Genova, 14 maggio 1956 – Carmagnani c. Difesa-Esercito – Cont. 15174, Avv. Genova).

29. Sussistenza del diritto di recupero, da parte della pubblica Amministrazione presso il terzo acquirente in buona fede, dei beni mobili di patrimonio indisponibile di cui dopo l'8 settembre 1943 l'Amministrazione abbia subito la spoliazione ad opera dei tedeschi e ciò sia in virtù del regime proprio dei beni di patrimonio indisponibile sia in virtù del D.L.L. n. 32 del 1945 (Trib. Genova, 14 maggio 1956 – Carmagnani c. Difesa-Esercito – Cont. 15174, Avv. Genova).

30. Obbligo di chi da un illecito detentore abbia acquistato un automezzo militare privo dei prescritti documenti, di restituire la macchina alla Amministrazione e risarcire il danno nel valore delle asportazioni subite dallo automezzo e nell'indennità di nolo in sostituzione del mancato uso. (Trib. Bologna, 8 marzo 1956 – Guglielmetti c. Difesa – Cont. 8573, Avv. Bologna).

31. Destinazione a pubblico servizio degli immobili usati dall'Amministrazione per alloggi dei propri dipendenti atteso il rapporto di strumentalità fra il bene e lo scopo propostosi dall'Amministrazione (Pret. Torino, ord. 1° marzo 1956 – Col. Recupero e Comiliter, Torino – Cont. 1579, Avv. Torino).

32. Insussistenza della lesione di un diritto soggettivo denunciabile al giudice ordinario relativamente all'assegnazione in uso di immobili usati dall'Amministrazione per alloggi dei suoi dipendenti, assegnazione che non può avvenire che per concessione amministrativa ((Pret. Torino ord. 1° marzo 1956 – Col. Recupero c. Comiliter Torino – Cont. 1579, Avv. Torino).

DIFESA DELLE AMMINISTRAZIONI IN GIUDIZIO (3/56)

AVVOCATURA DELLO STATO (3/56)

59. Facoltà del Commissariato G.I. che ha conservato la personalità giuridica dell'ex GIL, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (Trib. Ancona, 20 giugno 1956 – Cont. 2081, Avv. Ancona).

CITAZIONE – AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO

60. Nullità della citazione dell'Amministrazione del Demanio intimata al Ministero delle Finanze in persona del Ministro, competendo la rappresentanza dell'Amministrazione all'Intendente di Finanza (Trib. Trento, 19 novembre 1955 – Merignon c. Pfeifer e Demanio – Cont. 749, Avv. Trento).

61. Attribuzione della rappresentanza processuale dell'Amministrazione del Demanio unicamente all'Intendente di Finanza competente per territorio senza che abbia rilievo se l'ingiunzione per canoni demaniali sia stata emessa dal Procuratore dello Ufficio del Registro (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gostner c. Amministrazione Demanio – Cont. 1220 Avv. Trento).

CITAZIONE – AMMINISTRASIONE DIFESA (3/56)

62. Nullità per difetto di legittimazione processuale della citazione con cui l'Amministrazione della Difesa Esercito, sia stato citato il Comandante Militare territoriale anzichè il Ministro, nulla disponendo in ordine ai soggetti legittimati a rappresentare l'Amministrazione in giudizio l'art. 3 del T.U. n. 639 del 1910 (Trib. Genova, 9 logliu 1956, Raschi c. Comiliter Genova – Cont. 20983 Avv. Genova).

63. Insussistenza del potere di rappresentare il Ministero della Difesa, del Comandante di un CAR che non ne ha la rappresentanza secondo le norme organiche (Trib. Orvieto 5 agosto 1955 – Terroni c. 8 C.A.R. – Cont. 817, Avv. Perugia).

CITAZIONE – AMMINISTRAZIONE DOGANE (3/56)

65. Nullità dell'opposizione ad ingiunzione per tributi doganali, notificata all'Intendente di Finanza anzichè al Direttore Superiore delle Dogane cui spetta la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Doganale (Trib. Torino, 30 dicembre 1955 – Redaelli c. Finanze – Cont. 2062, Avv. Torino).

66. Attribuzione della legittimazione processuale in tema di imposte doganali, al direttore superiore della competente Dogana. (Corte App. Genova, 21 settembre 1956 – Santoni c. Finanze – Cont. 18538, Avv. Genova).

CITAZIONE – AMMINISTRAZIONE FERROVIE (1/56

67. Attribuzione al Capo Compartimento ex tabelle R.D. n. 1258 del 1923, della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle FF.SS. nelle cause vertenti avanti a giurisdizione non aventi sede in Roma (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 – Priotto c. FF.SS. – Cont. 2189, Avv. Torino).

CITAZIONE – AMMINISTRAZIONE FINANZE (3/56)

68. Sussistenza, incondizionatamente per ogni giudizio, del potere di rappresentare l'Amministrazione Finanziaria del solo Intendente di Finanza. (Pret. Spoleto, 18 marzo 1955 – Rossi Bartoli c. Uff. Reg. Spoleto – Cont. 778, Avv. Perugia).

69. Devoluzione all'Intendente di Finanza della rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione delle Finanze – Nullità radicale della citazione se sia convenuto in giudizio un organo diverso anche se gerarchicamente superiore. (Trib. Torino, 8 maggio 1956 – Cons. Agr. Prov. Novara c. Finanze – Cont. 2538, Avv. Torino).

70. Nullità della citazione dell'Amministrazione delle Finanze in materia di registro, notificata al Ministro anzichè allo Intendente di Finanza (Trib. Genova, 10 aprile 1956 – Bertorello Ivaldi c. Finanze – Cont. 21260, Avv. Genova).

71. Insussistenza del potere di rappresentare l'Amministrazione delle Finanze del Procuratore del Registro, spettando tale potere solo all'Intendente di Finanza: nullità assoluta e insanabile della citazione viziatamente intimata. Trib. Perugia, 29 aprile 1955 – Zanotto c. Finanze – Cont. 591, Avv. Perugia).

72. Improponibilità per difetto di legittimazione passiva dell'opposizione a ingiunzione fiscale proposta nei confronti del Direttore dell'Ufficio Atti Civili non avendo esso la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze (Corte App. Catania, 9 marzo 1956 – Cirino c. Finanze – Cont. 17834, Avv. Catania).

73. Nullità assoluta dell'opposizione ad ingiunzione amministrativa dell'Ufficio del Registro non notificata alla Intendenza di Finanza, presso l'Avvocatura dello Stato (Trib. Melfi, 26 gennaio 1956 – Calabritti c. Registro – Cont. 722, Avv. Potenza).

74. Attribuzione della rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro, in tema di registro (Trib. Ancona, 12 marzo 1956 – Finanze c. Pasta Cardinale ed altri – Cont. 678 Avv. Ancona).

75. Attribuzione, malgrado il tenore dell'art. 147 legge di registro della rappresentanza sostanziale dell'Amministrazione delle Finanze, nelle opposizioni per impugnazione per imposte di registro all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro: nullità assoluta dell'opposizione proposta contro quest'ultimo (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 – Idroelettr. Piemonte c. Finanze – Cont. 2518, Avv. Torino).

76. Devoluzione della rappresentanza legale delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro, anche in causa di opposizione ad ingiunzione per I.G.E. (Corte App. Potenza, 16 maggio 1956 – Pistillo c. Finanze – Cont. 1555, Avv. Potenza).

77. Devoluzione della rappresentanza in causa dell'Amministrazione delle Finanze ai Procuratori del Registro nei giudizi pretoriali svolgentesi in sede diversa da quella della Intendenza di Finanza (Pretura San Remo 28 agosto 1955 – Toselli, Saccheri c. Finanze – Cont. 20916, Avv. Genova).

78. Applicabilità dell'art. 145 legge registro circa la legittimazione passiva del Procuratore del Registro al solo caso in cui il contribuente adisca immediatamente il giudice in sede di opposizione ad ingiunzione, non nel caso in cui vi ricorra dopo esperimentato il giudizio amministrativo, caso che rientrando nell'art. 146 legge Registro comporta la legittimazione passiva solo dell'Intendente di Finanza. (Corte App. Perugia, 11 luglio 1956 – Simonetti c. Uff. Registro, Città di Castello – Cont. 624, Avv. Perugia).

79. Sussistenza della legittimazione passiva del cancelliere che per conto dell'Amministrazione finanziaria abbia promosso gli atti per la riscossione delle spese di giustizia prenotate a campione, nell'opposizione a pignoramento promossa ex art. 679 c.p.c. dal proprietario delle cose pignorate. (Trib. Ancona, 7 aprile 1956 – Canc. Corte App. Ancona c. Domini – Cont. 2188, Avv. Ancona).

80. Insussistenza del potere di rappresentare l'Amministrazione delle Finanze in giudizio, del Cancelliere che abbia emesso ingiunzione per pagamento delle spese di giustizia e sia stato convenuto in opposizione, spettanto quel potere solo all'Intendente di Finanza; (Pret. Perugia, 9 agosto 1955 – Lustrini c. Canc. Corte App. Cont. 826, Avv. Perugia).

CITAZIONI – AMMINISTRAZIONI IN GENERE ('53/56)

81. Attribuzione della rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni dello Stato ai soli organi investiti di tale potere secondo le norme istituzionali: nullità radicale della citazione di un organo privo di tale potere (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 – Idroelett. Piemonte c. Finanze – Cont. 2518, Avv. Torino).

82. Inammissibilità dell'opposizione a ingiunzione amministrativa intimata all'ufficio esecutivo o al titolare di questo, che ha spiccato l'ingiunzione nell'esercizio di una attività che gli compete o che gli è stata delegata; e non all'Amministrazione che dal titolo trascritto nella ingiunzione risulta creditrice, nella persona dell'organo che ne ha la rappresentanza. (Corte App. Genova, 29 agosto 1956 – Finanze c. De Micheli – Cont. 20423, Avv. Genova).

83. Nullità assoluta e insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di un organo non legittimato alla rappresentanza sia che l'organo citato appartenga ad altra Amministrazione, sia che appartenga alla stessa Amministrazione ancorchè gerarchicamente superiore (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 – Priotto c. FF.SS. – Cont. 2189, Avv. Torino).

84. Nullità insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di organo non legittimato alla rappresentanza anche se gerarchicamente superiore a quello legittimato, ed ancorchè l'atto sia notificato presso l'Avvocatura dello Stato (Trib. Genova, 20 gennaio 1956 – Di Mario c. Trasporti – Cont. 18883, Avv. Genova).

85. Nullità insanabile per incerta vocatio in ius della citazione con cui sia convenuta « la competente Amministrazione dello Stato in persona del suo legale rappresentanza in loco pro tempore » (Corte App. Genova, 21 settembre 1956, Santoni c. Finanze Cont. 18538, Avv. Genova).

86. Nullità della citazione di un'Amministrazione dello Stato « nella persona che la rappresenta secondo le leggi organiche » e necessità della indicazione dell'organo specifico contro cui è diretta la chiamata (Trib. Genova, 23 aprile 1956 – Ferrari c. Difesa Esercito – Cont. 22117, Avv. Genova).

87. Rilevabilità in ogni grado del processo della nullità per chiamata in giudizio di organo incompetente; inesistenza di giudicato formale sulla questione nel senso della preclusione della relativa eccezione. (Corte App. Catania, 9 dicembre 1955 – Buonasera c. Ferrovie Stato – Cont. 19018, Avv. Catania).

CITAZIONI – AMMINISTRAZIONI VARIE (3/56)

Vedi: *Metano* 17 (*contributi bombole – riscossione*e

88 Attribuzione della rappresentanza della GRA al Ministro dei Trasporti come presidente dell'Azienda, anche dopo la sostituzione del Comitato di gestione con un Commissario Straordinario. (Corte App. Genova, 21 luglio 1956 – Passatelli e Di Bella c. G.R.A. – Cont. 20244, Avv. Genova).

89. Attribuzione della legale rappresentanza della G.R.A. dopo lo scioglimento del Comitato di gestione e la istituzione di un Commissario Straordinario (ex D. Interm. 25 settembre 1950) a detto Commissario Straordinario che ha sostituito tale Comitato e, nella rappresentanza, il Ministro dei Trasporti presidente di quel Comitato (Trib. Genova, 22 giugno 1955 – Laurenti c. GRA – Cont. 18706, Avv. Genova).

90. Nullità della citazione all'ANAS non notificata al Ministero dei LL.PP. (Trib. Potenza..... Ricciuto c. ANAS – Cont. 510, Avv. Potenza).

91. Onere dell'attore di provare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno quando lo evochi in giudizio per la dipendenza organica di un militare dei carabinieri la quale costituisce la eccezione, vigendo di regola quella del Ministero della Difesa-Esercito (Trib. Torino, 9 febbraio 1956, Vasco c. Min. Interno – Cont. 10171, Avv. Torino).

CITAZIONI – SANATORIE (1/56).

92. Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della sola rappresentanza processuale: inidoneità della sua comparizione per sanare nullità della citazione per difetto di sostanziale rappresentanza dell'organo citato (Trib. Torino, 15 febbraio 1956, Idroelettr. Piemonte c. Finanze – Cont. 2518, Avv. Torino).

93. Insanabilità del vizio della citazione per evocazione in giudizio di organo non abilitato alla

rappresentanza processuale, malgrado la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per tale organo (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gortner c. Amministrazione Demanio – Cont. 1220, Avv. Trento).

94. Insanabilità della nullità della citazione non notificata all'organo legalmente rappresentante, nè per una rinnovazione nè per nuova citazione in corso del giudizio dell'organo che avrebbe dovuto essere inizialmente citato (Trib. Potenza....., Ricciuto c. A.N.A.S. – Cont. 510, Avv. Potenza).

95. Insanabilità della nullità della citazione di un'Amministrazione dello Stato non contenente indicazione dell'organo rappresentante, se mediante la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non si costituisca lo specifico organo che legalmente rappresenta l'Amministrazione (Trib. Genova, 23 aprile 1956 – Ferrari c. Difesa-Esercito – cont. 22117, Avv. Genova).

FORO DELLO STATO (3/56)

96. Sussistenza del foro erariale anche quando l'Amministrazione dello Stato sia convenuta per integrare un contraddittorio apertosi fra altre parti e necessità di integrare il giudizio col rispetto di quelle norme (Trib. Terni, 11 marzo 1955, De Pretis c. Cons. Ric. Edil. Terni e Prefetto Terni – – Cont. 729, Avv. Perugia).

97. Sussistenza, nell'opposizione ad ingiunzione amministrativa, del foro territoriale comune determinato dal luogo ove ha sede l'ufficio emittente, e non del foro dello Stato, se sia parte in causa un'Amministrazione dello Stato, trattandosi di giudizio relativo a procedimento esecutivo (Trib. Orvieto, 5 agosto 1955, Terroni c. 8 C.A.R. – Cont. 817, Avv. Perugia).

98. Attribuzione della competenza funzionale, nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa (Trib. Biella, 21 aprile 1956, Ceccarelli c. Finanze – Cont. 2676, Avv. Torino).

99. Conforme: (Pret. Marsiconnovo 18 giugno 1956, Pasquariello c. Finanze – Cont. 517, Avv. Potenza).

100. Sussistenza del foro territoriale ordinario e non del foro dello Stato, nella cause in cui sia parte il Commissariato G.I. (Trib. Ancona, 20 giugno 1956. Cont. 2081, Avv. Ancona).

101. Devoluzione della causa principale e di quella in garanzia, quando una Amministrazione dello Stato, sia chiamata in garanzia, al giudice del foro dello Stato: necessità che l'accertamento dell'incompetenza del primo giudice sia da questi fatto non con ordinanza ma con sentenza con regolare liquidazione delle spese (Trib. Bolzano, 20 gennaio 1956, Strumpfloner Schratt Morandell c. Difesa-Esercito – Cont. 1154, Avv. Trento).

NOTIFICHE (3/56)

102. Nullità della notifica della citazione avanti a Tribunale notificata alla Amministrazione anzichè all'Avvocatura dello Stato (Trib. Trento, 19 novembre 1955, Marignoni e Pfeifer e Demanio – Cont. 749, Avv. Trento).

103. Nullità, nei giudizi pretorili, della notifica della opposizione a ingiunzione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato invece che presso l'Amministrazione (Pret. Potenza, 26 maggio 1956 – Palma c. Finanze – Cont. 1934, Avv. Potenza).

DIVISIONE (1/56)

DONAZIONE (3/56)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56)

4. Capacità di donare negli enti pubblici (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 – U.N.E.S. c. Finanze – Cont. 2216, Avv. Ancona).

5. Incompetenza del giudice ordinario a valutare le particolari ragioni che possono avere indotto un Comune a fare atti di liberalità (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 – U.N.E.S. c. Finanze – Cont. 2216, Avv. Ancona).

ECCEZIONI (3/56)

PROPONIBILITÀ (3/56)

3. Preclusione per tutto il grado del giudizio per tardiva proposizione della nuova eccezione che se accolta implicherebbe un riesame delle decisioni di una precedente sentenza non definitiva (Trib. Genova, 23 maggio 1956, Guerra e Mantengoli c. Difesa-Esercito – Cont. 14750, Avv. Genova).

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA (3/56)

ALLOGGI PER DIPENDENTI

Vedi: *Demanio e patrimonio* 31-32 (*patrimonio indisponibile*)

INA-CASA

1. Attuazione di un comodato tacito nell'autorizzazione di un assistente sociale del complesso INA-Casa ad occupare provvisoriamente un immobile se l'eccesso dei poteri dell'assistente autorizzante sia sanata per ratifica della Direzione della Gestione: possibilità pel comodante di chiedere in qualunque tempo la riconsegna dell'immobile (Trib-Ancona, 30 aprile 1956 – INA-Casa c. Piaggesi – Cont. 2303, Avv. Ancona).

2. Esclusione della qualità di detentore abusivo di un immobile riguardo a chi in pendenza di lavori di riparazione dell'alloggio assegnatogli sia stato autorizzato ad occuparne provvisoriamente

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE (3/56)

IMPOSTA SUL BOLLO (3/56)

ATTI SOGGETTI

2. Sottoposizione a imposta di bollo dei documenti scambiati fra una ditta e il suo commissionario, se il rapporto di commissione non risulti debitamente nei modi di legge (Trib. Perugia 25 novembre 1955 – Mol. Bonaga e Poggi c. Finanze – Cont. 888, Avv. Perugia).

CONTENZIOSO

Vedi: « Solve et repete » 35 (*Imposta contr. veri*).

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO (1/56)

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (3/56)

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (3/56)

31. Facoltà della Finanza di accertare in caso di autoapplicazione dell'I.G.E., l'evasione con giudizio di mera estimazione o con sole presunzioni, basate su fatti gravi ed univoci che facciano apparire il fatto ignoto come unica conseguenza di quelli noti: di valersi tanto della prova diretta che di quella indiretta, storica o critica. (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 – Quaglia c. Finanze – Cont. 2308, Avv. Torino).

32. Attribuzione di efficacia di titolo per pretendere per ingiunzione l'I.G.E. evasa, all'ordinanza dell'Intendente sul solo caso che contro di essa non sia stato fatto ricorso al Ministro, e in caso contrario al decreto del Ministro che deve avere notificato prima o nel contempo dell'ingiunzione (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze – Cont. 21775, Avv. Genova).

33. Attribuzione alla notifica del decreto ministeriale in materia di I.G.E. del carattere di requisito di efficacia del medesimo, decorrendo ex art. 52 legge I.G.E. da tale notifica il termine per l'azione giudiziaria (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze – Cont. 21775, Avv. Genova).

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO (3/56)

Vedi: « Solve et repete » 32 (*I.G.E.*).

34. Inammissibilità del ricorso al giudice ex art. 52 legge I.G.E. contro il diniego della definizione in via oblativa chiesta dal trasgressore in base all'art. 15 legge n. 4 del 1929, dopo intervenute le decisioni dell'Intendente di Finanza e del Ministero, e sostenendo che queste ultime equivalgano a nuova contestazione (Trib. Perugia, 31 gennaio 1956 – Melazzi c. Finanze – Cont. 841, Avv. Perugia.

MATERIE TASSABILI (3/56)

35. Soggezione all'I.G.E. dei passaggi di merce dal laboratorio di produzione al negozio di vendita della stessa ditta quando il laboratorio rifornisca anche spacci di vendita di terzi. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955, Montanucci c. Finanze – Cont. 863, Avv. Perugia).

36. Intassabilità in I.G.E. delle trattenute effettuate da una cooperativa agricola a titolo di rimborso spese di gestione, su quanto incassato per la vendita ai terzi dei prodotti conferiti dai soci, non essendovi fra soci e cooperativa una contrapposizione economica, identificandosi il fine dell'ente con quello del socio. (Corte App. Trento, 20 marzo 1956 – Coop. Cons. Frutticolt. Gargazzone c. Finanze Cont. 739; CAFA c. Finanze, Cont. 727; Coop. Frutt. Dodici Ville c. Finanze – Cont. 856, Avv. Trento).

RESTITUZIONE (1/56)

37. Non preclusione dell'azione di ripetizione dell'I.G.E., pagata dal debitore in via di rivalsa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato, per effetto del pagamento dell'imposta effettuato a norma dell'art. 35 della legge n. 25 del 1951 (Corte App. Ancona 18 gennaio 1956 – Finanze e Soc. Montecatini e Montefeltro – Cont. 1524, Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Picconi – Cont. 1525, Avv. Ancona).

38. Legittimazione alla ripetizione dell'imposta generale sull'entrata illegittimamente pagata, del debitore in via di rivalsa dell'imposta stessa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato a tale titolo (Corte App. Ancona, 18 gennaio 1956 – Finanze c. Soc. Montecatini e Montefeltro – Cont. 1524, Avv. Ancona).

39. Carattere tassativo e perentorio della formalità e dei termini ai quali il D.M. 26 settembre 1952, n. 83387 subordina la restituzione dell'I.G.E. per alcuni generi di più larga esportazione; quindi decadenza del diritto alla concessione del beneficio fiscale per mancata presentazione della domanda o della documentazione nel termine perentorio fissato (Corte App. Genova, 5 agosto 1956 – Stab. mecc. Fossati c. Finanze – Cont. 21153, Avv. Genova).

40. Sottoposizione non alla prescrizione ex articolo 47 della legge n. 762 del 1940, bensì alla prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione dell'I.G.E. pagata dal debitore in via di rivalsa, che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato (Corte App. Ancona, 18 gennaio 1956 – Finanze c. Soc. Montecatini e Montefeltro – Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni – Cont. 1525, Avv. Ancona).

IMPOSTA DI REGISTRO (3/56)

MATERIE TASSABILI (3/56)

Vedi: *Ricostruzione n.* 14 (*agevolaz. tributarie*).

48. Sussistenza della sanatoria ex legge n. 109 del 1952, della nullità ex R.D.L. n. 1015 del 1941, quando vi sia stato il trasferimento del possesso

dell'immobile e l'adempimento della controprestazione (Trib. Torino, 4 luglio 1956 – Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Commiss. G.I. – Cont. 1666, Avv. Torino).

49. Natura distinta, agli effetti della imposta di registro, di locazione riguardo alla gestione di un lido lacuale (aliquota 0,50 %) e di appalto riguardo all'obbligazione di eseguire lavori (aliquota 2 %), dell'atto con cui un Comune concede la gestione del detto lido verso un corrispettivo annuo, con l'obbligo pel concessionario di eseguire sul lido determinati lavori (Trib. Torino, 29 marzo 1956 – Com. Meina e Rossi c. Finanze – Cont. 2217, 2156, Avv. Torino).

50. Applicazione dell'imposta proporzionale di registro all'atto di vendita di un autoveicolo con iscrizione di privilegio a garanzia del pagamento di cambiali se l'atto contenga il patto di rinnovo delle cambiali (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 – Ghinazzi c. Finanze – Cont. 9555, Avv. Bologna).

51. Conforme (Trib. Bologna, 14 settembre 1955 – Ghinazzi c. Finanze – Cont. 9349, Avv. Bologna).

52. Natura di donazione agli effetti della imposta di registro della cessione di linee ed impianti elettrici da un Comune ad una impresa elettrica contro impegno da parte di questa di gestirli, mantenerli e potenziarli con nuove cabine di trasformazione e di centri luminosi, impegno che non è corrispettivo ma modus attraverso il quale il Comune consegue a favore della cittadinanza, vantaggi di natura non economica. (Trib. Ancona, 13 marzo 1956 – U.N.E.S. Finanze – Cont. 2216, Avv. Ancona).

53. Applicazione all'atto con cui sia ristabilita una comunione già sciolta dell'articolo della tariffa di registro avente maggiore analogia, quello cioè della permuta, non quello della costituzione di società (Trib. Torino, 20 agosto 1956 – Ramella c. Finanze – Cont. 2789, Avv. Torino).

54. Attribuzione solo all'art. 3 legge n. 283 del 1940, della disciplina tributaria dei contratti di compravendita o di appalto con cui lo Stato si rifornisce di cose mobili: inapplicabilità dell'art. 52 legge di registro, e di conseguenza dell'abbassamento delle aliquote ex lege n. 261 del 1953 ancorchè i contratti avessero le caratteristiche degli appalti secondo la legge n. 771 del 1940 (Trib. Bologna, 14 giugno 1956, Briguglio c. Finanze – Cont. 10663 Avv. Bologna).

55. Natura originaria dell'acquisto per accessione da parte del titolare dell'area a meno che questo non abbia concesso con atto registrato prima dell'edificazione, a terzi un diritto di superficie, al qual fine non è equipollente la delibera del Comune proprietario di un contratto translativo di un diritto di superficie, in effetti non rogato prima della compravendita: applicazione pertanto della presunzione di trasferimento delle accessoini, ex art. 47 legge di registro. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 – Semolio c. Finanze e Comm. Firenzuola d'Arda – Cont. 7312, Avv. Bologna).

56. Presunzione fiscale che i macchinari di un opificio siano venduti insieme all'edificio a meno che essi non sian stati effettivamente smontati e trasportati altrove prima della registrazione dell'atto di compravendita. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 – Semolio c. Fin. e Com. Firenzuola d'Arda Cont. 7312, Avv. Bologna).

57. Non natura di compravendita di cosa futura, nell'atto con cui taluno acquisti dall'impresa che sta costruendo un palazzo la quota ideale d'area corrispondente ad uno degli appartamenti del palazzo e la quota delle opere comuni, queste ultime già costruite, e commetta alla stessa impresa la costruzione e rifinitura dell'appartamento (Corte App. Genova, 21 settembre 1956 – Finanze c. Soc. Pinozzi e c. – Cont. 19862, Avv. Genova).

58. Insussistenza dell'aumento di capitale sociale assoggettabile a imposta proporzionale di registro, nel caso che due società si fondano con costituzione di una nuova con capitale superiore alla somma di quelli delle due società e uguale alla somma degli interi patrimoni netti di esse: applicazione invece della tassa fissa ex art. 3 R.D. n. 1057 del 1948 perchè nel caso predetto il capitale del nuovo organismo è costituito appunto dalla somma degli interi patrimoni netti delle società fuse, in essi compresi i conferimenti posteriori e le riserve (Corte App. Bologna, 24 novembre 1955 – Finanze c. Soc. Benassati – Cont. 6363, Avv. Bologna).

59. Sui beni liberati in forza di restrizione d'ipoteca non è dovuta l'imposta di cancellazione del credito, senz'uopo di una dichiarazione espressa che il credito continui a sussistere quando ciò si desuma chiaramente dal testo dell'atto. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 – Verme e Bachi c. Finanze – Cont. 2713, Avv. Torino).

60. Sussistenza del diritto dell'Amministrazione Finanziaria di chiedere, chiuso il fallimento, allo ex fallito il pagamento delle tassa dovuta sopra atti stipulati prima della dichiarazione di fallimento. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 – Maggirotto c. Finanze – Cont. 2332, Avv. Torino).

PRESCRIZIONE

61. Termine di venti anni per la prescrizione dell'imposta di registro sui trasferimenti occulti (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 – Taveggia – Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

TASSABILITÀ (3/56).

62. Liceità delle parti di scegliere la forma contrattuale preferita ove un effetto economico possa raggiungersi con più mezzi ancorchè la scelta sia

determinata dal fine di pagare una minore imposta (Corte App. Genova, 21 settembre 1956 – Finanze c. Soc. Pinazzi e C. – Cont. 19862, Avv. Genova).

63. Natura di imposta complementare e non supplettiva e quindi soggetta a solve et repete, nell'accertamento di occultamento di prezzo da parte dei contraenti (Trib. Potenza, 20 luglio 1956, Palermo c. Finanze – Cont. 2601, Avv. Potenza).

64. Natura di imposta complementare delle tasse richieste dopo la registrazione relativamente all'aumento dei valori. (Trib. Torino 24 febbraio 1956 – Taveggia – Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

65. Natura di imposta principale delle tasse e sopratasse di registro pretese per un trasferimento occulto di immobili (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 – Taveggia Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

66. Rilevanza, ai fini della tassazione degli effetti giuridici di un atto e di quelli economici che siano insieme anche giuridici, non però dei motivi per cui l'atto è stato stipulato. (Corte App. Genova, 21 settembre 1956, – Finanze c. Soc. Pinazzi e C. – Cont. 19862, Avv. Genova).

67. Rilevanza ex art. 9 legge Registro della sola delle varie disposizioni dell'atto, che dia luogo alla tassa più grave e conseguente irrilevanza agli effetti tributari delle altre; non già applicazione a tutte le disposizioni dell'aliquota prevista per la disposizione che sia luogo alla tassa più grave (Corte app. Genova, 21 settembre 1956 – Finanze c. Pinazzi e C. – Cont. 19862, Avv. Genova).

68. Applicabilità, ai fini della legge di registro dei criteri ex legge n. 771 del 1941 alla distinzione fra appalto e vendita. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 – Briguglio c. Finanze – Cont. 10663 –Avv. Bologna).

69. Necessità per la tassazione di registro delle convenzioni non registrate enunciate nella sentenza, che si tratti non di semplice enunciazione, ma di fondamento della domanda, su cui pronunci la sentenza sulla convenzione non registrata. (Trib. Torino, 26 aprile 1956, Tess. Crespi e Porro c. Finanze – Cont. 2591, Avv. Torino).

70. Inconfigurabilità, come atti agli effetti della enunciazione dei titoli tassabili di registro, delle sentenze, regolate dallo apposito art. 72 legge di registro e non dall'art. 62. (Trib. Torino, 26 aprile 1956 – Tess. Crespi e Porro c. Finanze – Cont. 2591, Avv. Torino).

71. Nullità assoluta delle promesse di vendita immobiliare stipulate durante il vigore del R.D.L. n. 1015 del 1941 per scrittura privata non registrata. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 – Colombato e altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. – Cont. 1666, Avv. Torino).

72. Esclusione delle promesse unilaterali irrevocabili dall'ambito del R.D.L. n. 1015 del 1941. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 – Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. – Cont. 1666, Avv. Torino).

73. Sussistenza dell'obbligo solidale dell'amministratore di una società di capitali contraente in rappresentanza della Società, di pagare l'imposta di registro, non venendo meno l'autonomia della partecipazione a un atto con manifestazione di volontà per il fatto che questa trovi la sua fonte nei poteri conferiti dalla assemblea. (Trib. Genova, 13 giugno 1956 – Finanze c. Fall. Corsini – Cont. 21443, Avv. Genova).

74. Obbligo diretto del fornitore per le imposte derivanti dalla stipulazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione, ancorchè egli abbia versato le somme all'uopo all'Amministrazione al momento della stipulazione del contratto. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 – Briguglio c. Finanze – Cont. 10663, Avv. Bologna).

VALUTAZIONE – IMPUGNAZIONE (3/56)

Vedi: « Solve et repete » 27 (ictus oculi).
Vedi: « Solve et repete » 34 (*Imp. Registro*).

75. Nullità della decisione della Commissione di valutazione che non dia alcuna motivazione circa il calcolo per la stima dei beni, calcolo i cui criteri sono indicati nell'art. 16 del R.D.L. n. 1639 del 1936. (Trib. Torino, 6 luglio 1956 – Finanze c. Padulazzi – Cont. 2926, Avv. Torino).

76. Necessità che la motivazione delle Commissioni tributarie in tema di trasferimento contengano ancorchè sommariamente gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazione del valore: invalidità delle decisioni che si riducano a un semplice preambolo privo di nesso eziologico con la deliberazione, o alla esposizione di dati generici inidonei alla valutazione del caso particolare, o alla semplice moltiplicazione dei prezzi unitari per l'area (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 – Finanze c. Costadone – Cont. 1572, Avv. Torino)..

77. Illegittimità per mancanza di calcolo della decisione di una Commissione Provinciale che in materia di trasferimento di immobili non enunci i criteri particolari di valutazione e i calcoli su cui poggi la stima. (Trib. Genova, 10 aprile 1956 – Finanze c. Ghiggeri – Cont. 22066, Avv. Genova).

78. Nullità per mancanza di calcolo della decisione della Commissione Imposte che in materia di valutazione non contenga la indicazione magari sommaria dei dati concreti in base ai quali la Commissione ha emesso il giudizio di stima (Trib. Genova, 19 maggio 1956 – Finanze c. Hagmann Falchetti – Cont. 21381, Avv. Genova).

79. Carattere di giudizio di pura legittimità del giudice sulle decisioni delle Commissioni Imposte in materia di valutazione; e incompetenza del giu-

dice a procedere alla determinazione dei valori controversi. (Trib. Genova, 19 maggio 1956 – Hagmann Falchetti c. Finanze – Cont. 21381, Avv. Genova).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE (3/56)

IMPOSTE DI SUCCESSIONE (3/56)

Materie tassabili

4. Consolidamento della quota di una società in nome collettivo spettante all'erede, nell'altro socio che rimane direttamente obbligato al pagamento dell'imposta di successione, quale terzo possessore della quota e non può opporsi all'ingiunzione intimatagli se non previo pagamento dell'imposta. (Trib. Genova, 24 aprile 1956 – Benelli c. Finanze – Cont. 17099, Avv. Genova).

Passività (3/56)

5. Necessità per la deduzione dell'attivo di una successione, di debiti verso le pubbliche amministrazioni, della produzione entro l'ultimo mese del biennio, di un certificato dell'Amministrazione creditrice accertante che un mese prima della detta scadenza la liquidazione non sia ancora avvenuta e a suo tempo, entro due mesi dalla liquidazione di un altro certificato attestante l'importo del debito. (Corte App. Bologna....., Finanze c. Arduini – Marchi – Cont. 9192, Avv. Bologna).

6. Non necessità che il contribuente, che per detrarre dall'attivo successorio debiti verso pubbliche Amministrazione abbia provato la data della liquidazione del debito per dimostrare che la richiesta sia avvenuta nel bimestre dalla liquidazione ex art. 50 R.D. n. 3270 del 1923, dimostri con lo stesso documento che la liquidazione non era ancora avvenuta un mese prima della scadenza del biennio essendo tale certificazione già implicita in quella della data della liquidazione (Corte App. Bologna....., Finanze c. Arduini-Marchi – Cont. 9192, Avv. Bologna).

Tassabilità

Vedi: « Solve et repete » 36 (*Imp. contributi vari*).

7. Natura complementare dell'imposta di successione richiesta per il successivo accertamento, secondo la stima fatta dal Comitato degli agenti di cambio, che il valore venale di azioni non quotate in borsa sia superiore a quello nominale indicato nella denuncia (Corte App. Perugia, 12 novembre 1955 – Renzini, Mignini c. Finanze – Cont. 696, Avv. Perugia).

IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI (3/56)

Profitti di guerra e contingenza (3/56)

7. Improponibilità per preventiva rinunzia e per avere il contribuente riconosciuto il reddito avocabile, dell'azione giudiziaria proposta dopo la pronunzia della Commissione Centrale Imposte, quando il contribuente nel formale atto di dilazione della imposta (profitti di contingenza) si sia obbligato a pagare la somma che avrebbe accertato la predetta Commissione. (Corte App. Bologna, 10 novembre 1955 – Padovani c. Finanze – Cont. 7572, Avv. Bologna).

IMPOSTE DOGANALI E DIRITTI DI LICENZA (3/56)

Diritti di licenza (3/56)

12. Divieto di convenire, in contratti con la Pubblica Amministrazione, esenzioni da imposte e tasse, potendo l'imposizione e l'esenzione dei tributi essere stabiliti solo per legge; applicazione alla clausola di esonero dal diritto di licenza contenuta in un contratto di compravendita di nave stipulato fra lo Stato e un privato. (Corte App. Genova – 22 giugno 1956 – Tesoro c. Soc. Ravano – Cont. 17797, Avv. Genova).

13. Conforme (Corte App. Genova – 13 giugno 1956 – Tesoro c. Soc. Un. Navigaz. – Cont. 17655 Avv. Genova).

Prescrizione e decadenza

14. Natura di termine di decadenza e non di prescrizione del termine ex art. 27 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 Di Paco c. Finanze – Cont. 2088, Avv. Genova).

15. Sussistenza dell'interruzione della prescrizione della imposta doganale nei confronti dell'obbligato solidale, nella specie spedizioniere, quando l'atto interruttivo sia stato notificato all'obbligato principale (Corte App. Genova, 15 ottobre 1956 – Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze – Cont. 20560, Avv. Genova).

Tassabilità

Vedi: « Solve et repete » 38-39 (*Imp. doganali*).

16. Sussistenza dell'obbligazione solidale pel pagamento delle imposte doganali, dello spedizioniere che svolga operazioni doganali in rappresentanza del proprietario della merce (Corte App. Genova, 15 ottobre 1956 – Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze – Cont. 20560, Avv. Genova).

17. Sussistenza del diritto dell'Amministrazione al recupero dei diritti riscossi in meno anche per merci che siano state asportate dagli spazi doganali, malgrado il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 – Di Paco c. Finanze – Cont. 20882, Avv. Genova).

18. Applicazione del dazio doganale preesistente in caso di variazione del dazio, alle merci dichiarate per l'immissione in consumo e depositate presso magazzini privati, e non solo a quelle dichia

rate e depositate in temporanea o diretta custodia della dogana. (Corte App. Genova, 26 settembre 1956 – Matarrese c. Dogana – Cont. 21003, Avv. Genova).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (3/56)

IMPOSTE E TASSE IN GENERE (3/56)

AGEVOLAZIONI ED ESONERI (3/56)

Vedi: *Appalti e forniture* 5 (*annullamento del contratto*).
Vedi: *Imposte Doganali e diritti di licenza* 12-13 (*diritti di licenza*).
Vedi: *Ricostruzione* 12-13-14-15 (*Agevolazioni tributarie*).

30. Insussistenza di una presunzione di beneficenza, istruzione, educazione, cultura ecc. ai fini delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 308 del 1925, quando sia mancata da parte del disponente la specificazione dello scopo di una liberalità a favore di un ente di culto e questo ultimo abbia anche fini esulanti da quelli su indicati (Trib. Genova, 16 maggio 1956 – Com. Israel. Genova c. Finanze – Cont. 21828, Avv. Genova).

31. Applicabilità alle sole strade considerate obbligatorie per i Comuni dell'agevolazione ex art. 10 legge n. 4613 del 1868 richiamata dall'art. 6 legge n. 312 del 1903, relativa alla tassa fissa di registro per gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione di tali strade, e non applicabilità, e quindi applicazione della tassa proporzionale di registro, alle strade comunali occorrenti per l'allacciamento dei Comuni isolati alla preesistente sede stradale, strade che il governo dall'art. 53 della legge n. 383 del 1906 è stato autorizzato a costruire o a ricostruire (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 – Arietti c. Finanze e LL.PP. – Cont. 299, Avv. Torino).

32. Applicazione delle agevolazioni ex R.D.L. n. 1128 del 1934 e art. 4 della legge n. 762 del 1940 all'appalto avente per oggetto il trasporto degli operai nelle miniere di zolfo e ai singoli atti che ne costituiscono l'esecuzione (Corte App. Ancona 18 gennaio 1956, Finanze c. Soc. Montecatini – Montefeltro; Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Piccioni – Cont. 1525, Avv. Ancona).

33. Estensione dell'esenzione tributaria ex art. 9 del D.L. n. 799 del 1947 a tutti i lavori necessari alla ricostruzione del naviglio sinistrato dalla guerra, alla sola condizione della certificazione del Ministero della Marina Mercantile che i contratti in base ai quali i pagamenti debbano farsi abbiano lo scopo della ricostruzione del naviglio. (Trib. Genova, 31 marzo 1956 – Finanze c. Soc. Navig. Dani – Cont. 19934, Avv. Genova).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (3/56)

Vedi: *Procedimento civile* 22 (*prova*)

CONTENZIOSO GIUDIZIALE (3/56)

Vedi: *Imposte contributi diversi* 7 (*profitti di guerra e contingenza*).
Vedi: *Spese giudiziali* 4-5-6-7 (*questioni di registro*).

DEBITORE D'IMPOSTA (3/56)

34. Subordinazione alla condizione della iscrizione a ruolo, dell'esigibilità di una imposta diretta (Corte App. Torino, 10 gennaio 1956 – Min. Tesoro c. Pistone – Cont. 1118, Avv. Torino).

PAGAMENTO (3/56).

Vedi: « Solve et repete » 24, 26 (*applicazione*)

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Vedi: *Imposte doganali e diritti di licenza* 14-15 (*Prescr. decad.*).
Vedi: « Solve et repete » 31 (*ictus oculi*).

VIOLAZIONI E SANZIONI (3/56)

Vedi: *Imposta Generale Entrata* 31 (*Contenz. amministrativo*).
Vedi: *Imposta Generale Entrata* 34 (*Contenz. giudiziario*).
Vedi: *Imposta Generale Entrata* 37 (*restituzioni*).
Vedi: *Regime Fascista* 9 (*profitti di regime*).

35. Determinazione al momento dell'accertamento ex lege n. 4 del 1929 delle violazioni tributarie, del momento determinante della oggettività delle violazioni stesse (Trib. Genova, 10 luglio 1956 – Perari c. Finanze – Cont. 21940, Avv. Genova).

36. Valore di prova piena delle confutazioni stragiudiziali fatte dalla parte nel verbale di accertamento di evasione fiscale. (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 – Quaglia c. Finanze – Cont. 2308, Avv. Torino).

37. Configurazione come mancato versamento del tributo (nella specie diritti erariali, I.G.E., e sovraprezzo di soccorso invernale sui biglietti di ingresso a pubblico spettacolo) del caso di accertamento della polizia tributaria del mancato pagamento nei termini di legge del tributo e di versamento successivo all'accertamento da parte dell'obbligato stesso. (Trib. Genova, 10 luglio 1956 – Perari c. Finanze – Cont. 21940, Avv. Genova).

38. Natura di giudizio nuovo ed autonomo e non di impugnativa del provvedimento amministrativo nel ricorso al giudice contro l'accertamento in via amministrativa di un'infrazione fiscale: e potere del giudice di ravvisare l'infrazione per un motivo diverso da quello dedotto in via amministrativa. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955 – Montanucci c. Finanze – Cont. 863, Avv. Perugia).

IMPRESA (1/56)

IMPRENDITORE (1/56)

Vedi: *Imposta Generale Entrata* 35 (*materie tassabili*).

INDEBITO (1/56)

INGIUNZIONE (Decreto) (1/56)

INTERVENTO IN CAUSA (3/56)

CHIAMATA

Vedi: *Appello* 11 (*intervento*).
Vedi: *Difesa delle Amministrazioni in giudizio* 96 (*Foro dello Stato*).
Vedi: *Metano* 18 (*Contributi bombole – riscossione*).

4. Possibilità che la chiamata di un terzo in giudizio sia in ogni tempo ordinata oltre che dal giudice istruttore anche dal Collegio; competendo normalmente a questo (salvo contrario precetto di legge che attribuisca allo istruttore poteri esclusivi) di emanare quei provvedimenti che l'istruttore non ha adottato (Corte App. Genova, 28 aprile 1956 – De Nardi c. Finanze – Cont. 19973, Avv. Genova).

5. Ammissibilità della chiamata in causa (per danni verificatisi a un trattore privato su un passaggio a livello privato) del custode e utente di esso perchè ove si configurasse una responsabilità dell'Amministrazione nella custodia del passaggio l'utente di esso dovrebbe sollevare l'Amministrazione dalla pretese attoree (Corte App. Potenza, 16 maggio 1956 – Panetta, Graziadei c. FF.SS. – Cont. 433, Avv. Potenza).

SPONTANEO

Vedi: *Comodato* 2 (*restituzione delle cose*)

IPOTECA

RIDUZIONE

Vedi: *Imposta di registro* 59 (*materie tassabili*)

1. Configurazione della riduzione di ipoteca, al caso di riduzione della somma per cui l'ipoteca era accesa: di restrizione, al caso in cui l'ipoteca sia limitata a una parte dei beni su cui in origine era stata iscritta (Trib. Torino, 27 giugno 1956 – Verme e Bachi c. Finanze – Cont. 2713, Avv. Torino).

ISTRUZIONE PUBBLICA (3/56)

SCUOLE

Vedi: *Responsabilità civile* 11 (*dell'Amministrazione Pubblica*).

LAVORO (3/56)

CONTRATTO COLLETTIVO

3. Non applicabilità di un contratto collettivo contro un datore di lavoro che abbia dichiarato di non aderire al contratto stesso (Trib. Potenza, 30 giugno 1956 – Filidoro ed altri c. Min. Agr. For., Cont. 2650, Avv. Potenza).

INFORTUNI (3/56)

4. Improponibilità della domanda di risarcimento di danni ex lege aquilia proposta contro l'Amministrazione Ferrovie dello Stato da un assuntore a seguito di un infortunio sul lavoro, e ciò a sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1765 del 1935 essendo estese con l'art. 15 legge n. 40 del 1949 agli assuntori le leggi sugli infortuni sul lavoro (Corte App. Genova, 21 settembre 1956 – Cipollini c. FF.SS. – Cont. 20412, Avv. Genova).

RETRIBUZIONE

5. Carattere dell'indennità di percorso, di prestazione accessoria non facente parte della retribuzione, non corrispondendo a maggior lavoro prestato a favore dell'imprenditore: inammissibilità di una corresponsione disposta dal giudice in difetto di espressa pattuizione. (Trib. Potenza, 30 giugno 1956 – Filidoro ed altri c. Min. Agr. e For., – Cont. 2650, Avv. Potenza).

LEGGE E REGOLAMENTO (1/56)

RETROATTIVITÀ

Vedi: *Autoveicoli e Trasporto* 1 (*ricupero*).

LOCAZIONE (3/56)

VINCOLI – BLOCCO DEI FITTI

16. Inammissibilità degli aumenti supplementari ex art. 17 della legge n. 253 del 1950 (applicabile solo agli immobili adibiti ad abitazione) al caso di sublocazione abusiva di immobile in regime di proroga legale destinato ad uso diverso dalla abitazione; ammissibilità di un indennizzo a carico del conduttore, quale risarcimento di danni, commisurato alla durata dell'occupazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione (Trib. Genova, 18 gennaio 1956 – Perondi c. Finanze – Cont. 18979, Avv. Genova).

VINCOLI – SFRATTI (1/56)

Vedi: *Occupazione* 1 (*rilascio*).

VINCOLI – RIPARAZIONE (1/56).

17. Facoltà pel conduttore, nell'inerzia del locatore, a provvedere a riparazioni importanti e improrogabili, ex art. 41 legge n. 255 del 1950, nel cui concetto sono comprese non le semplici riparazioni ex art. 1576 C.C., ma opere importanti e inde-

rogabili per la destinazione dell'immobile (Pret. S. Mauro Forte – 7 marzo 1956 – Min. Interni c. Meles – Cont. 1579, Avv. Potenza).

LOCUPLETAZIONE (3/56)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56)

Vedi: *Appalto e forniture* 7 (*revisione*).

4. Improponibilità contro la Pubblica Amministrazione dell'azione di indebito arricchimento. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – Villafranca Soisson ed altri c. A.N.A.S. – Cont. 74/52, Avv. Torino).

METANO (3/56)

CONTRIBUTO BOMBOLE – RISCOSSIONE (3/56)

17. Attribuzione della legittimazione a resistere in opposizione ad ingiunzione per la riscossione di contributi bombole metano, unicamente all'Intendente di Finanza nel cui nome sono fatte le ingiunzioni e la riscossione, non al Procuratore del Registro (Pret. Potenza, 26 maggio 1956, Palma c. Finanze, Cont. 1934, Avv. Potenza).

18. Necessità, nelle cause di opposizione a ingiunzione per la riscossione di contributi bombole di metano, della integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente titolare del Rapporto sostanziale (Pret. Potenza, 26 maggio 1956 – Palma c. Finanze, Cont. 1934, Avv. Potenza).

MONOPOLI (1/56)

MUTUO (1/56)

NAVE E NAVIGAZIONE (3/56)

RICOSTRUZIONE

Vedi: *Imp. e tasse in genere* 33 (*agevolaz. – esoneri*).

NOTAIO E NOTARIATO (3/56)

NOTIFICAZIONE (3/56)

NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO (3/56)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (3/56)

ANNULLAMENTO (3/56)

Vedi: *Appalti e forniture* 5 (*Annullamento del contratto*).
Vedi: *Regime fascista* 10 (*violenza*).

OCCUPAZIONE (3/56)

DANNO (3/56)

Vedi: *Demanio e Patrimonio* 30 (*Patrimonio – indisponibile*).

Vedi: *Locazione* 16 (*vincoli – blocco dei fitti*).

6. Ammissibilità del pagamento di un indennizzo per occupazione abusiva di immobili e per mancato godimento degli stessi da parte del proprietario, anche in assenza di danni (Corte App. Perugia 25 giugno 1956 – Cobbe c. Commiss. G.I. – Cont. 651, Avv. Perugia).

RILASCIO (1/56)

Vedi: *Demanio e Patrimonio* 20, 21 22 *e* 23 (*autotutela*).
Vedi: *Demanio e Patrimonio* 30 (*Patrimonio – indisponibile*).
Vedi: *Edilizia popolare ed economica* 2 (INA-*Casa*).

7. Necessità, per la competenza funzionale ex art. 32 legge n. 252 del 1950 del Pretore, che la domanda di restituzione dell'immobile non sia contestata ex adverso, oltre che apparire fondata (Trib. Ancona, 20 giugno 1956 – Cont. 2081 Avv. Ancona).

OCCUPAZIONI BELLICHE

ALLEATE

Vedi: *Autoveicoli e Trasporti* 2-3 (*ricuperi*).
Vedi: *Demanio e Patrimonio* 25-26 (*Foreste*).
Vedi: *Requisizioni* 3, 4, 5, 6 (*alleate*).

2. Validità riconosciuta dello Stato italiano alle ordinanze dell'A.M.G. per il tempo in cui hanno avuto vigore. (Trib. Torino 19 novembre 1955 – Pastore Acrome c. Finanze – Cont. 8550, Avv. Torino).

TEDESCHE

Vedi: *Demanio e Patrimonio* 28 (*patrimonio – indisponibile*).

OPERA PUBBLICA (3/56)

OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA

ESPROPRIAZIONI

1. Competenza dei tribunali delle acque pubbliche sulle controversie relative al quantum delle indennità di espropriazione dovute per l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche di bonifica (Trib. Potenza, 24 maggio 1956 – Colucci c. Prefetto Potenza – Cont. 749, Avv. Potenza).

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

CANCELLIERE

Vedi: *Difesa delle Amministrazioni in Giudizio* 79-80, (*citazione – Amministrazione Finanze*).

PARTIGIANI (3/56)

DEBITI PARTIGIANI (3/56)

4. Carenza di discrezionalità dell'Amministrazione nel concedere o nel negare il riconoscimento dei debiti contratti di formazioni partigiane avendo lo Stato assunto le relative obbligazioni (Corte App. Torino, 10 gennaio 1956 – Min. Tesora c. Pistone – Cont. 1118, Avv. Torino).

PATRIMONIO (reati contro) (3/56)

PENA (1/56)

POLIZIA (3/56)

SINDACO (3/56)

Vedi: *Circolazione Stradale* 27, 28 (*disciplina*).

POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE (3/56)

BUONA FEDE

6. Esclusione della qualifica di buona fede, nel possesso in forza di un titolo non abile a trasferire il dominio, del quale il possessore ignori il vizio. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 – Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I., – Cont. 1666, Avv. Torino).

MIGLIORIE

7. Spettanza al possessore non di buona fede per i miglioramenti, della minor somma fra la spesa e il migliorato, la quale pel suo carattere risarcitorio soggiace alla rivalutazione monetaria. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 – Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. – Cont. 1666, Avv. Torino).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI (3/56)

PRESCRIZIONE (3/56)

DURATA

Vedi: *Circolazione stradale* 24-25 (*azione di regresso*).
Vedi: *Imposta Generale Entrata* 40 (*restituzione*).
Vedi: *Imposta di registro* 61 (*prescrizione*).

SOSPENSIONE

2. Il termine prescrizionale è sospeso dall'8 settembre 1943 al 15 ottobre 1946 ex R.D.L. n. 1 del 1944 e n. 392 del 1944 (Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 – Sabbatini c. Difesa-Aeronautica – Cont. 336, Avv. Ancona).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (3/56)

ASSICURAZIONI – SURROGA

1. Legittimità della pretesa dell'I.N.A.I.L. che abbia liquidato la vendita per l'assicurazione d'infortunio nel lavoro, al rimborso del valore capitale attuale della rendita liquidata e non solo dei pagamenti dei relativi ratei mensili man mano effettuati, e ciò pel coordinamento fra l'art. 1916 c.c. e l'art. 5 R.D. n. 1765 del 1935, non avendo l'art. 1916 inteso sostituire la regolamentazione della surroga nelle assicurazioni sociali obbligatorie, ma solo affermare il principio dell'applicabilità anche ad esse del diritto di surroga salvo il coordinamento con le leggi speciali (Corte App. Genova, 21 luglio 1956 – Passatelli e Di Bella c. G.R.A. – Cont. 20244, Avv. Genova).

VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

2. Carenza di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nelle controversie circa l'obbligo del trattamento previdenziale e assistenziale, essendo quel ministero estraneo al rapporto previdenziale, e limitandosi il suo compito alla sorveglianza sull'applicazione delle leggi di tutela del lavoro. (Trib. Catania, 20 dicembre 1955 – Coco c. Min. Lavoro – Cont. 18954, Avv. Catania).

PROCEDIMENTO CIVILE (3/56)

CONCORSO DI PREGIUDIZIALI (3/56).

21. Pregiudizialità ad ogni altra della eccezione di temporaneo difetto di giurisdizione per inosservanza del *solve et repete*. (Trib. Verbania, 12 dicembre 1955 – Forgiarini c. Finanze – Cont. 2174 Avv. Torino).

PROVA (3/56).

Vedi: *Circolazione stradale* 29 (*Presunzione di colpa*).
Vedi: *Sentenza ord. decreto* 3 (*Contenuto della decisione*).

22. Facoltà del giudice civile di trarre utili indizi non solo dagli atti istruttori penali in senso proprio ma anche dal rapporto e verbali della polizia tributaria, specialmente se le loro risultanze non vengano contraddette da altri elementi (Corte App. Genova, 27 luglio 1956 – Bracchi c. FF.SS. – Cont. 17047, Avv. Genova).

23. Insussistenza dei gravi motivi per la revoca dell'ordinanza di decadenza dal diritto di assumere la prova, quando la parte, che neppure abbia provato di avere presentato al Pretore Delegato l'istanza per la fissazione delle prove, alleghi senza darne in modo alcuno la prova l'assenza del cliente e la malattia del patrono, circostanze che comunque non esonerano la parte interessata di chiedere

al giudice istruttore la protrazione del termine concesso per la prova prima della sua scadenza. (Trib. Genova, 30 giugno 1956 – Migliavacca c. A.N.A.S. – Cont. 21373, Avv. Genova).

PROCEDIMENTO PENALE (3/56)

FROVA (1/56)

Vedi: *Contrabbando* 4 (*prova*).
Vedi: *procedimento civile* 22 (*prova*).

PROPRIETÀ E AZIONI A DIFESA (3/56)

ACCESSIONE (3/56)

Vedi: *Imposta Registro* 55, 56 (*materie tassabili*).
Vedi: *Possesso az. possess.* 7 (*migliorie*).

4. Conservazione, nell'accessione, della individualità propria della cosa principale, ed attrazione in forma reale dell'addizione, sicchè questa segna la sorte della cosa principale senza che si trasformi in una cosa diversa anche se venga meno una sua qualità. (Trib. Ancona, 13 aprile 1956 – SIAC c. FF.SS. – Cont. 1935, Avv. Ancona).

DISTANZE

5. Limitazione alle sole costruzioni della distanza ex art. 873 c.c. e della efficacia di maggiori distanze stabilite dai regolamenti locali: inefficacia di tali regolamenti nel punto in cui prescrivano maggiori distanze (Trib. Perugia, 4 luglio 1956 – Baldelli Vombelli e altri c. A.N.A.S. – Cont. 769, Avv. Perugia).

LUCI E PROSPETTI (1/56)

6. Competenza del giudice comune e non del Tribunale delle acque pubbliche nelle controversie circa la legittimità e regolarità di un canone preteso dall'Amministrazione per il prospetto di finestre su un'acqua pubblica (Pret. Sanremo, 28 agosto 1955 – Toselli Saccheri c. Finanze – Cont. 20916, Avv. Genova).

REVINDICA

Vedi: *Confisca* 4 (*effetti*).

REATO (3/56)

CONCORSO

Vedi: *Contrabbando* 5 (*responsabilità*).

REGIME FASCISTA (3/56)

ORDINAMENTO SINDACALE (3/56)

7. Legittimazione, a contraddire l'appartenenza di fondi provenienti da liberalità di associazioni alla confederazione fascista degli industriali, spettante ai singoli elargitori non alle unioni industriali sorte dopo la liberazione; ciò perchè con lo scioglimento delle organizzazioni sindacali fasciste i beni ad esse appartenenti sono amministrati dagli uffici stralcio (Trib. Torino 12 luglio 1956 Uff. Str. Conf. Fasc. Ind. c. Un. Ind. Biellese e Assoc. Ind. Biellese – Cont. 2901, Avv. Torino).

8. Appartenenza alla Confederazione fascista industriali dei fondi esistenti presso un ufficio periferico della Confederazione provenienti da liberalità di associazioni e risultanti disponibili per la locale Unione Industriali; ciò per essere stata revocata col R.D. n. 1382 del 1934 la personalità giuridica delle Unioni provinciali – sussistenza della appartenenza malgrado la omessa registrazione dei fondi in bilancio (Trib. Torino 12 luglio 1956 – Uff. Str. Conf. Fasc. Industr. c. Un. Ind. Biellese e Ass. Ind. Biellese – Cont. 2901, Avv. Torino).

PROFITTI DI REGIME

Vedi: « Solve et repete » 37 (*Imp. contributi vari*)

9. Carattere non tributario della pena pecuniaria per infedele dichiarazione dei profitti di regime i quali non costituiscono tributo. (Trib. Alessandria 17 dicembre 1955, Fall. Coton. Pernigotti c. Esatt. imp. Ovada e Finanze – Cont. 2280, Avv. Torino).

VIOLENZA (3/56).

10. Sussistenza del vizio di un contratto per violenza quando la minaccia non sia in se stessa ingiusta ma tenda a conseguire vantaggi ingiusti: fattispecie di un federale p.n.f. che minacciava il ritiro della tessera a un fascista se questi non avesse consentito a vendere un immobile nonostante l'avvenuta scadenza del termine di validità di un'offerta (Corte App. Bologna, 28 gennaio 1956 – Finanze c. Lera – Cont. 10325, Avv. Bologna).

REGIONI (1/56)

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (3/56)

REQUISIZIONI (3/56)

ALLEATE

3. Applicazione alle requisizioni militari alleate della legge generale delle requisizioni n. 1741 del 1940 nelle parti non regolate dalla legge n. 10 del 1951, per parificazione delle requisizioni alleate a quelle italiane avendo gli alleati con l'armistizio del 1943 acquistato gli stessi poteri degli organi dello Stato. (Trib. Ancona, 13 aprile 1956 – S.I. A.C. – FF.SS., Cont. 1935, Avv. Ancona).

4. Applicazione alle requisizioni alleate dell'articolo 71 della legge n. 1741 del 1940 per cui il proprietario non può acquistare a titolo originario per accessione, le addizioni apportare allo immobile durante la requisizione. (Trib. Ancona, 13

aprile 1956 – S.I.A.C. c. FF.SS. – Cont. 1935, Avv. Ancona).

5. Attribuzione al proprietario di uno stabilimento metallurgico requisito dagli alleati del diritto, oltre che all'indennità per mancato reddito normale, anche all'indennità una tantum per mancato reddito industriale ex legge generale n. 1741 del 1940 art. 60 sebbene non prevista nella legge n. 10 del 1951: ciò perchè alle requisizioni alleate si applica la legge generale in tutte le norme non derogate dalla legge speciale (Corte App. Bologna, 23 febbraio 1956 – Soc. Lavori Leghe Legg. c. Tesoro – Cont. 9483, Avv. Bologna).

6. Non vincolatività per l'Amministrazione del Tesoro del consenso prestato dalla ditta requisita alla liquidazione di una requisizione alleata, quando la Corte dei Conti abbia negato il visto di esecutorietà alla liquidazione, non costituendo essa una transazione o un risarcimento di debito jure privato ma un atto amministrativo revocabile. (Corte App. Bologna, 23 febbraio 1956 – Soc. Lav. Leghe Legg. Tes. – Cont. 9483, Avv. Bologna).

RESPONSABILITA CIVILE (3/56)

Dell'amministrazione pubblica (3/56)

Vedi: *Circolazione stradale* 27-28 (*disciplina*).
Vedi: *Confisca* 3 (*effetti*).
Vedi: *Ferrovie e Tramvie* 9 (*attraversamenti*).
Vedi: *Ferrovie e Tranvie* 10-11 (*passaggi a livello*).
Vedi: *Ferrovie* (*trasporto*) 10 (*di persona – responsabilità*).

11. Responsabilità dell'Amministrazione per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività didattica pericolosa, ove non si provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ciò per la compatibilità in un'attività, come quella didattica di una scuola statale, delle caratteristiche di pericolosità ed insieme di liceità e di socialità (Trib. Perugia 26 maggio 1955 – Chieruzzi e Labiscia c. Min. P.I., Cont. 807, Avv. Perugia).

Del dipendente dell'amministrazione

Vedi: *Circolazione stradale* 24-25 – (azione di regresso)

Del privato (1/56).

12. Responsabilità, diretta nei confronti dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del concessionario di un raccordo ferroviario che facendo eseguire da una impresa opere di riparazione al raccordo, danneggi la sottostante linea telegrafica di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria (Pret. Faenza, 6 dicembre 1955 – FF.SS. c. Soc. Esport. Trento, Cont. 7801, Avv. Bologna).

13. Sussistenza della responsabilità dell'autista per il furto di cose trasportate, malgrado il fatto doloso del terzo, a meno che non sia provata l'inevitabilità dello evento malgrado la ordinaria diligenza. (Corte App. Torino, 17 luglio 1956 – G.R.A. c. Tirsi e Bresso – Cont. 1786, Avv. Torino).

REVOCATORIA

Condizioni

1. Perfezionamento del diritto del creditore ad esercitare l'azione revocatoria, con l'avere il debitore compiuto atti dispositivi comportanti pregiudizio delle ragioni creditorie, atti che possono riferirsi tanto a diritti soggettivi perfetti quanto a interessi legittimi. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – Villafranca Soisson e altri c. A.N.A.S. – Cont. 74/52, Avv. Torino).

2. Non carattere di atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, dell'accettazione da parte del debitore della maggiorazione dei prezzi di un pubblico appalto fatto discrezionalmente dalla Amministrazione in sede di revisione, accettazione che comporta rinuncia a ricorso amministrativo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – Villafranca Soisson ed altri c. A.N.A.S. – Cont. 74/52, Avv. Torino).

RICOSTRUZIONE (3/56)

Agevolazioni tributarie (3/56).

12. Significato di urgenza delle riparazioni, e quindi di alto interesse generale, a che l'opera pubblica sia compiuta ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, del riattamento provvisorio dell'opera pubblica (Trib. Torino 19 aprile 1956, SIMMA c. Fin., Cont. 2031, e Soc. I.M.I. c. Fin. Cont. 2032, Avv. Torino).

13. Finalità dell'agevolazione tributaria ex D.L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946, di favorire in senso ampio la ricostruzione e la riparazione delle opere danneggiate da eventi bellici. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – SIMMA c. Fin. Cont. 2031; e Soc. I.M.I. c. Finanze – Cont. 2032, Avv. Torino).

14. Applicazione delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 322 del 1945 e 221 del 1946 del criterio distintivo fra appalto e vendita ex legge n. 771 del 1941 e non di quello della legge civile con obbligo tuttavia dell'Amministrazione agli effetti del comma 2, art. 1, di promuovere nel prescritto termine l'accertamento ex art. 4. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 – SIMMA c. Finanze – Cont. 2031, e Soc. I.M.I. c. Fin., – Cont. 2032, Avv. Torino).

15. Efficacia fino a prova contraria (il cui onere ricade nella Amministrazione Finanziaria) delle certificazioni degli uffici tecnici dell'Amministrazione, art. 1, D.L. n. 322 del 1945, e conseguente attribuzione all'Amministrazione della potestà di indagare sulla insussistenza eventuale delle condizioni per la agevolazione tributaria (Corte App. Genova, 4 agosto 1956 – Impr. Bertol e Santagostino c. Finanze e ANASS, – Cont. 18624, Avv. Genova).

RISCOSSIONE COATTIVA (3/56)

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (3/56)

Vedi: *Difesa delle Amministrazioni in giudizio* 97, 98 (*Foro dello Stato*).
Vedi: *Imposta generale entrata* 32 (*Contenzioso amministrativo*).

12. Inconferenza della reiterazione dell'ingiunzione fiscale del giudizio di appello per riattivare il procedimento coattivo in precedenza sospeso, a produrre rinuncia al giudizio di appello, cessazione della materia del contendere, riammissione in termine e rimessione delle parti al Tribunale per le questioni di merito (Corte App. Catania, 9 marzo 1956, Cirino c. Finanze – Cont. 17834, Avv. Catania).

13. Necessità della sussistenza di un rapporto base (come concessione, locazione, enfiteusi ecc.) per attuare una pretesa fatta valere con la procedura ex T.U. n. 639 del 1910, ancorchè non occorra la precostituzione di un titolo esecutivo (Pret. Sanremo, 28 agosto 1955, Toselli – Saccheri c. Finanze, Cont. 20916, Avv. Genova).

INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA – REQUISITI FORMALI (3/56).

14. Inefficacia della vidimazione pretoria a conferire alla ingiunzione amministrativa ex T.U. n. 639 del 1910 che è atto di parte, carattere di provvedimento giurisdizionale (Corte App. Genova, 29 agosto 1955 – Finanze c. De Micheli, Cont. 20423, Avv. Genova).

15. Limitazione del sindacato del Pretore, in sede di vidimazione ad ingiunzione amministrativa, al controllo di legittimità formale, all'accertamento cioè che la ingiunzione provenga dall'Ufficio competente e contenga gli estremi del titolo su cui si fonda, escluso il sindacato di merito. (Corte App. Genova, 29 agosto 1956, Finanze c. De Micheli, Cont. 20423, Avv. Genova).

OPPOSIZIONE (3/56)

Vedi: « Solve et repete » 25 (*applicazione*).

16. Improponibilità della domanda di annullamento o revoca dell'ingiunzione fiscale. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 – Briguglio c. Finanze, Cont. 10663, Avv. Bologna).

17. Inammissibilità di una pronuncia di revoca o di inefficacia di una ingiunzione fiscale quando il giudice riconosca non dovuta la somma ingiunta: ammissibilità soltanto della dichiarazione di illegittimità. (Trib. Genova, 18 gennaio 1956 – Perondi c. Finanze, cont. 18979, Avv. Genova).

18. Necessità che l'opposizione ad ingiunzione amministrativa sia motivata a pena di reiezione senz'uopo di esame delle altre eccezioni di parte resistente (Pret. Bolzano, 10 marzo 1956 – Sartini c. Uffi. Reg. Bolzano – Cont. 1338, Avv. Trento).

RISPARMIO E CREDITO (1/56)

SENTENZE – ORDINANZA – DECRETO (3/56)

CONTENUTO DELLA DECISIONE (3/56)

Vedi: *Difesa delle Amministrazioni in giudizio* 101 (*Foro dello Stato*).
Vedi: *Imposte e tasse in genere* 38 (*violaz. sanzioni*) .
Vedi: *Spese giudiziali* 4, 5, 6, 7 (*questioni di registro*).

3. Limitazione della condanna alla ricognizione del debito fatta dall'obbligato se il creditore attore non provi la maggior misura delle pretese esposte in citazione. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 – Morelli c. G.R.A., cont. 8805, Avv. Bologna).

4. Carattere definitivo, solo della sentenza con cui il giudice esaurito il suo compito per l'intera lite, si spoglia della sua giurisdizione ciò che in caso di listiconsorzio necessario o facoltativo avviene con l'esaurimento dell'intera controversia con pronuncia su tutte le domande da chiunque e contro chiunque proposte: carattere non definitivo della sentenza che non chiuda il giudizio pur avendo pronunciato in via definitiva su alcune delle domande nei rapporti di alcune delle parti (Corte App. Genova, 26 settembre 1956 – Un. It. Tranvie Elettr. c. FF.SS. e Musso – Cont. 15372, Avv. Genova).

GIUDICATO

Vedi: *Eccezione* 3 (*proponibilità*).

5. L'accettazione di un capo della sentenza comporta il passaggio in giudicato di esso. (Corte App. Torino, 10 gennaio 1956 – Min. Tesoro c. Pistone, Cont. 1118, Avv. Torino).

SEQUESTRO (3/56)

CONSERVATIVO

3. Insufficienza a dimostrare il pericolo di perdere la garanzia del proprio credito e a legittimare la richiesta di sequestro conservativo, della pendenza di qualche esecuzione mobiliare o immobiliare a carico del debitore. (Trib. Trento 2 febbraio 1956, Finanze c. Videsott – Cont. 1090, Avv. Trento).

4. Fondamento della domanda di sequestro conservativo se il debitore sia proprietario dei soli beni sequestrati di modesto valore, e senza una professione stabile (Trib. Trento, 22 febbraio 1956, Difesa-Esercito c. Christianelli – cont. 1196, Avv. Trento).

SERVITÙ (3/56)

SIMULAZIONE (3/56)

SOCIETÀ (3/56)

AMMINISTRATORE

Vedi: *Imposta registro* 73 (*tassabilità*).

FUSIONE

Vedi: *Imp. registro* 58 (*materie tassabili*).

IN NOME COLLETTIVO

Vedi: *Imposte di successione* 4, (*materie tassabili*).

SOLIDARIETA (3/56)

« SOLVE ET REPETE » (3/56)

APPLICAZIONE (3/56)

Vedi: *Procedimento civile* 21 (*concorso di pregiud.*).

23. Difetto temporaneo di giurisdizione nel giudice ordinario per inosservanza del solve et repete. (Trib. Catania 9 marzo 1956 – Bordonaro e altri c. Finanze, – Cont. 17988, Avv. Catania).

24. Necessità di soddisfare per intero l'imposta ai fini di osservare il solve et repete, in caso di ratizzazione del debito di imposta. (Trib. Catania, 9 marzo 1956 – Bordonaro ed altri c. Finanze – Cont. 17988, Avv. Catania).

25. Applicabilità del solve et repete a qualsiasi controversia d'imposta anche se insorta in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale (Trib. Verbania, 12 dicembre 1955 – Forgiarini c. Finanze – Cont. 2174, Avv. Torino).

26. Soggezione delle opposizioni in ogni controversia di imposte, al solve et repete il cui adempimento è provato col certificato di pagamento dell'imposta; non soggezione della domanda di supplemento. (Trib. Catania, 6 marzo 1956, Giuffrida c. Finanze, Cont. 17848 e 17849, Avv. Catania).

« ICTUS OCULI » (3/56)

27. Insussistenza dell'ictus oculi nel caso che l'Ufficio abbia eseguito l'accertamento dell'imposta di registro relativo ad aumento di lavori senza procedere a giudizio di stima. (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 – Taveggia Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

28. Inapplicabilità del solve et repete al caso che la pretesa della Finanza appaia infondata ictus oculi (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 – Taveggia – Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

29. Necessità, per la riconoscibilità prima facie della estraneità dell'opponente al debito di imposta, ai fini della disapplicazione del solve et repete, che bastino gli elementi acquisiti senza bisogno di risolvere complesse questioni di fatto o di diritto controverse. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 – Gaggiotti c. Finanze – Cont. 2447, Avv. Ancona).

30. Conforme. (Trib. Potenza, 18 maggio 1956 – Camardella c. Finanze – Cont. 1907 – Avv. Potenza).

31. Non rilevabilità prima facie della eccezione di prescrizione per non investire essa la fondatezza della tassazione o l'assoggettamento a tributo dell'intimato, e per non essere di facile e pronta soluzione occorrendo l'esame sulla solidarietà dell'obbligo fiscale e sugli effetti estensivi della interruzione della prescrizione. (Trib. Ancona, 6 giugno 1956 – Gaggiotti c. Finanze – Cont. 2447, Avv. Ancona).

IMPOSTA GENERALE ENTRATA (3/56)

32. Necessità per adempiere al solve et repete del pagamento prima della domanda, dell'I.G.E. e relativa sopratassa. (Trib. Potenza, 18 maggio 1956 – Camardella c. Finanze – Cont. 1907, Avv. Potenza).

IMPOSTA DI REGISTRO (3/56)

Vedi: *Imposta Registro* 63 (*tassabilità*).

33. Inammissibilità in caso di inadempimento al solve et repete, dell'opposizione ad ingiunzione per pagamento di imposta di registro dovuta su contratti di appalto non registrati .(Trib. Torino, 27 giugno 1956 – Maggiorotto c. Finanze, Cont. 2332, Avv. Torino).

34. Applicabilità del solve et repete all'opposizione contro ingiunzione di registro relativa alle tasse pretese per aumento di valori. (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 – Taveggia Merlano c. Finanze – Cont. 2237, Avv. Torino).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE (3/56).

Vedi: *Imposta di successione* 4 (*materie tassabili*).

IMPOSTE E CONTRIBUTI VARI (3/56)

35. Osservanza del solve et repete nel caso che l'opponente a un'ingiunzione fiscale pel pagamento di una imposta di bollo evasa e della relativa pena pecuniaria ex T.U. n. 4 del 1929, paghi l'imposta e non anche la pena pecuniaria. (Trib. Perugia, 25 novembre 1956 – Mol. Bonaca Pozzi c. Finanze – Cont. 888, Avv. Perugia).

36. Assoggettamento al solve et repete dell'opposizione ad ingiunzione per imposta complementare di successione. (Corte App. Perugia, 12 novembre 1955 – Rengini Mignini c. Finanze – Cont. 696, Avv. Perugia).

37. Inapplicabilità del solve et repete all'opposizione a pignoramento per l'evasione di profitti di regime i quali non costituiscono tributo. (Trib.

Alessandria, 17 dicembre 1955 – Fall. Coton. Pernigotti c. Esatt. imp. Ovada e Finanze – Cont. 2280, Avv. Torino).

IMPOSTE DOGANALI (1/56)

38. Improponibilità per inosservanza del solve et repete dell'opposizione contro ingiunzione doganale per il pagamento di tributi non liquidati e non percepiti per errore al momento dello sdoganamento della merce, e ciò perchè l'art. 24 legge doganale n. 1424 del 1940 regolando con norma speciale l'osservanza del solve et repete non distingue fra imposta principale e imposta complementare o suppletiva. (Corte App. Genova, 31 luglio 1956 – Pastorino c. Finanze – Cont. 19681, Avv. Genova).

39. Conforme, (Corte App. Genova, 15 ottobre 1956 – Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze, Cont. 20580, Avv. Genova).

SPEDIZIONE

SPEDIZIONIERE

Vedi: *Imposte doganali e diritti di licenza* 16 (*tassabilità*)

SPESE GIUDIZIALI (3/56)

QUESTIONI DI REGISTRO (3/56)

4. Condanna nelle spese della Finanza soccombente anche nel caso che il previo ricorso amministrativo ex art. 47 della legge n. 762 del 1940, modificato con l'art. 10 del D.L. n. 469 del 1946, sia stato presentato all'Intendente di Finanza incompetente per valore. (Corte App. Ancona, 18 gennaio 1956 – Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni – Cont. 1525, Avv. Ancona).

5. Condanna della Finanza soccombente nelle spese in causa di registro quando la causa pur promossa prima dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo sia stata portata a cognizione del giudizio dopo tale termine. (Trib. Torino, 26 aprile 1956 – Tess. Crespi e Porro c. Finanze – Cont. 2591, Avv. Torino).

6. Inammissibilità di condanna della Amministrazione soccombente, nelle spese del giudizio quando il contribuente agisca dopo aver presentato reclamo in via amministrativa ma prima che sia decorso il termine ex art. 148 legge di registro (Corte App. Genova, 4 agosto 1956 – Impr. Bertollo e Santagostino c. Finanze e ANASS – Cont. 18624, Avv. Genova).

7. Condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di causa, ove soccombente, anche quando il contribuente si sia opposto all'ingiunzione per imposta di registro prima del decorso di novanta giorni dal ricorso amministrativo, se la causa sia stata decisa dopo il decorso di tale termine. (Trib. Torino 27 giugno 1956 – Verme e Bachi c. Finanze – Cont. 2713; Avv. Torino).

SPORT – SPETTACOLO E TURISMO (3/56)

MATERIE VARIE

Vedi: *Imposte e tasse in genere* 37 (*violazione e sanzioni*).

STRADE (1/56)

COMUNALI

Vedi: *Imposte e tasse in genere* 31 (*agevolazioni – esoneri*).

MATERIE VARIE (1/56)

Vedi: *Ferrovie e Tranvie* 9 (*attraversam.*)

SUCCESSIONE (3/56)

EREDE

Vedi: *Danni* 19 (*indennità*).

TRANSAZIONE (1/56)

TRASCRIZIONE (3/56)

TRASPORTO IN GENERE (1/56)

VALUTA (3/56)

MATERIE VARIE (3/56)

4. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima inflizione della pena pecuniaria nel caso di un cittadino svizzero domiciliato in Italia che agevoli ditte italiane facendo funzionare abusivamente e con proprio lucro a favore di tali ditte i propri conti liberi in valuta per acquisti di merci all'estero. (Trib. Genova, 4 agosto 1956 – Girtauner c. Tesoro – Cont. 21649, Avv. Genova).

5. Sussistenza dell'infrazione valutaria e legittima inflizione di pena pecuniaria nel caso di un cittadino svizzero domiciliato in Italia che abbia ceduto a ditte Italiane la licenza di « franco valuta » di cui era intestatario per l'importazione di merci varie, agevolando quelle ditte in operazioni commerciali con l'estero e ostacolando l'accertamento delle violazioni col consentire che i documenti fossero emessi a suo nome, mentre in effetti le importazioni venivano effettuate da terzi non identificati. (Trib. Genova, 4 agosto 1956 – Girtauner c. Tesoro – Cont. 21650, Avv. Genova).

6. Sussistenza della infrazione valutaria, siccome illecita compensazione valutaria privata, nel caso di esborso di lire italiane in Italia a favore di una ditta estera senza autorizzazione dell'Ufficio italiano cambi. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 – Ravano c. Tes. – Cont. 21193, Avv. Genova).

SINDACATO GIURISDIZIONALE (3/56)

7. Natura di atto amministrativo del decreto del Ministro del Tesoro infliggente una pena pecuniaria ai trasgressori in materia valutaria. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 – Ravano c. Tesoro – Cont. 21193, Avv. Genova).

8. Competenza del giudice ordinario al sindacato di legittimità del decreto del Ministro del Tesoro inflittivo di pena pecuniaria, limitato all'accertamento della sussistenza o meno della trasgressione e della responsabilità dei trasgressori. (Trib. Genova, 29 marzo 1956 – Ravano c. Tesoro – Cont. 21193, Avv. Genova).

VENDITA (3/56)

CONTRATTO

Vedi: *Imposta Registro* 48 (*materia tassabile*).

PROMESSE

Vedi: *Imposta Registro* 71-72 (*materie tassabili*).

VIGILI DEL FUOCO (3/56)

ZOLFO

MATERIE VARIE

Vedi: *Imposta e tasse in genere* 32 (*agevolaz. esoneri*).

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

dal concedente per la costruzione dell'opera pubblica, effettuata dal concessionario in nome proprio ma per conto dello Stato, ove l'estensione dell'incarico alla gestione non derivi direttamente dall'atto di concessione, ma da disposizioni di legge o in linea di fatto (n 50)·

CONFISCA

ORO. – I) Se la vendita, mediante asta pubblica, di lingotti d'oro — dei quali sia stata ordinata la confisca con sentenza passata in giudicato — possa essere effettuata nei locali della Tesoreria Provinciale ai sensi dell'art. 48 del R. D. 9 febbraio 1896, n 25 e dell'art 622 c. p. p. (n. 19). – II) Se, ai sensi del D. L. L. 9 aprile 1948, n. 486, alla Cancelleria del Tribunale competente competa il 20 % della somma che sarà conseguita dalla vendita dell'oro (n. 19). – III) Se un'aliquota della somma ricavata dalla vendita dell'oro competa agli scopritori delle infrazioni valutarie ai sensi del D.L.C.p.S. 15 dicembre 1947, n 1511 (n. 19).

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

ASTA. – I) Se sia regolare che più ditte, concorrenti ad un'asta ad offerte segrete per l'acquisto di un lotto boschivo facente parte di una foresta demaniale, presentino un'unica offerta cumulativa (n. 146).

COMPENSAZIONE. – II) Se, ed in quali limiti, l'istituto della compensazione previsto dagli artt. 1241 e segg. del C. C. sia applicabile quando si tratti di debiti e crediti d'una medesima amministrazione statale verso un soggetto privato (n. 147). – III) Se, ed in quali limiti, l'istituto della compensazione, previsto dagli artt. 1241 e segg. del C. C. sia applicabile quando titolari dei debiti e dei crediti da compensare siano diverse Amministrazioni statali (n. 147).

CONTABILE DI FATTO DELLO STATO. – IV) Quali siano gli elementi che debbono intervenire perchè sorga uno *status* di contabile di fatto dello Stato (n. 148). – V) Se possa considerarsi contabile di fatto dello Stato, un oleificio che ha avuto l'incarico di lavorare delle materie dello Stato da parte di un ente, diverso dallo Stato, e che operava per conto dello Stato (n. 148).

CONTRATTI. – IV) Se la legge 10 dicembre 1953, n 936, che ha elevato i limiti originari di somme comunque indicati nella legge e nel regolamento di Contabilità Generale dello Stato, sia da applicarsi anche sulle ritenute da operarsi, ai sensi dell'art. 48 del detto Regolamento, sui pagamenti in conto delle somme dovute per contratti per forniture e lavori (n 149).

SERVIZIO CASERMAGGIO. – VII) Se l'art. 12 del Capitolato Generale di Appalto del Servizio Casermaggio possa essere applicato ai Battaglioni Mobili (n 150).

TRANSAZIONE. – VIII) Se il visto dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di transazione stipulati dalle Amministrazioni statali debba essere apposto sull'originale dell'atto stesso (n. 151).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

PUBBLICHE CALAMITÀ. – I) Se una società in accomandita, il cui unico socio accomandatario sia stato dichiarato fallito per una attività diversa da quella svolta dalla società, possa beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, avendo subito danni per effetto di pubbliche calamità (n 12) – II) Se, concesso dal Prefetto, sentito l'apposito Comitato Provinciale, ad una impresa industriale un contributo per la riattivazione degli impianti danneggiati da pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n 50, qualora l'impresa non possa procedere alla riattivazione totale per cause di forza maggiore, la stessa non abbia diritto ad alcun contributo oppure abbia diritto ad un contributo ridotto in proporzione delle somme erogate (n 13).

REVOCA CONCESSIONI. – III) Se i decreti che autorizzano l'I.M.I. a concedere il finanziamento a' sensi della legge 30 agosto 1951, n. 952, possano venire revocati fino a quando l'I.M.I. non abbia formalmente concluso il mutuo (n. 14). – IV) Se possa revocarsi la concessione nei casi di sopravvenute sostanziali variazioni nei presupposti che motivarono la concessione nelle finalità specifiche del finanziamento (n 14).

DANNI DI GUERRA

RIPARAZIONE D'UFFICIO – I) Se la condizione stabilita dall'art 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 per il beneficio della riduzione ad un terzo della spesa di riparazione, nel caso che l'immobile riparato sia l'unica casa del danneggiato e sia destinata all'alloggio proprio e della sua famiglia, debba essere riferita al momento in cui si verificò il danno o se invece debba sussistere al momento dell'applicazione della legge n. 968 (n. 57).

SOCIETÀ ITALIANE. — II) Quali siano i criteri in base ai quali possa definirsi la nazionalità degli enti e delle società in relazione all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sui danni di guerra per il quale sono ammessi al risarcimento soltanto gli enti e le società di nazionalità italiana (n. 58).

CESPITE. – III) Quale sia la esatta definizione del concetto di *cespite* agli effetti del capoverso dell'art 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 58).

TASSA DI BOLLO. — IV) Se, in base alla disposizione dell'art. 67 della legge 27 dicembre 1953, n 968, siano da ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le quietanze sui pagamenti effettuati a titolo di indennizzo per danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 della legge stessa (n. 59).

DEPOSITO

Se l'Amministrazione risponda a titolo di deposito nei confronti delle Imprese, per la somma che queste avevano versato direttamente nella cassa di essa per gli adempimenti fiscali e delle quali, invece, si appropriò un dipendente addetto all'ufficio (n. 17).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

CASE ECONOMICHE P. T. – I) Se, nell'ipotesi di incarico parziale relativo alla costruzione di case economiche P. T. sia applicabile l'aumento previsto dall'art. 18 della Tariffa Professionale degli ingegneri ed Architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 (n. 61).

COOPERATIVE EDILIZIE. – II) Se sia possibile l'intervento del Ministero dei LL.PP. in un giudizio pendente tra una Cooperativa edilizia e l'architetto, incaricato del progetto della palazzina sociale, in ordine ai

maggiori compensi dovutigli per aver egli progettato anche i lavori compresi in una perizia suppletiva (n. 62). – III) Se il Ministero dei LL. PP. può ritenersi impegnato per la somma ammessa a contributo e nei limiti delle voci risultanti dal progetto approvato o anche per eventuali maggiori compensi in seguito a variazioni in aumento della spesa approntata (n. 62).

ESAZIONE ED ESATTORI

Morosità degli esattori. – Se, in caso di inadempienza da parte degli esattori comunali nel versamento all'Erario delle rate di rimborso delle anticipazioni godute dai Comuni ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 307, sia dovuta l'indennità di mora o siano dovuti gli interessi di mora (n. 3).

ESECUZIONE FISCALE

Ingiunzioni amministrative. – I) Se l'ingiunzione amministrativa vada equiparata al precetto e, come tale, divenga inefficace, ai fini dell'esecuzione, se non si procede ad atti esecutivi nel termine di novanta giorni (n. 35). – II) Se l'eventuale opposizione dell'intimato sospenda il termine di inefficacia il quale riprende a decorrere dall'art. 627 C. P. C. (art. 481 C. P. C., 2° comma) (n. 35).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Indennità. – Se, per effetto della vigente legge sulla imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, gli atti della procedura per provvedere alla nomina di tutori di minorenni per l'accettazione di indennità di espropriazione, debbano essere redatti in bollo (n. 126).

FALLIMENTO

I) Se, sopravvenuto il fallimento di una ditta impegnata con regolari contratti ad eseguire una fornitura per la Amministrazione dell'Aeronautica possa farsi luogo, in applicazione delle Condizioni generali di fornitura alla risoluzione dei contratti per inadempimento ed al conseguente incameramento delle cauzioni prestate (n. 27). – II) Se, nel detto caso, la Amministrazione possa far valere in via di compensazione i crediti nascenti dalle penalità inflitte alla ditta per i ritardi nella consegna, in quanto anteriori al fallimento (n. 27). – III) Se l'Amministrazione possa richiedere i danni e le penalità a qualsiasi titoli successivi alla dichiarazione di fallimento (n. 27).

FERROVIE

Assuntori ferroviari. – I) Quale sia lo stato giuridico degli assuntori ferroviari (n. 245). – II) Se alle retribuzioni ed agli altri compensi od indennità spettanti ai concessionari di assuntorie di stazione sia applicabile la prescrizione biennale o quella quinquennale (n. 245).

IMPIEGO PUBBLICO

Assuntori ferroviari. – I) Quale sia lo stato giuridico degli assuntori ferroviari (n. 418).

Impiegati non di ruolo. – II) Se possa essere adottato, nei confronti di un avventizio, il provvedimento di annullamento del decreto di nomina per aver questi riportato, in data anteriore all'assunzione, condanne, passate in giudicato, ad una pena restrittiva della libertà personale (n. 419). – III) Se, nell'ipotesi positiva, al detto avventizio competa o meno la indennità per cessazione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207 (n. 419).

Insegnanti. – IV) Se tra l'Amministrazione della Marina e gli insegnanti civili presso le Scuole del Corpo Equipaggi Marina Militare, assunti con contratto annuale, intercorra un vero e proprio rapporto di pubblico impiego (n. 420).

Sottufficiali. – V) Se la sospensione precauzionale dall'impiego di un sottufficiale colpito da ordine di cattura decorra dalla data dell'ordine di cattura o dal decreto di sospensione (n. 421).

Statali. – VI) Quali siano i provvedimenti da adottarsi dal Comitato Interministeriale Provvidenze agli Statali, in relazione alla illecita speculazione operata da ditte autorizzate ad accettare, in pagamento delle merci vendute, i buoni acquisto C.I.P.S. le quali, non attenendosi alle norme del R. D. L. 17 maggio 1946, n. 388, commutavano in danaro i buoni operando una notevole detrazione (n. 422).

IMPOSTA DI REGISTRO

Registrazione contratti. – I) Se l'art. 80 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, trova applicazione per quanto riguarda i contratti stipulati fra l'Amministrazione e le imprese private nella forma di scrittura privata (n. 124). – II) Se l'art. 80 della legge di registro 30 dicembre 1923 b. 3269, trova applicazione per quanto riguarda il tributo relativo ad atti stipulati nella forma pubblica amministrativa (n. 124).

I. G. E.

Entrata imponibile. – I) Se, per le concessioni di opere pubbliche, comprendenti al tempo stesso la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera, costituisca entrata imponibile, ai fini dell'imposta entrata, l'importo corrisposto dai concedenti al concessionario per la costruzione stessa (n. 57). – II) Quale sia, in linea di massima, ai fini tributari, la natura giuridica del rapporto di concessione di sola costruzione (n. 57). – III) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini della I. G. E. le somme erogate dal concedente, quando la sola costruzione dell'opera pubblica sia affidata ad un ente pubblico (o anche ad un privato) che ne assuma l'incarico in nome proprio ma per conto dello Stato (n. 57). – IV) Se costituiscano entrata imponibile, ai fini dell'I. G. E., le somme rogate dal concedente per la costruzione della opera pubblica, effettuata dal concessionario in nome proprio ma per conto dello Stato, ove l'estensione dell'incarico alla gestione non derivi direttamente dall'atto di concessione, ma da disposizioni di legge o in linea di fatto (n. 57).

Privilegi. – V) Se, ai sensi dell'art 44 della legge 19 giugno 1940, n 762, il credito dello Stato per I. G. E. non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia privilegiato sulla generalità dei mobili (n. 58) – VI) Se, ai sensi della suddetta legge, il credito dello Stato per I G E. non corrisposta e per le eventuali sopratasse sia privilegiato anche sulla generalità degli immobili (n. 58).

IMPOSTE E TASSE VARIE

CONTRIBUTI STRAORDINARI. – I) Quale sia, ai sensi dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 — che istituì per il periodo 1° marzo 1952-31 dicembre 1953 un contributo straordinario sulle retribuzioni — l'aliquota da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza riferimento alle ore di lavoro (n. 274).

ESAZIONE. – II) Se sia stato stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America un trattato bilaterale che permetta il recupero in uno Stato dei crediti tributari dell'altro Stato (n. 275). – III) Se, in mancanza di specifici accordi internazionali, sia possibile perseguire all'estero l'esazione di crediti tributari (n. 275).

INVALIDI DI GUERRA

I) Quale sia, agli effetti dell'amnistia, di cui al D. P. 19 dicembre 1953, n. 992, il carattere del reato contravvenzionale previsto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. (n. 4) – II) Se l'O N.I.G. possa costituirsi parte civile in un procedimento penale a carico di una ditta per violazione agli obblighi degli artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 5).

METANO

CONTRIBUTI BOMBOLE. – I) Se i corrispettivi per l'uso di bombole per metano abbiano natura tributaria (n. 2). – II) Se gli stessi siano dovuti dai distributori di metano in bombole (n. 2).

INGIUNZIONE. – III) Se l'ingiunzione di pagamento per i corrispettivi per l'uso di bombole per metano debba essere emessa dal Procuratore del Registro o debba essere emessa dall'Intendente di Finanza (n. 2).

PARTE CIVILE

I) Se sia ammessa la costituzione di parte civile della Amministrazione della Pubblica Istruzione nei giudizi per violazione delle norme contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico (n. 9). – II) Se l'O.N.I.G. possa costituirsi parte civile in un procedimento penale a carico di una ditta per violazione agli obblighi degli artt. 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 10).

PENSIONI

VIVENZA A CARICO. – Se il requisito della vivenza a carico del padre, al quale l'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. L. 27 novembre 1909, n. 2372 subordina la concessione della pensione a favore dei figli e delle figlie nubili maggiorenni, debba essere inteso in senso assoluto o con criteri di relatività (n. 77).

PIANI REGOLATORI

REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI. – I) Se, in via generale, ed in assenza di norma specifica in materia di inosservanza dei regolamenti edilizi comunali, possa il Prefetto adottare provvedimenti in sostituzione — e quindi anche in difformità — dell'atteggiamento del Sindaco e del Consiglio Comunale (n. 4). – II) Se il Prefetto possa adottare, in base all'art. 20 del T. U. della legge com. e prov. le ordinanze di carattere *contingibile ed urgente* in materia di edilità, o anche provvedere sulle ordinarie violazioni dei regolamenti edilizi comunali o dei piani regolatori (n. 4). – III) Se, allorchè vengano eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed il Comune non provveda a far rispettare le prescrizioni stesse, spetti, ai sensi dell'art 26 legge urbanistica, 17 agosto 1942, n 1150, al Ministero dei Lavori Pubblici, previo parere del Consiglio Superiore, un potere di intervento diretto (n 4).

POLIZIA

APOLIDI. – I) Se all'apolide, residente in Italia, siano applicabili le limitazioni al diritto di incolato previste dagli artt. 142 e segg. della legge di P. S (n 17). – II) Quale sia l'interpretazione della dizione « *straniero* » di cui all'art. 142 legge di P. S. (n. 17). – III) Se la dichiarazione di apolide di un rifugiato assistito dall'I. R. O., entrato e trattenuto in Italia per concessione dello Stato italiano, abbia potuto trasformare questo stato di fatto precario in un rapporto stabile di residenza (n. 17).

SERVIZIO CASERMAGGIO. – IV) Se l'art. 12 del Capitolato Generale di Appalto del servizio casermaggio possa essere applicato ai battaglioni mobili (n. 18).

PORTI

DEMANIO. – I) Se un magazzino, situato al di fuori della zona portuale, ma con ingresso nell'ambito di questa, debba considerarsi come esistente nel Demanio Pubblico Marittimo agli effetti delle operazioni di facchinaggio (n. 7). – II) Se le Amministrazioni Statali, che hanno in uso per i propri servizi beni demaniali nell'ambito della giurisdizione portuale, siano tenute o o meno a pagare i canoni per l'occupazione dei beni stessi, quando l'assegnazione in uso del bene demaniale corrisponde ad un interesse dello stesso Ente portuale (n. 8).

RAPPORTI DI LAVORO

CONTRIBUTI STRAORDINARI. – I) Quale sia, ai sensi dell'art. 76 della legge 25 luglio 1952, n. 949 — che istituì per il periodo 1° marzo 1952 31 dicembre 1953 un contributo straordinario sulle retribuzioni — la aliquota da applicarsi sugli emolumenti corrisposti senza riferimento alle ore di lavoro (n. 32). – II) Se nella qualificazione di un rapporto di lavoro si deve far riferimento alla sua sostanza o alla denominazione che le parti gli hanno dato (n. 33).

REQUISIZIONI

LIQUIDAZIONE INDENNIZZI. – Se, essendo cessato lo stato di guerra, per le modalità di liquidazione degli indennizzi per danni verificatisi ai beni requisiti durante il periodo della requisizione, sia applicabile il disposto dell'art. 54 del R. D. 18 agosto 1940, n. 1741 (n. 114).

RESPONSABILITA' CIVILE

ESERCITAZIONI MILITARI. – I) Se sia fondata la richiesta di risarcimento di danni, avanzata dall'Ente Maremma, che ha dovuto affittare un pascolo di sua proprietà a prezzo minore per la circostanza che nello stesso fondo si svolgono usualmente le esercitazioni di tiro della scuola di artiglieria (n. 174).

RECUPERO SPESE. - II) Se le Amministrazioni statali possano promuovere giudizi per il recupero delle spese ospedaliere pagate per il periodo di invalidità o di degenza di dipendenti vittime di fatti illeciti ad opera di terzi (n. 175).

SANITARI

MEDICO CONDOTTO. – Se il secondo graduato idoneo in un concorso per medico condotto possa essere nominato nel caso in cui il vincitore del concorso sia dichiarato decaduto dalla nomina per falsità di documenti oltre i sei mesi stabiliti dall'art. 26 del D. 11 marzo 1935, n. 281 (n. 4).

SOCIETA'

FALLIMENTO DI SOCIO ACCOMANDATARIO. - Se una società in accomandita, il cui unico socio accomandatario sia stato dichiarato fallito per un'attività diversa da quella svolta dalla società, possa beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, avendo subito danni per effetto di pubbliche calamità (n. 69).

TASSA DI BOLLO

ESENZIONE. - I) Se, in base alla disposizione dell'art. 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, siano da ritenere compresi nella esenzione dal bollo sia le quietanze sui pagamenti effettuati a titolo di indennizzo per danni di guerra, sia i ricorsi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 della legge stessa (n. 11).

NOMINA DI TUTORE DI MINORENNI. – II) Se per effetto della vigente legge sulla imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, gli atti della procedura per provvedere alla nomina di tutori di minorenni per l'accettazione di indennità di espropriazione debbano essere redatti in bollo (n. 12).

TRANSAZIONE

Se il visto dell'Avvocatura dello Stato sugli atti di transazione stipulati dalle Ammini strazioni Statali debba essere apposto sull'originale dell'atto stesso (n. 7).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

I) Se sia stato stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America un trattato bilaterale che permetta il recupero in uno Stato dei crediti tributari dell'altro Stato (n. 5). – II) Se, in mancanza di specifica accordi internazionali, sia possibile perseguire all'estero l'esazione di crediti tributari (n. 5).

TRATTATO DI PACE

BENI ITALIANI IN JUGOSLAVIA. - I) Se i titolari di diritto all'indennizzo per la perdita di beni confiscati o nazionalizzati in Jugoslavia, ai sensi della legge n. 1064 del 1949, possano essere non solo le persone fisiche ma anche persone giuridiche e società (n. 64). - II) Se il limite dei venticinque milioni stabilito dall'art. 4 della legge n. 1131 del 1952 per le anticipazioni da concedere per la perdita di detti beni debba valere nei confronti di una società commerciale nel suo insieme o nei confronti di ciascun socio (n. 64).

BENI ITALIANI IN TUNISIA. – III) Se possa essere concesso indennizzo a favore di cittadini italiani per quei beni, situati nel territorio della Reggenza di Tunisi, la cui perdita sia avvenuta per ragioni, giuridiche o naturali, diverse da quelle derivanti dall'applicazione dello art. 79 del Trattato di Pace (n. 65). – IV) Se possano essere indennizzate le perdite patrimoniali subite dai cittadini italiani in Tunisia in applicazione delle norme stabilite nei decreti beilicali del 12 agosto 1943 e 25 novembre 1943, i quali tendono a colpire con misure di evidente carattere fiscale, i così detti arricchimenti illeciti verificatisi durante il periodo in cui la Reggenza di Tunisi fu occupata dalle truppe italo-germaniche (n. 65).

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO

A CURA DI SALVATORE SICA

BULGARIA (*seguito*)

PARTE B. — L'AVVOCATURA DI STATO

1. La legge del 1° novembre 1952.

La Bulgaria non possiede un organo speciale addetto alla difesa giudiziaria dello Stato. A questa provvede la Procura dello Stato (*Prokuraturata*); il termine *Prokuraturata* è reso meglio nella traduzione tedesca con *Staatsanwaltschaft* (Avvocatura dello Stato); per la vicinanza della dizione, preferiamo qui tradurre Procura e traduciamo in Procuratore la dizione bulgara di Procuror. La Procura Bulgara però non deve essere confusa con il nostro pubblico ministero o con il termine francese di *Parquet*; essa si avvicina piuttosto all'inglese *Attorney* nella persona del suo rappresentante (Solicitor), per quanto interessa la difesa della Pubblica Amministrazione (Crown).

La Procura della Repubblica Popolare bulgara rassomiglia alla Procura dell'Unione Sovietica, di cui parleremo più avanti; troviamo una certa rassomiglianza in paesi già trattati (Brasile). Occorre qui premettere i precetti della Costituzione del 4 dicembre 1947. Il controllo giudiziario supremo sui Tribunali di ogni categoria è esercitato dal Tribunale Supremo della Repubblica, i cui membri sono eletti dalla Assemblea Nazionale per cinque anni (art. 61). Il controllo supremo sulla stessa applicazione della legge tanto da parte dei diversi organi dello Stato e dei funzionari tanto da parte dei cittadini è esercitato dal Procuratore Generale della Repubblica; questi è particolarmente tenuto a vigilare sulla prosecuzione e sul castigo tanto dei delitti relativi agli interessi dello Stato ed agli interessi economici nazionali della Repubblica quanto dei delitti che arrechino pregiudizio alla indipendenza ed alla sovranità del paese (art. 62); esso è eletto dalla Assemblea Nazionale per cinque anni e non è subordinato che all'Assemblea (art.63); tutti gli altri Procuratori dei tribunali di ogni categoria sono nominati e revocati dal Procuratore Generale ed a questi sono subordinati (art.64). Si richiamano qui la legge sull'organizzazione dei Tribunali del popolo (*Zakon zu ustrojstuoto na narodnite sădilišta*), n. 70 del 26 marzo 1948 (data e numero di « Dargiaven Vestnik », che indicheremo appresso con « DV »), la legge sui Tribunali locali del popolo del 27 agosto 1948, n. 201 (Zakon za *mestinite narodni sădilišta*, « D.V. »), la vecchia legge sulla Procura di Stato del 26 marzo 1948 n. 70 (*Zakon za Prokuraturata*, « D.V. »), la legge sugli avvocati e procuratori, n. 257 del 5 novembre 1947 (*Zakon advokatite*, « D.V. »).

La legge anzidetta del 1948 sulla Procura di Stato è stata sostituita dalla legge 1° novembre 1952, di cui è stata autorizzata la pubblicazione da parte del Presidium con *ukase* n. 450 del 6 novembre 1952; seguiamo la pubblicazione nel n. 92 di « Isvestia » in data 7 novembre 1952, pag. 3. La traduzione che seguiamo è diretta dal bulgaro ed è stata eseguita di concerto con chi scrive.

Il Cap. I della legge riguarda i cómpiti assegnati alla Procura della Repubblica Popolare di Bulgaria (art. 1-3). Questa è tenuta a salvaguardare e difendere l'ordine sociale, stabilito dalla Costituzione, la proprietà socialista nonchè la legalità nel paese (art. 1). La Procura di Stato attua nel modo seguente i compiti ad essa assegnati:

a) vigila per l'esatta esecuzione delle leggi da parte di tutti gli organi che rappresentano lo Stato, da parte di tutti coloro che prestano la pubblica funzione ed hanno un rapporto di pubblico servizio, da parte di tutti i cittadini e da parte infine di tutti gli enti, imprese ed organizzazioni sociali (obzteztvemi orghanizazii);

b) intraprende le prosecuzioni penali per ogni azione delittuosa contro la Repubblica e contro la proprietà socialista; per ogni altro delitto provvede e mantiene la pubblica accusa; emette le conclusioni nei processi penali dinanzi ai tribunali; protesta contro le sentenze ingiuste e contro ogni altro provvedimento illegale adottato dai tribunali della Repubblica;

c) esercita il controllo sul fondamento legale di ogni imprigionamento ed ordina lo scarceramento ove la cattura risulti ingiustificata;

d) emette gli ordini per l'esecuzione delle sentenze e segue il regolare adempimento delle condanne;

e) partecipa nelle cause civili nei casi previsti dalla legge e quando si renda necessario per la difesa degli interessi dello Stato e sociali;

f) dispone il ristabilimento delle situazioni di fatto dapprima esistenti, la cui modificazione e cambiamento siano illegalmente intervenuti;

g) esercita il controllo sulle disposizioni (ordini, istruzioni, circolari, provvedimenti in genere) emanati dagli organi governativi ministeriali e periferici, dagli organi locali e da ogni altro ente pubblico quando risultino in contrasto con la costituzione e con le leggi; a tal fine egli eleva

una protesta dinanzi agli organi rispettivi ed indica i mezzi affinchè sia eliminato il contrasto (art. 2).

Perchè possano esercitare le proprie funzioni, i procuratori hanno diritto di chiedere le informazioni necessarie e la documentazione o materiale relativo da tutti gli organi dello Stato, da tutte le persone che abbiano un rapporto di servizio con esso, dai cittadini e da tutti gli enti, imprese ed organizzazioni sociali (art. 3).

Il cap. II della legge 1952 concerne l'organizzazione della Prokuraturata (art. 4-12). La Procura è unitaria e centralizzata. La Procura Generale comprende anche i Procuratori speciali e cioè:

1) la Procura presso l'Amministrazione militare;
2) la Procura presso il Ministero degli Interni;
3) la Procura presso il Ministero dei Trasporti.

A capo della Procura sta il Procuratore Generale della Repubblica Popolare di Bulgaria. Il Procuratore Generale della Repubblica Popolare di Bulgaria viene eletto per cinque anni dall'Assemblea Nazionale; esso dipende dall'Assemblea Nazionale. Ogni anno il Procuratore Generale presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta dalla Procura (art. 4).

Nell'adempimento delle loro attribuzioni i procuratori funzionano in base alla legge. Essi sono indipendenti sia dal potere della Pubblica Amministrazione e sia da quello degli organi locali. Essi sono dipendenti soltanto dal Procuratore Generale. Ogni procuratore dipende dal procuratore superiore competente (art. 5).

Ogni rispettivo procuratore può provvedere a sospendere (*spre*) o può annullare (*odmini*) le disposizioni del procuratore inferiore. Il Procuratore Generale può sospendere o può annullare le disposizioni di tutti i procuratori. L'annullamento delle disposizioni speciali avvengono sia da parte del Procuratore dirigente in uno dei detti Ministeri della Difesa, degli Interni o dei Trasporti rispettivamente e sia dal Procuratore Generale della Repubblica Popolare di Bulgaria (art. 6). Ogni procuratore può obbligare l'inferiore, in corrispondenza dei gradi, a sostituirlo nell'espletamento delle proprie funzioni di servizio (art. 7). I rapporti tra procuratori e giudici istruttori sono determinati dalle norme del Codice di procedura penale (art. 8); vogliamo qui ricordare il Codice penale (*Nakazatelen Zakon*) di cui a legge 13 febbraio 1951 n. 13 « Isvestia », il nuovo Codice di procedura penale di cui a legge del febbraio 1952, che in sostanza segue il sistema procedurale sovietico, il Codice penale militare (*Voenno — nakazatelen Zakon*) di cui a legge n. 21 del 28 gennaio 1949 « D.V. », il Codice di procedura penale militare (*Voenno — Sadeben Zakon*) di cui a legge n. 180 del 6 agosto 1949 « D.V. ». La Procuraturata è composta dalla Procura Generale, dalle Procure regionali, dalle Procure circondariali, dalle Procure delle città, e dalle Procure delle frazioni di città. Le procure delle città sono create con un ordine del Procuratore Generale. Le sedi e la competenza territoriale (o i raggi) dei procuratori e dei giudici istruttori sono stabilite dal Procuratore Generale; le sedi e la competenza delle procure speciali sono stabilite dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della Difesa, o degli Interni o dei Trasporti (art. 9). La Procura dell'Esercito ha procure regionali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori rientra nel ruolo del Ministero della Difesa (art. 10). La Procura presso il Ministero degli Interni funziona per l'intero paese; è soltanto centrale. Tuttavia possono essere stabilite Procure regionali secondo norme del Procuratore Generale adottate di concerto con il Ministro dell'Interno; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori è compreso nel ruolo del Ministero degli Interni (art. 11). La Procura del Ministero dei Trasporti può avere anche Procure territoriali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori è stabilito dallo stesso bilancio (bjudzeta) della Procuraturata (art. 12).

Il Cap. III della legge del 1952 sulla Procura concerne la nomina, il dimissionamento ed i gradi dei procuratori (art. 13-23). Tutti i procuratori ed i giudici istruttori sono nominati o dimessi dal Procuratore Generale. I procuratori ed i giudici istruttori presso le Procure speciali sono nominati e dimessi dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della difesa, degli Interni o dei Trasporti (art. 13). Possono essere nominati procuratori e giudici istruttori le persone che posseggano i seguenti requisiti: *a*) essere cittadino bulgaro; ved. in proposito la legge sulla cittadinanza bulgara (Zakon za Bagarskoto grazdanstvo) n. 70 del 26 marzo 1948 « D.V. » *b*) aver compiuto gli studi giuridici ed aver superato l'esame statale prestabilito; ved. in proposito la legge sull'insegnamento superiore (*Zakon za Visseto obrazovanie*) n. 224 del 24 settembre 1948 « D.V. »; *c*) aver compiuto la prova presso le procure dei Tribunali o presso qualche ufficio di consulenza giuridica; *d*) non essere stato privato dei diritti, secondo l'art. 28, punti 1° e 2° del codice penale di cui sopra; *e*) non essere stato condannato alla privazione della libertà per delitti di carattere comune, salvo se sia intervenuta l'amnistia o la riabilitazione; *f*) non aver manifestato tendenze fasciste o tendenti alla restaurazione capitalista (art. 14). I procuratori ed i giudici istruttori, all'atto di entrata nelle funzioni, prestano promessa di fedeltà alla Repubblica. È appositamente stabilita dalla legge la formula della promessa. Il Procuratore Generale presta la promessa dinanzi al Presidium; i singoli procuratori prestano la promessa dinanzi al procuratore superiore (art. 15). Per l'esercizio delle funzioni di procuratori e di giudici istruttori sono stabiliti i gradi seguenti:

1) Vice-Procuratore Generale;
2) Sostituti Procuratori Generali;
3) Procuratori presso la Procura Generale;
4) Vice Procuratori presso la Procura Generale e giudici istruttori per le cause importanti presso la Procura Generale;
5) Procuratori regionali;
6) Vice Procuratori regionali e giudici istruttori presso le Procure regionali;
7) Procuratori circondariali;
8) Vice Procuratori circondariali e giudici istruttori presso le Procure circondariali (art. 16).

Il Procuratore regionale di Sofia è parificato ad un Procuratore presso la Procura Generale. I Vice Procuratori regionali di Sofia ed i giudici istruttori presso la Procura regionale di Sofia sono parificati ai Procuratori regionali del paese (art. 17). I Procuratori presso il Ministero della Difesa, presso il Ministero degli Interni o presso il Ministero dei Trasporti sono collaboratori del Procuratore Generale; i relativi gradi sono stabiliti dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro (art. 18). Sono nominate a Procuratori circondariali ed alle cariche assimilate od a Vice procuratori regionali le persone che abbiano prestato almeno due anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Sono nominate a Procuratori regionali od alle cariche assimilate le persone che abbiano prestato almeno tre anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Le promozioni od avanzamenti avvengono in base al merito (art. 19). In casi eccezionali o per meriti speciali il Procuratore Generale può promuovere i procuratori a sua scelta ma per non più di due gradi (art. 20). Il Procuratore Generale può nominare presso la Procura funzionari che posseggano i requisiti indicati dall'art. 14 e che abbiano prestato la prova presso i Ministeri (art. 21). I Procuratori regionali e parificati possono essere promossi, dopo aver prestato la debita prova, sino al grado di Procuratore presso la Procura Generale; tutti gli altri Procuratori e giudici istruttori possono essere nominati sino al grado di Procuratore regionale (art. 22). Tutti gl'impiegati della Procura sono nominati e licenziati dal rispettivo Procuratore.

La legge del 1952 sulla Procura contiene al Cap. IV norme transitorie (artt. 24-27).

2. La dottrina bulgara e l'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata).

Nel n. 3 di *Sozialistitscesko Pravo* « Diritto socialista » del 1953, Sofia, Christo Dionissieff ha studiato il controllo generale affidato all'Avvocatura dello Stato (*Prokuraturata*) in Bulgaria; l'articolo riveste tale importanza da essere stato tradotto in tedesco da Alexander Ernst (Halle) nel n. 4 di Rechtswissenwchaftlicher Informationsdient del 20 febbraio 1950 (edito dal « Deutsche Institut fur Rechtswissenschaft », pag. 120), Bulgarien, Die allgemeine Aufsicht der Staatsanwaltschaft. Dionissieff parte dalle considerazioni della dottrina sovietica e da quelle di G. Dimitroff e da W. Tscherwenkoff sulla necessità di mantenere l'ordine legale nello Stato socialista a cura di organi determinati; uno di questi è costituito dall'Avvocatura dello Stato (*Prokuraturata*; *Staatsanwaltschaft*). La caratteristica principale che distingue l'Avvocatura o Procuratura di Stato dagli altri organi di controllo consiste nella supremazia e nella generalità del suo controllo o vigilanza: infatti, costituzionalmente, essa è il supremo organo di controllo della legalità nel paese e tale controllo concerne tutti gli organi in cui è ripartito il potere dello Stato, dell'Amministrazione, della giustizia nonchè tutti i dipendenti pubblici ed i cittadini; in sostanza tale controllo renderebbe attuale ed effettiva l'espressione della volontà popolare e la fiducia nei pubblici poteri. Tra i mezzi diretti a realizzare la giustizia nell'Amministrazione ha una importanza non secondaria quello della competenza assegnata alla Procura di rivolgere *proteste* a qualsiasi organo amministrativo, come si è detto nella esposizione della legge del 1952; è tale possibilità ch'è fatta risaltare sia da Dionissieff e sia dal prof. A. S. Angeloff (*Le guarantigie della legalità nelle pubbliche funzioni della Repubblica Popolare di Bulgaria, Accademia Bulgara delle Scienze*, Sofia, 1953, pag. 203-204, in bulgaro). L'opera della Procura di Stato si serve poi di tutti gli altri organi di controllo come dell'accennata Commissione del Controllo di Stato, degli organi ispettivi dei pubblici servizi, dei servizi ispettivi esistenti presso il Consiglio dei Ministri e presso i singoli ministeri. Nel suo lavoro Angeloff precisa la differenza fondamentale tra la funzione generale e suprema di controllo da parte della Prokuraturata e quella dello specifico organo di controllo (*Dragiaven Control*), riallacciandosi alla dottrina russa (*Tadewossjan*); sono soggetti al controllo della Procura tutti gli organi politico-amministrativi, sociali, culturali, economici, sanitari, commerciali, finanziari ecc. Dionissieff pone in prima linea la competenza della Procura di assicurare e proteggere la proprietà dello Stato e delle istituzioni socialiste, giacchè questa costituisce per il sistema bulgaro il fondamento economico dello Stato e dell'ordine sociale. Il lavoro della Procura, viene avvertito, è stato limitato nel campo della difesa della proprietà dello Stato (1, 7 % degli affari nel 1952), mentre il suo intervento è stato massiccio nel campo e conomico e va accrescendosi nelle questioni del lavoro, laddove nel 1952 si ebbe appena un centinaio di violazioni del Codice del lavoro. Le questioni concernenti la qualità della produzione furono limitate nel 1952 (56 casi) ma i compiti della Procura sono importantissimi in tale campo. Dionissieff riassume come segue i metodi di difesa da parte dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata: 1) poteri di iniziativa; 2) necessità di intervenire in seguito alle comunicazioni ed al materiale fornito dagli organi del Controllo di Stato, del Controllo sui funzionari, dei Ministeri, Amministrazioni, Enti, Organizzazioni; 3) necessità di intervenire su denuncia e ricorsi dei cittadini; 4) necessità d'intervenire in base ad informazioni raccolte dalla stampa, da articoli di giornali ecc. Sulla protesta da parte della Procura la dottrina richiama l'attenzione, riallacciandosi agli autori russi come G. N. Safonov (*Il controllo di legalità e la competenza predominante dell'Avvocatura di Stato*) ed E. A. Lunew (*Le basi costituzionali del controllo generale da parte dell'Avvocatura di Stato nell'Unione Sovietica*, in « Questioni di diritto amministrativo e finanziario sovietico », Mosca, 1952): la *protesta* può anche ridursi ad una *segnalazione*; entrambe sono seguite da una proposta o parere della Procura per la eliminazione della

violazione e per la determinazione delle responsabilità disciplinari, amministrative, penali o civili. Ove risultasse definitivamente un danno materiale, l'Avvocatura inizia la causa civile.

3. Il sistema dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata.

Tenendo conto di quanto siamo venuti esponendo, ci troviamo di fronte ad un sistema particolare, proprio dei presupposti del concetto sovietico della Procura di Stato. Il sistema di difesa, anche civile, si risolve nel controllo di tutta l'organizzazione sociale; la responsabilità dello Stato resta allo Stato per la parte di cui non debba rispondere il funzionario od impiegato; tale responsabilità non è totale e si riduce ad una trattenuta sulla retribuzione ma può essere anche piena quando la legge lo richieda e nei movimenti contabili, com'è ampiamente avvertito dal dottore MILTSCHO KOSTOFF: *Sulla responsabilità materiale dei lavoratori ed impiegati*, in « Diritto socialista », Sofia, n. 10 del 1953, pag. 19 (ved. traduzione tedesca dal bulgaro a cura di ALEXANDER ERNST, BULGARIEN: *Ueber die materielle verantwortlichklit der Arbeiter und Angestellten*, in « Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst », n. 18, 20 settembre 1954, pag. 494 e seg.). Ove, attraverso la Procura, non si possa arrivare ad una ricomposizione della legalità, la Procura è presente nei tribunali, sia contro coloro che non abbiano soddisfatto alle obbligazioni per il danno materiale provocato allo Stato, sia in difesa dello Stato quando l'iniziativa spetta ai cittadini. Alla edificazione di un tale sistema contribuiscono le particolarità delle leggi di diritto civile: 1) legge sulle persone e la famiglia (*Zakon za Licata i Semejstvoto*) del 9 agosto 1949, n. 192 D. V.; 2) legge sulle successioni (*Zakon za nasledstvoto*) del 29 gennaio 1949, n. 22; 3) legge sulle obbligazioni ed i contratti (*Zakon za zadălženijata i dogovorite*) del 22 novembre 1950 n. 275; 4) legge sulla proprietà (*Zakon za sobstvenostta*) del 20 novembre 1951, n. 93 « I.P.N.S. ». Vi contribuiscono sopratutto il Codice del lavoro (*Kodeks na truda*) del 13 novembre 1951 n. 91, « I.P.N.S. », la legge sulla nazionalizzazione delle imprese industriali e minerarie (*Zakon za nacionalizacijata na častnite industrialni i minni predpriiatija*) del 27 dicembre 1947, n. 302 « D.V. » e lo Statuto delle aziende agrarie collettive (*Primeren Ustov na trudovozemedelskoto kooperativno stopanstvo*) del 13 maggio 1950, n. 112 « D.V. ». Ved. per tutte le materie di cui sopra S. SICA: *Dizionario Universale della Finanza Pubblica*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956.

L'Avvocatura o Procura dello Stato bulgaro risolve i conflitti tra Stato e cittadini nel controllo del comportamento legale di tutti gli organi ed i dipendenti dello Stato, inteso in senso lato ed in tutti i campi. Il cittadino, nei conflitti d'interesse con lo Stato, più che ai Tribunali, si rivolge anzitutto alla Procura, la quale avanza, ove trovi fondamento alla lagnanza ed alla pretesa, una proposta od un suggerimento o parere all'Amministrazione, precisando le responsabilità; il dissidio od il conflitto giudiziario con lo Stato, difeso dalla Procura, avviene quando non sia stato possibile realizzare, ad opera della Procura di Stato, l'annullamento dell'atto o la riparazione del torto od il ristabilimento dello stato di fatto anteriore. A tali conseguenze porta l'esame attento della legge del 1952 sulla Procura o Avvocatura di Stato e della recente dottrina.

Ved. i vari contributi di autori sovietici sulla Procura di Stato nell'antologia edita dal *Deutsche Institut für Rechtwissenschaff*, *Zur Arbeitsweise der örtlichen Organe der Staatsgewalt* in der Sowietunion, Veb Deutsche Zentralverlag », Berlin, 1954, ed il lavoro del Langrod, « Le Ministère public, organe de contrôle de l'Administration dans les pays de l'Est Européen, Revue int. de droit comparé », 1950, pag. 639.

Concludendo, la funzione della Procura di Stato tende al ristabilimento della legalità in ogni settore, indipendentemente da ogni altro potere ed altresì da quello giudiziario. Là dove non giungono gli altri controlli dovrebbe arrivare il potere procuratoriale, con la protesta avanzata dinanzi allo stesso organo, che abbia illegalmente provveduto, od a quello superiore (ved. giurisprudenza del sistema in V. S. TADEVOSIAN, *Il controllo generale della Procura*, in russo, in « Lo Stato e il Diritto Sovietico » 1951, n. 46). I ministri (art. 45, Cost. 1947) ed i funzionari (art. 46, Cost.) sono responsabili civilmente verso i cittadini per i danni arrecati nell'esercizio illegalle delle loro funzioni; mentre per i danni arrecati allo Stato, in assenza di leggi che richiedano il recupero per intero, i funzionari (e riteniamo i ministri) sono tenuti, entro breve prescrizione, alla refusione in rapporto alla retribuzione mensile, per i danni materiali arrecati invece ai terzi nessun limite è stabilito ed i tribunali condannano per l'intero.

Lo Stato si trova verso i terzi nella posizione che segue:

I) la Procura sospende od annulla gli atti illegali dei procuratori inferiori; protesta contro le sentenze o deliberazioni ingiuste dei giudici; protesta contro norme ed atti amministrativi illegali. Non conosciamo sino a che punto essa possa ordinare che le situazioni di fatto illegalmente modificate debbano essere ristabilite (lettera *f* art. 2, legge 1952). La Procura è presente nei procedimenti civili a carico dei funzionari da cui non sia stato possibile ricuperare amministrativamente l'ammontare del danno di cui costoro siano responsabili ed a cui siano obbligati. La Procura assiste in giudizio lo Stato nei casi in cui le leggi lo considerino responsabile verso il terzo (giurisprudenza del sistema sovietico; ved. GSOVSKI, *Soviet Civil Law*, « Ann Arbor », 1948, I, pag. 848 e seg.); ove le leggi non lo prevedano, lo Stato non è responsabile;

II) la Procura si disinteressa delle cause che i terzi iniziano dinanzi ai tribunali contro i funzionari ed i ministri per l'obbligo diretto al risarcimento. Il concetto peró di offesa alla proprietà socialista fa rientrare il terzo nella categoria dei numerosi stabilimenti, enti industriali ed organiz-

zazioni sociali ed in tal modo si rientra nel sistema di cui sopra. Si tratta di una materia la cui imperfezione è confessata dagli stessi autori sovietici (TADEVOSIAN, ved. sopra) (*Safonov*, Sostoianie nadzora za Zakonnostin i ocerednye Zadaci Prokuratury, e cioè *Natura del controllo sulla legalità e compiti ordinari della Procura*, in « La legalità socialista », in russo, 1948, n. 6, pag. 14).

Il sistema è originale ma tale originalità ha dovuto affrontare ed affronta problemi connessi con la generalità della competenza, che rischia di essere genericità. Nè in Bulgaria con la detta legge del 1952 nè nell'Unione Sovietica con i decreti presidenziali dell'Unione del 24 maggio 1955 (« Vedomosti », 20 giugno 1955, pag. 259) e del 13 luglio 1955 (« Vedomosti », n. 14 del 29 agosto 1955, pag. 389-390) si è rimediato all'ermetismo delle leggi.

Ved. per la Bulgaria, anche AL. KOZUCHAROV: *obligatsiono Pravo*, Sofia, « Nauka i Izkustvo », 1953; P. STAINOV ed A. ANGELOV: *Administrativno Pravo*, Sofia, « Nauka i Izkustvo », 1954; C. KATZAROV: *Die Entwicklung des Oeffentlichen Rechtes* in Bulgarien seit dem 2 Weltkrieg, Jahrbuch des Oeff. Rechts, 1953, Mohr, Tübingen. Ved., per il confronto con il sistema sovietico, anche D. S. KAREV: *Sudonstroistvo*, « Ordinamento giudiziario », Iurizdat, Mosca, 1948, pag. 257-258; G. TOCOPOV: *Proverka ispolneia Zakonov*, *Il controllo sulla esecuzione delle leggi*, *in Sotsialisticeskaia Zakonnost*, e cioè in « La Legalità socialista », 1950, n. 6, pag. 60-65; A. E. LUNJEW: *Questioni di diritto amministrativo e finanziario sovietico*, Mosca, 1952 e traduzione in tedesco a cura di A. WALTER: *Die Verfassungsmässigen Grundlagen der Allgemeinen Aufsicht der Staasanwaltschaft der UdSSR*, in « Rechtswissenschaff tlicher Informationsdienst » del 5 febbraio 1954, n. 19; ved. L. BYDZOVSKY: *Il controllo generale*, Li dovè soudnictvi, 1952, quaderno 10, pag. 377-384 e traduzione (Die Allgemeine Aufsicht) di Karl Ammer, in detto n. 19 di R. I.

4. L'arbitrato di Stato.

Il sistema della responsabilità dello Stato e della difesa dello Stato in Bulgaria non può essere scisso dal sistema organico dello Stato, atteggiato a quello sovietico. L'inquadramento dell'economia nazionale di tutti i settori pianificati nella organizzazione dello Stato e degli enti minori nonchè in pubblici stabilimenti e cooperative (Cooperazia) ha richiesto, per il rapido componimento delle controversie sulla produzione, la creazione di un organo speciale, che provvede a risolvere le dispute economiche in via di arbitrato. Gli eventuali interessi contrastanti delle unità economiche pubbliche o nazionalizzate vengono composti, indipendentemente dalla Procura e dai tribunali, dall'Arbitrato di Stato, che tutela e si erge a difesa della legalità dell'uno o dell'altro organismo. Formano così oggetto di tali giudizi: 1) la materia pre-contrattuale. Una particolarità del sistema bulgaro (come del sistema sovietico) consiste in quelle dispute che concernono i rapporti intercorsi fra le unità economiche per la formazione dei contratti; questi tuttavia non si sono ancora perfezionati ma la loro preparazione ed elaborazione può far nascere controversie che occorre appianare; 2) la materia contrattuale; 3) la materia extra-contrattuale (torts, secondo la legge inglese).

L'Arbitrato di Stato è retto dalla legge del 31 maggio 1950 (« Isvestia », n. 127 del 31 maggio 1950), corretta nel n. 137 di Isvestia » del 1950 e modificata con legge del 28 dicembre 1951 (« Isvestia », n. 104 del 28 dicembre 1951). La legge del 1950 è stata seguita dal Regolamento del 10 aprile 1951 (« Isvestia » n. 29 del 10 aprile 1951). La materia arbitrale è retta da una sua speciale procedura, contenuta nella legge del 1950 e nel relativo Regol. del 1951, e pertanto non si applica il Codice di procedura civile dell' 8 febbraio 1952 modificato il 7 novembre 1952 ed il 6 novembre 1953.

Il Cap. I della legge sull'Arbitrato del 1950 concerne gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato di Stato (art. 1-7). È istituito l'Arbitrato di Stato con il compito di risolvere le divergenze relative a beni economici fra le organizzazioni economiche dei diversi settori sociali (imprese statali, unità economiche, cooperative); tali divergenze possono riguardare dette imprese da una parte e gli enti statali o gli stessi enti statali fra di loro (art. 1).

L'Arbitrato di Stato mira, attraverso la soluzione di tali controversie sulla base della salvaguardia severa della legalità socialista, a proteggere e sostenere l'auto-mantenimento delle unità produttive, a difendere la disciplina pianificata e dei contratti nonchè a salvaguardare la pubblica proprietà che appartiene al popolo tutto (art. 2).

L'Arbitrato di Stato è un organo interministeriale ed interorganico, od è un organo ministeriale. L'Arbitrato interorganico è stabilito presso il Consiglio dei ministri (Governo), presso i Comitati esecutivi delle Giunte regionali, presso il Comitato esecutivo della Giunta di città di Sofia. L'Arbitrato amministrativo o ministeriale è stabilito presso i ministeri indicati dal Consiglio dei ministri (Governo) e presso gli enti ed alleanze (unioni) cooperativistiche (art. 3).

Ogni Arbitrato è composto dall'Arbitro (Arbiter) generale, dal suo Sostituto e da Arbitri. Tutti costoro vengono nominati dall'organo presso il quale è stabilito l'Arbitrato; per la nomina alle cariche arbitrali presso le cooperative provvede il Consiglio delle cooperative presso il Consiglio dei ministri su proposta dell'Alleanza centrale delle cooperative (art. 4).

L'Arbitrato generale: 1) stabilisce l'ordine interno dei lavori dell'Arbitrato; 2) distribuisce le cause iscritte nel ruolo arbitrale; 3) segue i termini e le scadenze e vigila sull'ordine nel quale le pratiche debbono essere discusse e trattate; 4) controlla le relazioni redatte dagli Arbitri e la regolarità delle loro decisioni; 5) provvede a dare istruzioni, a disporre inchieste ed a stabilire le convocazioni e le conferenze con gli Arbitri (art. 5).

L'Arbitro generale dell'Arbitrato di Stato presso il Consiglio dei ministri dirige il lavoro di tutti gli Arbitri emanando istruzioni, che sono obbligatorie per la condotta funzionale degli Arbitri stessi; convoca le conferenze generali, provvede

ad ordinare inchieste e controlli circa il lavoro arbitrale, al fine di giungere ad una rapida soluzione delle cause arbitrate e per la fissazione di una giurisprudenza arbitrale unica (edimna) (art. 6).

Il Cap. II della legge del 1950 concerne la competenza dell'Arbitrato di Stato (art. 8-12).

Sono sottoposte all'Arbitrato di Stato le controversie concernenti un bene economico e relative a rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, e cioè le divergenze economiche di ordine civile sorte fra le unità od organizzazioni economiche, di cui all'art. 1 (art. 8). Nom sono invece sottoposte all'Arbitrato di Stato:

a) le controversie relative ad un valore inferiore alle 2.000 leve;

b) le controversie relative ad ammortizzazioni (amortizazii), a tributi, tasse e multe;

c) le controversie relative a contratti di trasporto intervenuti fra imprese di trasporti per via terrestre, acquea o aerea;

d) le controversie relative a contratti ed operazioni della Banca Nazionale degli Investimenti (Investizionna Banka) e dell'Istituto statale delle Assicurazioni nonchè le controversie relative agli affari delle Cooperative di credito come tali;

e) le controversie relative a contratti ed obbligazioni verso le Amministrazioni delle poste, telegrafi, telefoni e verso la Direzione della Radiodiffusione;

f) le controversie ai servizi delle Imprese di elettricità, luce a gas e determinati trasporti di persone;

g) le controversie relative agli ordini esecutivi (liste esecutive), a precetti, sequestri ecc. che trovano fondamento in decisioni e titoli esecutivi;

h) le controversie relative alla liquidazione ed alla riorganizzazione di enti statali ed imprese;

i) le controversie relative ad organizzazioni di cui facciano parte cooperative agricole (art. 9).

Gli arbitrati ministeriali risolvono le controversie fra enti statali, imprese e le più grandi unità economiche della stessa Amministrazione. Le controversie fra le cooperative di una stessa regione sono risolte dall'Arbitrato presso l'Alleanza cooperativistica regionale. Le controversie fra le cooperative di diversi regioni sono risolte dall'Arbitrato presso l'Alleanza (Unione) centrale delle Cooperative. Quando la stessa Alleanza centrale delle Cooperative è parte in una controversia, la decisione di questa spetta all'Arbitrato presso il Consiglio dei ministri (art. 10).

Le altre controversie sono risolte:

a) dall'Arbitrato presso il Consiglio dei ministri quando la controversia rivesta importanza nazionale ed il relativo valore sia superiore ad 800.000 leve per le dispute precontrattuali (preadogovorni) o ad 80.000 leve per le dispute contrattuali ed extracontrattuali;

b) e negli altri casi dall'Arbitrato presso le Giunte regionali e presso la Giunta di città di Sofia.

L'Arbitrato Generale presso il Consiglio dei Ministri può avocare a se la decisione delle controversie rimesse alla competenza degli Arbitri presso le Giunte Regionali dei Consigli popolari; può anche avocare a sè la decisione delle controversie pendenti presso l'Arbitrato delle Amministrazioni e presso l'Arbitrato delle Giunte regionali dei Consigli popolari. La controversia è sempre rimessa alla competenza dell'Arbitrato presso il Consiglio dei Ministri allorchè fra le parti della controversia figuri un Ministero (art. 11).

La competenza (territoriale) dell'Arbitrato presso le Giunte regionali si determina in base al domicilio (sede) del convenuto; le controversie precontrattuali sono risolte dall'Arbitrato della Giunta della regione in cui abbiano domicilio (sede) le Organizzazioni, che forniscono le merci od effettuano i servizi.

I conflitti di competenza fra i singoli (prerecanja) Arbitrati sono decisi dall'Arbitrato generale presso il Consiglio dei ministri (art. 12).

Il Cap. III della legge del 1950 concerne la procedura arbitrale (art. 13-20). Ove l'Arbitrato dovesse riscontrare violazioni di legge da parte delle unità economiche ed enti od organi statali, esso provvede a denunziarle all'organo superiore, od alla Commissione di controllo (Dragiaven Control) per la materia finanziaria o, per i delitti, alla Prokuraturata (art. 20).

Il Cap. IV della legge del 1950 concerne l'esecuzione delle sentenze arbitrali (art. 21-22). Il precetto esecutivo (lista esecutiva) è obbligatorio per le parti (art. 22).

Il Cap. V concerne il controllo sulla esecuzione delle decisioni e degli ordini adottati dall'Arbitrato di Stato (art. 23-25).

Il Cap. VI concerne le disposizioni finali (art. 26-29); la trattazione delle cause di competenza arbitrale che si trovino presso i tribunali è sospesa e le cause passano alla decisione dell'Arbitrato; a tale norma non sono soggette le cause che si trovino alla decisione della Corte Suprema (art.26).

Il Regolamento del 10 aprile 1951 tratta: al Cap. I, gli scopi e l'organizzazione dell'Arbitrato (art. 1-4); al Cap. II, la competenza dell'Arbitrato (art. 5-11); al Cap. III, la procedura arbitrale (art. 12-36); al Cap. IV, l'esecuzione delle sentenze arbitrali (art. 37-38); al Cap. V, il controllo sulla esecuzione delle decisioni ed ordini adottati dall'Arbitrato; al Cap. VI, le norme finali (art. 43-45).

Tutte le decisioni e gli ordini dell'Arbitrato debbono essere immediatamente eseguiti dalle parti, salvo se sia stato stabilito un termine preciso; ove non si provveda alla loro esecuzione, le parti interessate possono ottenere il rilascio delle liste esecutive, che hanno lo stesso valore di quelle rilasciate per l'esecuzione delle sentenze dei tribunali. Le controversie, derivate da una lagnanza dei privati cittadini contro l'esecuzione delle sentenze arbitrali, sono decise dai tribunali civili con preferenza sulle altre (art. 37, Regol. 1951).

La legge bulgara del 1950 trova i suoi precedenti nel decreto sovietico del 3 maggio 1931 (ved. GSOVSKI: *Soviet Civil Law*, *Ann Arbor*, « Univ. of Michigan Law School », 1948, vol. I, pag. 837) e nelle istruzioni procedurali del 27 gennaio 1940, n. 19 (ved. GSOVSKI: pag. 873). Non è ammesso appello nè ricorso per cassazione, salvo per la materia passata alla competenza dei tribunali. Per la giurisprudenza, ved. la voce *Arbitraggio di Stato*, in Dizionario Universale della Finanza Pubblica » di SALVATORE SICA, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, I, pag. 87.

BURMA (Union of –)

Al solito dividiamo la materia in

A) *Responsabilità dello Stato; parleremo altresì della collegata materia della responsabilità verso lo Stato.*

B) *Difesa dello Stato.*

Il sistema è restato sostanzialmente quello inglese dello Attorney General ma non troviamo la funzione delegata del Solicitor. Occorre quindi riferirci ai legami già esistenti per Burma con la Gran Bretagna e con l'India.

Burma è fuori degli His Britannic Majesty's dominions; l'Union of Burma è retta dalla Costituzione 24 *settembre* 1947, *dovuta ad una Constituent Assembly, eletta il* 9 *aprile* 1947. *Essa è composta dai seguenti Stati e Territori:*

1) *Shan* (*Costit.* 1947, *art.* 154 *e seg.*);
2) *Kachin* (*Costit.* 1947, *art.* 166 *e* 173);
3) *Karen* (*Costit.* 1947, *art.* 189);
4) *Karenni* (*Costit.* 1947, *art.* 183 *e* 189);
5) *Territori determinati, compresi nella Zona speciale dei Chins* (*art.* 196 *e* 197).

Gli Stati ed i Territori sono rappresentati da un singolo Ministro dell'Unione; questa ha un Ministro (*generale*) *della Giustizia e della Sanità. Sino alla indipendenza* (1947), *Burma fu retta dal Burma General Clauses Act* 1898 *n.* 1 *e dal Burma General Clauses Act n.* 1 *del* 1919; *nel* 1923, *ai sensi del Government of India Act* 1919, *venne costituita come una Governor's Province invece che come Lieutenant-Governorship* (1898); *il Governatore era responsabile di fronte al Secretary of State* (*for India and Burma*), *questi di fronte al British Cabinet; la sovranità resiedeva nella Corona inglese* (*Crown*) *ed i funzionari giuravano nel Re* (*o nella Regina*) *e nei suoi successori.*

A) RESPONSABILITÀ DELLO STATO

1. L'azione contro lo Stato in risarcimento.

La provincia di Burma venne come tale separata dall'India il 1º aprile 1937; a quella data dovevasi ritenere applicabile anche per Burma il Government of India Act 1935. L'art. 176 del Government of India Act 1935 diceva: Il Dominion può convenire in giudizio ed essere convenuto in nome del Dominion of India ed un Governo provinciale (sino al 1º aprile 1937 anche Burma) può essere convenuto e convenire in giudizio in nome della Provincia; il Parlamento (Legislature) del Dominion od un Parlamento (Legislature) provinciale avrebbe provveduto ad emanare la rispettiva legislazione in modo che fosse consentito di perseguire od essere perseguiti (Dominion o Provincia) in giudizio come lo era stato sino allora lo stesso Segretario di Stato (per India e Burma) in Consiglio (Secretary of State in Council).

Prima della Costituzione burmese del 24 settembre 1947 esisteva uno stato di cose, che occorre chiarire al fine di interpretare la costituzione stessa e stabilire la responsabilità dello Stato verso terzi. Nel 1765 la East India Company acquistò speciali diritti dal Moghul Emperor ed ebbe così, sino al 1858, un duplice carattere e cioè di ente commerciale (trader) e di ente sovrano (sovereign), giacchè aveva ottenuto il diritto dell'amministrazione generale e finanziaria del paese. Con il Charter Act del 1833 la Compagnia ebbe concesso il governo dell'India in amministrazione fiduciaria dalla British Crown. Nel 1858 la Corona però avocò a sè la sovranità sull'India e riassunse dalla East India Company il governo dell'India. L'art. 65 del Government of India Act 1858 dichiarava che il Secretary of State in Council (coloniale e poi per India e Burma) avesse personalità giuridica, fosse cioè un « body corporate » ai fini di convenire e di essere convenuto in giudizio. L'art. 65 si esprimeva nei seguenti termini: Ogni persona avrà gli stessi rimedi contro il Segretario di Stato in Consiglio che avrebbe posseduti contro la East India Company se non fosse intervenuto il Government of India Act 1858. L'art. 65 del Government of India Act 1858 venne poi riprodotto nell'art. 32 del Government of India Act 1915. Tuttavia non sarebbe stato più il Segretario di Stato ad essere convenuto ma o la Federazione dell'India od uno dei Governi provinciali dell'India; la responsabilità da parte dell'Amministrazione federale o delle singole provincie avrebbe dovuto formare oggetto di una legge da essere adottata rispettivamente dal Parlamento federale dell'India o da uno dei Parlamenti provinciali (art. 176, Government of India Act 1915). Prima della Costituzione burmese del 1947 si presentava la stessa domanda che si è presentata poi per la Costituzione indiana del 1949: se il caso fosse sorto prima del 1858, vi sarebbe stata l'azione contro la Compagnia delle Indie, secondo ch'essa si presentasse in qualità di ente commerciale o di ente sovrano? Secondo il Common Law of England la Corona godeva di immunità; essa non poteva sbagliare (the King can do no wrong) e quindi non si poteva ritenere responsabile per gli atti extracontrattuali (tortious acts) commessi dai suoi funzionari (servants; public officials) (colpa aquiliana); la detta Compagnia, come ente sovrano, non poteva essere convenuta nè per essa lo avrebbe potuto il successore della Compagnia stessa, e cioè il Secretary of State in Council. Per i contratti, il Segretario di Stato od il Governo Federale o delle rispettive provincie potevano essere convenuti, senza che peraltro esistesse responsabilità personale dei funzionari adibiti a firmare i contratti in nome del Governo (art. 30, Government of India Act 1919; art. 175 del Government of India Act 1935). La storica immunità della Compagnia delle Indie ha quindi giocato in favore della immunità governativa (per la Federazione dell'India e per le provincie, tra cui Burma si riallacciava a detta immunità) per quanto si riferisse all'esercizio di funzioni sovrane. Si è venuta così formando una lunga giurisprudenza che si può studiare, per i casi di riconosciuta attività sovrana o di attività privata, alla pag. 728 del *Commentary on the Constitution of India* di Durga Das Basu, 2 ed., Sarkar and Sons, Calcutta 1952.

Con le costituzioni del 1947 per Burma e del 1949 per India deve ancora rivestire una certa importanza quanto siamo venuti dicendo, circa la distinzione tra le funzioni sovrane e le funzioni commerciali o private esercitate dal Governo dell'Unione (di Burma o di India) e degli Stati federati di Burma o delle Provincie indiane. Intanto per l'Inghil-

terra il Crown Proceedings Act 1947 (10 and 11 Geo 6, ch. 44) ha ormai reso la Corona responsabile per i danni extracontrattuali (torts) arrecati dai soci funzionari pubblici (colpa aquiliana) nello stesso modo in cui restano responsabili i privati per i loro commessi; sono competenti in proposito i comuni tribunali (courts) e l'azione non è preceduta dalla petition of right (*v.*, in questa Rivista, Australia).

Per l'art. 27 della Costituzione burmese del 1947 ogni cittadino ha il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno sofferto; la dizione concerne anche il diritto di chiamare in causa l'Unione o gli Stati dell'Unione. Si tratta di uno dei diritti costituzionali elencati dagli art. 25-29 della Costituzione e la competenza a decidere è riservata alla Corte Suprema (art. 25). Per l'India vale l'art. 300 della Costituzione 1949, il quale è ancora più esplicito e prevede la possibilità che l'Unione e le Provincie convengano e siano convenute in giudizio, dovendo però i casi di responsabilità essere previsti dalla legge dell'Unione o delle Provincie rispettivamente; fuori di tali casi occorre applicare la vecchia teoria dell'immunità dell'azione sovrana. L'art. 27 della Costituzione burmese sospende i diritti costituzionali e quindi il diritto ad agire durante i periodi d'invasione, ribellione, insurrezione o grave emergenza; la concessione al cittadino del diritto al risarcimento (due process of Law) a causa di un danno sofferto e dovuto a responsabilità extracontrattuale (actionable wrong) non implica però la esclusione della differenza già esistente fra atti commerciali od aziendali da una parte ed atti sovrani. Restano quindi gli stessi problemi per l'India e per Burma. Come per l'India restano in vigore le vecchie norme (come se la Costituzione non fosse stata adottata), così per Burma restano le istituzioni esistenti sino alla introduzione delle nuove (art. 233 e 234 Costituzione 1947); non abbiamo peraltro sinora notizie di norme burmesi che avessero imitato quelle del Crown Proceedings Act inglese del 1947.

2. L'azione in annullamento.

La competenza a conoscere i rimedi costituzionali appartiene alla Suprema Corte (art. 25, Costit. 1947; Union Judiciary Act 1948). Questa ha il potere di provvedere:

1) per il *writ of mandamus* (ordine di agire ad un funzionario che vi si rifiuta);

2) per il *writ of prohibition* (clausola ingiuntiva);

3) per il *writ quo warranto* (ordine di sopprimere una usurpazione di funzione o di privilegio);

4) per il *writ of certiorari* (ordine di annullare o riformare una decisione).

La giurisprudenza, sull'esempio inglese, indiano ed americano, va sviluppando tali criteri nei confronti delle attività quasi giurisdizionali o puramente governative ed in favore dell'eccesso di potere (ultra vires; violations of principles of natural justice; due process of law; assurdità od illocigità dell'atto decisivo o deliberativo); i cosidetti *administrative tribunals* rientrano nella serie degli atti controllati; v. per la discussione il Goverment of India Act 1935, art. 233 e la giurisprudenza moderna per India, citata da Durga Das Basu: *Commentary of the Constitution of India*, 2 ed., Sarkar and Sons, Calcutta, 1952.

3. L'azione contro il funzionario.

Per la responsabilità amministrativa e contabile, vige ancora la competenza dell'Auditor General (Government of Burma, Audit and Account Order n. 1321 del 1936), nominato dal Presidente dell'Unione su parere del Primo Ministro e con l'approvazione di entrambe le Camere; così per gli Stati sovraelencati dell'Unione burmese (*v.* articoli 128-132, Costit. 1947). Per la procedura contro i *defaulting revenue officers*, *v.* art. 52 del Burma Land and Revenue Act del 18 gennaio 1876, *v.* The Public Servants (inquiries) Act 1850, *v.* Uprpe Burma Land and Revenue Regulation 8891. In ordine alla parte del danno extracontrattuale per cui l'Amministrazione, nella sua attività sovrana, non risponde, occorre esaminare se vi sia colpa del funzionario. Per i contrasti non regolati da norme, occorre la petition of right (sistema inglese).

La High Court è competente in tutte le controversie che sorgessero fra l'Unione ed una Unità o fra una Unità ed un'altra (Costit. 1947, art. 135, lett. *b*); *unità* (unit) significa ogni Stato che formi una costituente unità dell'Unione di Burma e tutti i territori della Unione di Burma che non formino parte di uno Stato (art. 222, n. 1, Costit. 1947); per i limiti territoriali *v.* art. 5-7 Costit. 1947; per la creazione di nuovi Stati, *v.* art. 199 e 200. Non c'è dubbio pertanto che la possibilità di convenire e di essere convenuti in giudizio, anche per la materia delle singole responsabilità da parte dell'Unione o degli Stati verso l'Unione o gli Stati dell'Unione sia esplicitamente riconosciuto, come avviene altresì per la Unione dell'India (Costit. 1949). L'Unione di Burma è succeduta per ogni diritto al Governo di Burma (Government of Burma Act. 1935; Costituzione burmese 1947, art. 223); l'Union Government è intestatario di ogni diritto già riferito alla Corona inglese o ad altra autorità (Costit. 1947, art. 224). Riescono di grande interesse per la nostra materia le norme transitorie contenute nell'art. 225 della Costituzione burmese 1947. Infatti qualsiasi azione, relativa sia ai contratti e sia alle obbligazioni (liabilities), che avesse potuto essere intentata contro il passato governo di Burma può essere intentata contro l'Amministrazione dell'Unione (art. 225, n. 1). Si ammette poi che l'Unione di Burma può convenire ed essere convenuta in giudizio in nome dell'Unione di Burma (art. 225, n. 2); una tale norma non avrebbe dovuto formare oggetto di una disposizione transitoria se avesse avuto un carattere generale e pertanto essa non può avere valore che per i giudizi a favore o contro l'Unione nei limiti che abbiamo esposti con riferimento alla situazione stabilitasi negli Stati che abbiano già formato una provincia dell'India (Go-(Government of India Act, 1935; Government of Burma Act 1935). Nei giudizi già intentati contro l'Amministrazione di Burma s'intende a questa sostituita l'Amministrazione dell'Unione (Costit. 1947, art. 225, n. 3).

B) DIFESA DELLO STATO

L'art. 16 del Government of India Act 1935, anteriore alla separazione di Burma come provincia (1937), prevedeva un Advocate General; per la giustizia penale vi era un Government Advocate, tre Deputy Advocates, e 30 Public Prosecutors (*v*. Code of Criminal Procedure 1898; *v*. Rangoon Police Act. 1899). A parte la giustizia burmese buddista (materia di matrimonio, casta, successione, usi ed istituzioni religiose), la giustizia comune è adesso regolata dallo Union Judiciary Act 1948, che ha creato una Supreme Court; a questa si ricorre dalla High Court, già istituita con il Burma Courts Act 1922 ai sensi della Letters Patent dell'11 novembre 1922; in aggiunta alla High Court of Judicature at Rangoon (Act 1922), alle Provincial Small Cause Courts (Act 1887), ed alla Rangoon Small Court (Act 1920) esiste un sistema di tribunali principali e secondari di distretto (district court; assistant district court), di tribunali suddivionali (suddivisional court) e di tribunali di città (township court) (art. 3, n. 1, Burma Courts Act 1922). V. Government of Burma, Judicial Department, The Burma Code, 6ª ed., 3 vol. Rangoon, Supdt. Govt. Printing and Stationery, Burma, 1934.

Similmente allo Attorney General inglese, che è il supremo funzionario legale della Corona (chief Law-officer of the Crown) e la rappresenta nei giudizi, lo Attorney General dell'Unione burmese è una persona nominata dal Presidente dell'Unione su proposta del Primo Ministro e non può essere che un avvocato (advocate) della detta High Court (art. 126, n. 1, Costit. 1947). Lo Attorney General è organo consultivo del Governo in materia legale ed assolve inoltre a tutte le altre attribuzioni affidategli dal Presidente (art. 127, n. 2). Lo Attorney può dimettersi dall'Ufficio, rassegnando le dimissioni nelle mani del Primo Ministro affinchè siano presentate al Presidente (art. 127, n. 1). Il Primo Ministro può, per le ragioni che esso creda necessarie e sufficienti, richiedere le dimissioni dello Attorney General (art. 127, n. 2); ove a tale richiesta non venga ottemperato, lo stesso Presidente dichiara decaduto lo Attorney General quando così lo ritenga il Primo Ministro (art. 127, n. 3). Lo Attorney General è tenuto a dimettersi dall'ufficio, con le dimissioni del Primo Ministro ma può continuare ad assolvere alle sue funzioni sino a che non venga nominato il Primo Ministro (art. 127, n. 4). Lo stipendio e l'ufficio dello Attorney General sono regolate da una legge (art. 127, n. 5); tale disposizione ha sostituito l'art. 16 del Government of India Act, che demandava la disciplina della materia al Governatore; per l'India infatti il Presidente ha provveduto con Rules n. F 43/50 *C* del 26 luglio 1950; *v*. per Burma, Union Judiciary Act 1948, il Public Preservation Act 1948 ed il Public Property Protection Act 1948.

Ogni membro del Governo dell'Unione e lo Attorney General hanno il diritto di parlare e comunque di prendere parte ai dibattiti dell'una o dell'altra Camera del Parlamento nelle sedute congiunte di queste o di Comitato del Parlamento; in tale Comitato essi possono essere nominati come membri; in ogni caso però essi non sono autorizzati a votare (art. 79, Costit. 1947).

Risalendo all'art. 55 del Government of India Act 1935, ognuno dei detti Stati della Unione Birmana, similmente a quanto avviene nell'Unione dell'India e nelle relative provincie (art. 165, Costit. 1949), ha un Advocate-General for the State; questi ha la stessa posizione e competenza dello Attorney General ma non ha *ex officio* il diritto di udienza nei tribunali (right of audience in Courts) fuori del proprio Stato. Secondo i Government of India Acts 1915 e 1935 lo State Advocate General ha le seguenti funzioni:

1) rappresenta lo Stato nelle cause in prima istanza presso la High Court, in cui lo Stato si costituisca come parte;

2) rappresenta lo Stato in tutti i giudizi penali di appello presso la High Court, considerati di speciale importanza;

3) protegge i particolari diritti del popolo in materia di pubblica previdenza (public charities) e di pubblica lesione (public nuisances);

4) è organo consultivo del Governo di uno Stato su di ogni questione legale, il cui parere fosse ad esso richiesto.

Per l'ammissione degli advocates, pleaders and attorneys presso la High Court of Judicature at Rangoon e per la loro rimozione e sospensione dalla pratica *on reasonable cause* provvedono gli art. 7 ed 8 di Letters Patent constituting a High Court of Judicature at Rangoon for the province of Burma dell'11 nov. 1922; le relative Rules sarebbero state emanate dalla High Court (art. 8); la difesa di un *suitor* o di un *co-suitor* sarebbe stata indispensabile (art. 8). La revisione processuale in materia penale sarebbe stata possibile soltanto su relazione (certificate) del Government Advocate (art. 25): *v*. anche Indian Penal Code, di cui ad Act n. XLI del 1860 ed il Code of Civil Procedure (India) di cui ad Act n. V del 1908, per gli appealts to Privy Council, ora non più ammissibili, *v*. art. 37-40 Letters Patent 11 nov. 1923; *v*. infine the Legal Representatives Suits Act 1855.

La Costituzione 1947 stabilisce quanti anni di esercizio di avvocato (advocate) presso la High Court siano richiesti per la nomina a giudice od a presidente della Corte Suprema (art. 142, n. 1) od a giudice della High Court (art. 142, n. 2); tale condizione però non è richiesta per la nomina ad Attorney General ed è sufficiente il requisito di advocate presso la Righ Court (art. 126, n. 1).

BIBLIOGRAFIA

J. F. Cady: *The Development of Self-Rule and Indipendence in Burma* (simposio), « American Institute of Pacific Relations », New York, 1948 (vale anche per bibliografia delle bibliografie).

Sir Senegal Narsing Ran: *The constitution of the Union of Burma*, India Quarterly, marzo 1948 e Washington, «Law Reviev», n. 23 agosto 1948.

Donnison F. S. V.: *Public Administration in Burma*, London and New York, «Royal Institute of International Affaire», 1952.

A. Gledhill: *The Burmese Constitution*, in « Indian Yearbook on international affairs », Madras, 1953.

S. Sica: *Dizionario Universale della Finanza pubblica* «Ist. Poligr. dello Stato», 1956, vol. I, pag. 636 e segg. e voci richiamate; per la bibliogr. vol. IV, pag. 451

(4106636) Roma, 1956 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.